

1.1.1

Documento Rappresentativo del “MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE DI BLUFERRIES”

PARTE SPECIALE

**definito ai sensi e per gli effetti di cui al
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**

*Approvazione del Consiglio di Amministrazione
di Blufferies S.r.l. del 12/11/2024*

1.	Struttura della Parte Speciale.....	1
2.	Reati Presupposto.....	1
3.	Gestione dei flussi monetari e finanziari, formazione del bilancio e adempimenti fiscali	5
3.1	Attività a rischio nel processo connesso alla gestione dei flussi monetari e finanziari, formazione del bilancio e adempimenti fiscali.....	5
3.2	Reati rilevanti.....	6
3.3	Protocolli standard di comportamento	31
3.4	Misure di prevenzione.....	36
4.	Gestione dei rapporti con gli organi di controllo.....	41
4.1	Attività a rischio nel processo connesso alla gestione dei flussi monetari e finanziari, formazione del bilancio e adempimenti fiscali.....	41
4.2	Reati rilevanti.....	41
4.3	Protocolli standard di comportamento	50
4.4	Misure di prevenzione.....	51
5.	Commerciale e marketing	52
5.1	Attività a rischio nel processo connesso alla gestione dei rapporti con gli organi di controllo.....	52
5.2	Reati rilevanti.....	52
5.3	Protocolli standard di comportamento	62
5.4	Misure di prevenzione.....	64
6.	Gestione degli approvvigionamenti.....	66
6.1	Attività a rischio nel processo connesso alla gestione degli approvvigionamenti.....	66
6.2	Reati rilevanti.....	66
6.3	Protocolli standard di comportamento	81
6.4	Misure di prevenzione.....	83
7.	Gestione approvvigionamento marittimo.....	86

7.1	Attività a rischio nel processo connesso alla gestione dell'approvvigionamento marittimo	86
7.2	Reati rilevanti.....	87
7.3	Protocolli standard di comportamento	100
7.4	Misure di prevenzione	102
8.	Gestione pratiche navali.....	104
8.1	Attività a rischio nel processo connesso alla gestione pratiche navali	104
8.2	Reati rilevanti.....	104
8.3	Protocolli standard di comportamento	111
8.4	Misure di prevenzione	113
9.	Armamento	115
9.1	Attività a rischio nel processo armamento.....	115
9.2	Reati rilevanti.....	115
9.3	Protocolli standard di comportamento	116
9.4	Misure di prevenzione	117
10.	Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza	118
10.1	Attività a rischio nel processo connesso alla gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza.....	118
10.2	Reati rilevanti.....	118
10.3	Protocolli standard di comportamento	120
10.4	Misure di prevenzione	121
11.	Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione 122	
11.1	Attività a rischio nel processo connesso alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.....	122
11.2	Reati rilevanti.....	122
11.3	Protocolli standard di comportamento	128
11.4	Misure di prevenzione	129

12. Gestione del personale	130
12.1 Attività a rischio nel processo connesso alla gestione del personale	130
12.2 Reati rilevanti.....	131
12.3 Protocolli standard di comportamento	139
12.4 Misure di prevenzione.....	141
13. Gestione Sistemi Informativi.....	145
13.1 Attività a rischio nel processo connesso alla gestione dei Sistemi Informativi.....	145
13.2 Reati rilevanti.....	146
13.3 Protocolli standard di comportamento	151
13.4 Misure di prevenzione.....	153
14. Gestione degli aspetti ambientali relativi al servizio di traghettiamento.....	154
14.1 Attività a rischio nel processo connesso alla gestione degli aspetti ambientali relativi al servizio di traghettiamento.....	154
14.2 Reati rilevanti.....	154
14.3 Protocolli standard di comportamento	158
14.4 Misure di prevenzione.....	158
15. Affari legali	160
15.1 Attività a rischio nel processo connesso agli affari legali	160
15.2 Reati rilevanti.....	160
15.3 Protocolli standard di comportamento	166
15.4 Misure di prevenzione.....	169

2. Struttura della Parte Speciale

La Parte Speciale del presente Modello definisce i principi che devono guidare la Società nell'individuazione delle regole di organizzazione, gestione e controllo delle attività e nella definizione delle procedure aziendali, volte a prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001.

Con riferimento a ciascun processo aziendale di riferimento sono riportati:

- le attività sensibili associate a ciascun processo;
- i reati di cui al Decreto ascrivibili al processo in oggetto e identificati rilevanti per la Società;
- i presidi prevenzionistici di comportamento e controllo articolati in:
 - c.d. “protocolli standard di comportamento” a cui gli esponenti aziendali devono uniformarsi nello svolgimento delle proprie attività;
 - ulteriori specifiche misure di prevenzione adottate dalla Società principalmente per i processi di “core business”.

Costituiscono inoltre presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione i principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato adottato dalla Società.

3. Reati Presupposto

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.lgs. 231/2001 indica, quale elemento essenziale del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

Con il supporto dei responsabili di processo, sono state individuate le aree/processi che presentano profili di criticità ai sensi del decreto 231 (ccdd. processi sensibili), e individuate le singole fattispecie di reato che insidiano ciascuna area/processo in assenza di misure di prevenzione.

I processi considerati a rischio di reato ex D.lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- Gestione dei flussi monetati e finanziari, formazione del bilancio e adempimenti fiscali;
- Gestione dei rapporti con gli organi di controllo
- Commerciale e Marketing
- Gestione degli approvvigionamenti
- Gestione approvvigionamento marittimo

- Gestione pratiche navali
- Armamento
- Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza
- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- Gestione del personale
- Gestione sistemi informativi
- Gestione degli aspetti ambientali relativi al servizio di traghettamento
- Affari legali

Nei processi sopra individuati, Bluferries ha individuato protocolli standard di comportamento e, in alcuni casi, procedure interne e/o di Gruppo ai quali devono attenersi tutti i dipendenti della società.

Nel procedere all'individuazione dei rischi esistenti per Bluferries, è stata ritenuta remota, la possibilità di concreta realizzazione dei reati di:

- “Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale(art. 24);
- “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico” (art. 635 quater.1. c.p.), “Frode informatica del certificatore di firma elettronica” (art. 640 quinquies c.p.), “Estorsione informatica (art. 629, comma 3 c.p.) e “Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica di cui all’art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105” (art. 24 bis);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter), ad esclusione del delitto di “Associazione a delinquere” (art. 416 c.p.), “Associazione di tipo mafioso, anche straniera” (art. 416 bis c.p.), “Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, L. 18 aprile 1975, n. 110” (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.) e “Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope” di cui all’art. 74 del D.P.R. 309/1990 (T.U. Stupefacenti);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis), ad esclusione delle condotte di “Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate” (art. 455 c.p.) e “Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede” (art. 457 c.p.).

- delitti contro l'industria e il commercio (*art. 25 bis-1*), ad esclusione del delitto di "Turbata libertà dell'industria o del commercio" (art. 513 c.p.) e di "Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513 bis c.p.);
- "False comunicazioni sociali delle società quotate" (art. 2622), "Omessa comunicazione del conflitto di interessi" (art. 2629 bis), "Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori" (art. 2633), "Aggiotaggio" (art. 2637) e "False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare" ai sensi dell'art. 54 del D.lgs n. 19/2023 introdotto dal D.Lgs 19/2023 (*art. 25 ter*);
- delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater*);
- pratiche di mutilazione genitale femminile (art. 25 *quater-1*);
- delitti contro la personalità individuale (*art. 25 quinquies*), ad eccezione del reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" (art. 603 bis c.p.);
- reati di abuso di mercato (art. 25 *sexies*);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (*art. 25 octies.1*), ad eccezione del reato di "Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti" (art. 493-ter c.p.) e "Trasferimento fraudolento di valori" (art. 512-bis c.p.);
- delitti in materia di violazione dei diritti d'autore (*art. 25 novies*), ad eccezione del reato di "Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica" (art. 171 L. 633/1941) e "Reati in materia di software e banche dati" (art. 171 bis L. 633/1941);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (*art. 25 duodecies*), ad eccezione del reato di "Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare ai sensi dell'art. 22 co. 12 bis del D.Lgs 286/1998;
- reato di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) se commesso in modalità transnazionale (L. n. 146/2006);
- propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 25 *terdecies*, rubricato "Razzismo e xenofobia" introdotto dall'art. 5 della Legge Europea n. 167/2017);
- frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 25 *quaterdecies*, introdotto dalla Legge n. 39/2019);
- reati di contrabbando (art. 25 *sexiesdecies*), ad eccezione del reato di "Contrabbando per omessa dichiarazione" (art. 78 D.Lgs. 141/2024), "Contrabbando per dichiarazione infedele" (art. 79 D.Lgs. 141/2024), "Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti" (art. 82 D.Lgs. 141/2024), "Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento" (art. 83 D.Lgs. 141/2024),

“Contrabbando di tabacchi lavorati” (art. 84 D.Lgs. 141/2024) e “Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati” (art. 86 D.Lgs. 141/2024);

- “Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali” (art. 518 octies c.p.), “Violazioni in materia di alienazione di beni culturali” (art. 518 novies c.p.), “Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici” (art. 518 duodecies c.p.) e “Contraffazione di opere d'arte” (art. 518 quaterdecies) (art. 25 septiesdecies);
- “Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici” (art. 518 terdecies) (art. 25 duodevicies);

Trattasi, infatti, di reati che, considerati l'assetto organizzativo e l'attività di Blufferies, non assumono rilevanza, sostanzandosi in condotte del tutto estranee ai processi gestiti dalla Società.

In particolare, per quanto concerne i delitti di cui agli artt. 25 *bis-1* e 25 *quaterdecies*, nonché il reato di frode ai danni del Fondo europeo agricolo si evidenzia che gli stessi sono relativi ad attività commerciali e produttive che Blufferies non esercita.

Per quanto riguarda il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (introdotto nel catalogo dei reati presupposto dall'art. 5 della Legge Europea n. 167/2017) non si ravvisa, invece, l'interesse o vantaggio della Società.

Per i reati indicati agli artt. 24 ter, 25 quater, quater-1 e quinquies, il rispetto delle prescrizioni di legge e del Codice Etico garantisce che la Società abbia rapporti con soggetti dotati di particolari requisiti di moralità.

Per quanto concerne i reati di abuso di mercato di cui all'art. 25 sexies, si osserva che Blufferies è una società non quotata e che fra le attività strumentali alla realizzazione del suo oggetto sociale non rientrano le operazioni sui mercati finanziari. Le medesime ragioni portano a ritenere non verosimile anche la commissione dei reati di omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis), false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622) e aggio (art. 2637).

4. Gestione dei flussi monetari e finanziari, formazione del bilancio e adempimenti fiscali

Come indicato in premessa alla Parte Speciale del Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo di Blufferries, il presente paragrafo è strutturato secondo una logica processo-centrica con la puntuale indicazione di:

- attività sensibili a rischio associate al processo in esame;
- reati di cui al Decreto ritenuti applicabili alla Società relativamente al processo sensibile in esame;
- protocolli standard di comportamento;
- misure di prevenzione idonee a mitigare i rischi-reato associati.

4.1 Attività a rischio nel processo connesso alla gestione dei flussi monetari e finanziari, formazione del bilancio e adempimenti fiscali

In relazione al citato processo, sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- gestione dei rapporti con la P.A. (es. AGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate), ed in particolare gestione delle comunicazioni, dichiarazioni, accertamenti, ispezioni, rilascio di autorizzazioni/licenze per l'esercizio delle attività;
- gestione contabilità, bilancio e fiscalità ed in generale:
 - o tutte le attività finalizzate alla rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili;
 - o riconciliazione partite Intercompany;
 - o redazione e emissione del bilancio d'esercizio e delle comunicazioni sociali previste dalla legge;
 - o gestione degli adempimenti fiscali e tributari;
- gestione degli adempimenti fiscali e doganali rispetto a ciascuna importazione eseguita:
 - o (i) documentabilità e tracciabilità di ciascuna operazione di importazione anche ai fini degli adempimenti contabili e fiscali;
 - o (ii) conservazione della documentazione idonea al tracciamento della merce, (a titolo esemplificativo e non esaustivo: bolle doganali, fatture di acquisto della merce e fatture emesse dallo spedizioniere per il servizio espletato);

- gestione dei flussi monetari e finanziari e gestione e utilizzo delle carte di credito e/o prepagate aziendali;
- richiesta e gestione dei finanziamenti pubblici anche europei e delle agevolazioni di tipo fiscale (es. accise agevolata sul gasolio per il trasporto di persone);
- gestione investimenti, nell'ipotesi in cui denaro proveniente da reati precedentemente commessi sia utilizzato per effettuare qualsiasi forma di investimento;
- operazioni societarie straordinarie;
- gestione delle sponsorizzazioni, donazioni, omaggi ed altre liberalità.

4.2 Reati rilevanti

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente rilevanti, nel contesto del presente processo, i seguenti reati di cui al Decreto 231/2001:

Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

La norma fa riferimento alla generica ipotesi di truffa (art. 640 c.p.), aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall'attività ingannatoria del reo ricade sullo Stato o su altro ente pubblico o sull'Unione europea.

La condotta consiste, sostanzialmente nell'indurre in errore mediante artifici e raggiri il soggetto pubblico, determinandolo a compiere un atto di disposizione patrimoniale che, in assenza dei predetti artifici e raggiri, non avrebbe compiuto.

Tra gli artifici e raggiri rientrano anche la menzogna su fatti o circostanze rappresentate dall'agente e il silenzio serbato dall'agente in ordine a fatti che ha l'obbligo giuridico di rendere noti, a condizione che le predette condotte siano tali da indurre in errore la controparte.

Per la consumazione del reato occorre che sussista, oltre a tale condotta, il conseguente profitto di qualcuno (chiunque esso sia, anche diverso dall'ingannatore) e il danno dello Stato o dell'ente pubblico o dell'unione Europea.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di indurre taluno in errore e determinarlo a compiere un atto di disposizione patrimoniale tale da determinare all'agente un ingiusto profitto.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Questa fattispecie si contraddistingue per l'oggetto specifico dell'attività illecita (contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni di carattere pubblico).

La condotta è caratterizzata, rispetto a quella descritta nell'art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni pubbliche - da una particolare carica di artificiosità e di inganno nei confronti dell'ente erogatore (ad esempio, produzione di false bolle di accompagnamento o fatture per ottenere finanziamenti dalla Comunità Europea), mentre si distingue dal reato di malversazione (art. 316 bis c.p.) per l'irrilevanza della destinazione dei fondi procurati con frode.

L'attività fraudolenta si concretizza in una serie di eventi: l'induzione di altri in errore, il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte dell'ingannato, il conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell'agente o di un terzo con altrui danno.

Il reato si configura qualora, attraverso artifici o raggiri, il soggetto attivo ottenga l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste.

Si sottolinea come la fattispecie si considera integrata non solamente nell'ipotesi in cui le somme ricevute vengano utilizzate per uno scopo diverso rispetto a quello per cui il finanziamento è stato concesso, ma anche nel caso in cui il beneficiario non impieghi le somme ricevute e ometta di restituirle al soggetto pubblico erogante.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.)

Salvo che il fatto non costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), il reato si configura nei casi in cui chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea. La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato).

Questa fattispecie costituisce una "ipotesi speciale" rispetto alla più ampia fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui

all'art. 640-bis c.p. Ciò che distingue la fattispecie in analisi (art. 316 ter c.p.) dalla truffa aggravata (art. 640 bis c.p.) è l'assenza di artifici e raggiri e la mancanza dell'induzione in errore dell'ente erogatore.

Il reato qui in esame (art. 316-ter c.p.) si configura come ipotesi speciale anche nei confronti dell'art. 640, comma 2, n. 1, c.p. (truffa aggravata in danno dello Stato), rispetto al quale l'elemento "specializzante" è dato, oltre che dall'assenza di artifici e raggiri impiegati dall'agente e dalla, conseguente, mancata induzione in errore dell'ente erogante anche dal tipo di profitto conseguito ai danni dell'ente pubblico ingannato. Profitto che nella fattispecie più generale (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.), testé richiamata, non consiste nell'ottenimento di una erogazione ma in un generico vantaggio di qualsiasi altra natura.

L'elemento soggettivo richiesto è rappresentato dal dolo generico, consistente nella consapevolezza, da parte del soggetto agente, di omettere informazioni rilevanti per l'ottenimento dell'erogazione pubblica ovvero di riferire informazioni false.

La L. 3/2019 ha ulteriormente inasprito la sanzione per il reato in esame qualora a commetterlo sia un pubblico ufficiale ovvero un incaricato di pubblico servizio con abuso dei propri poteri e qualità.

Il D. Lgs. 75/2020 ha infine inasprito la pena nel caso in cui il fatto leda gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto conseguito superi i 100.000 euro.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui "il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità".

La differenza tra la concussione e corruzione risiede nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Soggetto attivo del reato è solamente il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, mediante abuso di qualità o poteri, costringe il soggetto privato a dare o promettere indebitamente denaro o altre utilità.

Ne consegue che, a differenza del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) il soggetto privato costretto alla dazione o alla promessa di dazione è considerato "persona offesa dal reato".

Tale fattispecie, pertanto, trova applicazione solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui i Destinatari del Modello operino in qualità di incaricati di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p.

Corruzione (artt. 318-319-320-321 c.p.)

Diversamente dal reato di concussione, caratterizzato dalla prevaricazione del pubblico ufficiale nei confronti del privato, il reato di corruzione si caratterizza per il rapporto paritetico che intercorre tra il soggetto pubblico e il privato corruttore.

Il reato, dunque, sussiste sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo (effettiva dazione o promessa, per sé o per altri, di danaro o qualsiasi altra utilità), compia un atto dovuto (ad esempio, velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio, garantire l'illegittima aggiudicazione di una gara).

Nell'ipotesi dell'art. 318 c.p. (corruzione impropria alias "corruzione per l'esercizio della funzione"), il pubblico ufficiale si accorda illecitamente con il dipendente per compiere un atto conforme ai doveri del suo ufficio. Il reato in esame può essere commesso, oltre che dal pubblico ufficiale, anche dall'incaricato di un pubblico servizio¹.

La mancata individuazione dell'atto dell'ufficio che il pubblico ufficiale ha compiuto, non fa venir meno il delitto in esame ove, comunque, venga accertato che la consegna del denaro venne effettuata in ragione delle funzioni esercitate dal pubblico ufficiale e per retribuirne i favori.

L'ipotesi dell'art. 319 c.p. di corruzione "per atto contrario ai doveri d'ufficio" (corruzione propria) si differenzia dalla fattispecie precedente in quanto la violazione da parte del pubblico ufficiale del principio di correttezza e del dovere di imparzialità colpisce direttamente l'atto che non realizza la finalità pubblica ad esso sottesa e viene compiuto ad uso privato.

L'ipotesi dell'art. 319 ter c.p. si configura nel caso in cui taluno offra o prometta denaro od altra utilità ad un pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere od altro funzionario) per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

L'art. 320 estende l'applicazione delle disposizioni degli artt. 318 e 319 anche all'incaricato di pubblico servizio.

L'art. 321 ter contempla il caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziale sia svolta in modo imparziale.

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la

¹ Dalla nozione di Pubblica Amministrazione degli artt. 357 e 358 c.p., si deduce che sono qualificabili come pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio tutti coloro che – legati o meno da un rapporto di dipendenza con la P.A. – svolgono un'attività regolata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi. Va aggiunto che, a norma dell'art. 322 bis c.p., si considerano equiparati coloro che svolgano funzioni analoghe a quelle indicate nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha in parte innovato e modificato i delitti dei pubblici ufficiali nei confronti della pubblica amministrazione, operando anche un aumento delle pene edittali, ha aggiunto al codice penale l'articolo 319 quater e ha disposto l'applicazione degli articoli 318 c.p. e 319 c.p. anche all'incarico di un pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ma il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) rifiuta l'offerta o la promessa illecitamente avanzatagli. Il reato in oggetto si configura anche nel caso in cui l'offerta o la promessa sia fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui un qualunque soggetto, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita. Per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. Risulta ulteriormente sanzionato chi indebitamente dà o promette denaro o altre utilità economiche.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Il reato in analisi, introdotto dalla Legge 190/2012 e originariamente non previsto come reato presupposto della responsabilità dell'Ente, è stato inserito nel catalogo dei reati di cui al D.lgs. 231/2001 dalla 9 gennaio 2019, n. 3 recante "Misure per

il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” ed è stato modificato dalla Legge n.114/2024 recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare”.

In particolare, all’esito dell’intervento legislativo di cui sopra, l’attuale fattispecie punisce solamente il traffico di influenze esistenti escludendo, a differenza della precedente versione, la punibilità nelle ipotesi di influenze “millantate”, reintroducendo il carattere della patrimonialità del vantaggio dato o promesso che dovrà quindi avere necessariamente natura “economica”. Inoltre, la nuova previsione ha mantenuto la rilevanza penale del traffico di influenze c.d. gratuito, anche quando sia volto al mero esercizio delle funzioni o poteri del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Non è quindi necessario che quanto promesso o dato dal “committente” al “mediatore” per remunerare il pubblico agente sia rivolto al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio od all’omissione o il ritardo di un atto del suo ufficio (tale caso è previsto come ipotesi aggravata del reato in esame). La fattispecie prevede la punibilità sia del soggetto “committente” sia del “mediatore”, prevedendo, peraltro, una circostanza aggravante nel caso in cui il “mediatore” rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all’articolo 322-bis.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

La fattispecie prevista dall’art. 319-quater c.p. si realizza quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce qualcuno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità.

Come il reato di concussione (art. 317 c.p.), il reato in esame può essere commesso sia dal Pubblico Ufficiale che dall’incaricato di pubblico servizio.

A differenza del reato di concussione (nel quale il soggetto privato è considerato “persona offesa dal reato”) nel reato in esame, il soggetto privato che dà o promette denaro o altre utilità è considerato quale “soggetto attivo” e soggiace alle pene previste dal comma 2° dell’art. 319 quater c.p.

Peculato (art. 314, comma 1, c.p. con l’esclusione dell’ipotesi di uso momentaneo del bene) e peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.)

Il peculato, in via generale, si consuma attraverso l’appropriazione di danaro (o altro bene mobile) della Pubblica Amministrazione di cui l’agente (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) ha il possesso per ragione del proprio ufficio, o attribuendo ad esso una diversa destinazione. Lo schema della condotta

di peculato consiste nella gestione del bene in violazione dei doveri d'ufficio e conseguentemente in modo del tutto incompatibile con il titolo per cui si possiede. A tale delitto è collegata una sanzione pecuniaria per l'ente ex D. Lgs. 231/01 soltanto “*quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea*”. A tal fine l'articolo 2 della Direttiva 2017/1371 stabilisce che per “*interessi finanziari dell'Unione si intendono tutte le entrate, le spese e i beni che sono coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù i) del bilancio dell'Unione; ii) dei bilanci di istituzioni, organi e organismi dell'Unione istituiti in virtù di trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati*”.

In particolare, l'ipotesi prevista dall'art. 314 c.p. si configura nel caso in cui la Società, avendo la disponibilità di somme di denaro derivanti dalla gestione di finanziamenti pubblici o agevolati pervenuti direttamente dalle pubbliche istituzioni dell'Unione Europea, se ne appropri indebitamente mentre l'ipotesi prevista dall'art. 316 c.p. contempla il caso in cui la Società, nell'ambito della gestione di finanziamenti pubblici o agevolati erogati dalle pubbliche istituzioni dell'Unione Europea - giovandosi dell'errore altrui - riceva o ritenga indebitamente, per sé o per altro, somme di denaro².

Ai fini della valutazione dei reati di peculato di cui agli artt. 314 e 316 c.p., l'analisi in ordine alla loro astratta configurabilità nella realtà aziendale di Blufferies è stata attuata in applicazione di un criterio esclusivamente prudenziale ipotizzando l'eventualità che la Società beneficiasse di una contribuzione pubblica comunitaria erogata in suo favore per fini connessi allo svolgimento della propria attività.

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.)

Tale fattispecie si realizza quando “il pubblico ufficiale” o “l'incaricato di un pubblico servizio” destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità denaro o altra cosa mobile di cui ha il possesso o la disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio per procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale.

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

² L'integrazione delle fattispecie di peculato di agli artt. 314 e 316 c.p. potrebbe ritenersi ipotizzabile nella concreta realtà aziendale di Blufferies qualora la stessa beneficiasse di un fondo speciale di settore.

Le disposizioni degli artt. 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma si applicano anche a membri degli organi dell'Unione europea, nonché ai funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari dell'intera struttura amministrativa comunitaria e alle persone comandate presso l'Unione europea con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche:

- alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio;
- ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti delle Corti penali internazionali, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, nonché ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle di pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Ciò premesso, va detto che l'art. 322-bis c.p. prevede altresì – e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati – che le fattispecie previste dagli artt. 319-quater, secondo comma, 321 e 322 c.p. (cioè attività corruttive) si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: (i) ai membri della Commissione dell'Unione europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti dell'Unione europea (ii) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali (art. 322-bis c.p.).

DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come “Ente della pubblica amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”.

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

DEFINIZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE/INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

In vista di una concreta prevenzione dei reati in esame, si ritiene opportuno fornire una sintetica indicazione in ordine ai soggetti che possano assumere la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio rilevante ai fini della sussistenza delle fattispecie in esame, di seguito genericamente indicati come “Pubblica Amministrazione”.

In particolare, la nozione di Pubblica Amministrazione considerata ai fini della individuazione delle aree a rischio è quella dedotta dagli artt. 357 e 358 c.p., in base ai quali sono pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio tutti coloro che – legati o meno da un rapporto di dipendenza con la P.A. – svolgono un'attività regolata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi. Sulla base di tale nozione sono state analizzate le situazioni di possibili rapporti con:

1. soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa, quali, ad esempio:
 - parlamentari e membri del Governo;
 - consiglieri regionali e provinciali;
 - parlamentari europei e membri del Consiglio d'Europa;
 - soggetti che svolgono funzioni accessorie (addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.)
2. soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:
 - magistrati (magistratura ordinaria di Tribunali, Corti d'Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, Tribunali militari, giudici popolari delle Corti d'Assise, Giudici di pace, Vice Pretori Onorari ed

- aggregati, membri di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie Corti internazionali, ecc.); per espressa previsione dell'art. 813, 2° comma del Codice di Procedura Civile, agli arbitri non compete la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio;
- soggetti che svolgono funzioni collegate (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei Tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ecc.);
3. soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:
- dipendenti, funzionari ed esponenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali (ad esempio funzionari e dipendenti dello Stato, dell'Unione europea, di organismi sopranazionali, di Stati esteri e degli enti territoriali, ivi comprese le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane; soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell'ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell'ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l'occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all'ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all'esazione dei tributi, personale sanitario delle strutture pubbliche, personale dei ministeri, delle soprintendenze ecc.);
 - dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali (ad esempio funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d'Italia, delle Autorità di vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell'ISTAT, dell'ONU, della FAO, ecc.);
 - privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (ad esempio notai, soggetti privati operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi, ecc.).

Al riguardo, va aggiunto che, a norma dell'art. 322 bis c.p., ai pubblici ufficiali ed incaricati di un pubblico servizio sopra descritti si considerano equiparati coloro che svolgano funzioni analoghe a quelle indicate nell'ambito di organismi

comunitari, di altri Stati membri dell'Unione europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Ai fini della presente trattazione si rappresenta da ultimo che in virtù dei principi generali in tema di concorso nel reato (artt. 110 e ss. c.p.), il privato può partecipare con il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio alla commissione dei reati in esame ponendo in essere un comportamento che contribuisca materialmente o moralmente alla realizzazione dell'illecito (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società).

False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621 bis c.c.)

Il reato si configura nei casi in cui, fuori dai casi di false comunicazioni sociali delle società quotate previsti dall'art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, consapevolmente espongano fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero o omettano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Il reato si configura anche nel caso in cui le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Il reato di cui all'art. 2621 bis si configura nei casi in cui, salvo che costituiscano più grave reato, i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Si tratta di un reato proprio di chi riveste la qualifica di amministratore. Il reato punisce il fatto degli amministratori che restituiscano ai soci i conferimenti o li liberino dall'obbligo di restituirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

La norma, che si pone a tutela dei creditori e dei terzi, è volta a salvaguardare l'integrità e l'effettività del capitale sociale.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato si configura nei casi in cui gli amministratori (e i soggetti equiparati ai sensi dell'art. 2639 cod. civ.) ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva o distribuiscono riserve che non possono per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si configura nei casi in cui gli amministratori (e i soggetti equiparati ai sensi dell'art. 2639 cod. civ.), fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote della società che amministrano o della controllante in modo da ledere l'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Si tratta di un reato proprio di chi riveste la qualifica di amministratore, che può essere commesso anche da soggetti che non ricoprono tale carica, nell'ipotesi in cui concorrano alla realizzazione dell'illecito.

Il reato, procedibile a querela della persona offesa, è diretto a tutelare il patrimonio sociale in occasione di operazioni straordinarie (riduzione del capitale sociale, fusioni, scissioni) effettuate in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori.

Il dolo è generico e si concretizza nella consapevolezza di violare le prescrizioni di legge.

Si tratta di un reato di danno che prevede l'estinzione del reato nel caso in cui avvenga il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Si tratta di un reato proprio, i cui soggetti attivi possono essere gli amministratori o i soci conferenti e che può essere commesso anche da soggetti che non ricoprono tale carica, nell'ipotesi in cui concorrano alla realizzazione dell'illecito.

Le tre condotte rilevanti che possono favorire la realizzazione dell'evento delittuoso di formazione fittizia del capitale sociale sono: l'attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; la sottoscrizione reciproca di azioni o quote; la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Questa disposizione è posta a tutela della effettività ed integrità del capitale sociale ed è procedibile d'ufficio.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Rispondono del reato gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscano o comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali (quale, in particolare, il Collegio sindacale) o alle società di revisione procurando un danno ai soci.

Se la condotta illecita ha causato un danno ai soci, si applica una sanzione di natura penale; in caso contrario la sanzione a carico dell'agente sarà unicamente amministrativa.

È prevista la procedibilità a querela di parte.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato punisce il fatto di chiunque riesca a determinare la maggioranza in assemblea, con atti simulati o con la frode, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La condotta illecita si perfeziona con la formazione irregolare di una maggioranza che altrimenti non si sarebbe avuta, attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti.

Corruzione tra privati (artt. 2635 c.c. c. 3)

Il reato punisce chi, anche per interposta persona, dà o promette denaro o altra utilità non dovuti ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori affinché compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà; viene inoltre punito anche chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone precedentemente indicate. La casistica riguarderà prevalentemente la Società cui appartiene il soggetto corruttore, ma la dottrina non esclude che la Società del corrotto possa avere un vantaggio in termini di fidelizzazione delle Società corruttrici.

La fattispecie è stata inserita alla lettera *s-bis* dell'art 25-ter del D.lgs. 231/2001 dalla legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione".

Il reato è procedibile anche d'ufficio, qualora dal fatto illecito derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni e servizi (ovvero nel caso in cui siano poste in essere attività che abbiano il fine di "impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza", ex art. 2 della L. 287/90).

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

L'ipotesi riguarda la condotta di colui che offre o promette denaro o altra utilità non dovuti, o quella di colui che sollecita per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, qualora l'offerta/promessa o la sollecitazione non siano accettate.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il fatto materiale consiste nell'acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto, non necessariamente già accertato ed al quale il

ricettatore non abbia partecipato in alcun modo, ovvero nell'intromettersi nel far acquistare, ricevere o occultare da terzi tali beni, con la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto ed al fine di procurare a sé o ad altri un profitto (dolo specifico).

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Il reato si configura mediante il compimento volontario (dolo generico) di atti o fatti diretti a consentire la riutilizzazione di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita mediante la loro sostituzione, il trasferimento o il compimento di qualsiasi operazione volta ad ostacolare l'identificazione della provenienza.

La commissione del reato presuppone la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

La fattispecie mira a prevenire l'integrazione di denaro di provenienza illecita nei circuiti economici mediante l'immissione nelle strutture dell'economia legale di capitali preventivamente ripuliti.

La norma ha carattere sussidiario rispetto alle disposizioni di cui agli artt. 648 e 648 bis del codice penale e trova quindi un ambito di applicabilità piuttosto limitato.

Il reato presuppone la consapevolezza della provenienza illecita dei capitali impiegati (dolo generico).

Autoriciclaggio (Art. 648-ter. 1 del codice penale)

La fattispecie riguarda chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il D.Lgs. 184/2021, con cui viene data attuazione alla Direttiva (UE) 2019/713, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-octies.1, relativo ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Tale articolo è stato successivamente modificato dalla L. 137/2023, che ha inserito anche il reato di cui all'art. 512 bis c.p. – Trasferimento fraudolento di valori.

Per quanto riguarda in particolare il reato di autoriciclaggio, le condotte che potrebbero integrare i delitti presupposto dell'autoriciclaggio non sono state tipizzate dal legislatore: qualsiasi delitto non colposo commesso dalla Società

- da cui questa ricavi un profitto (o un risparmio di spesa) - potrebbe quindi generare un provento illecito da impiegare in attività dell'impresa. Considerata l'ampiezza delle possibili condotte presupposto, il reato può ritenersi pertanto "non legato a specifici ambiti aziendali".

Si evidenzia tuttavia che i delitti presupposto maggiormente verosimili sono per larga parte già compresi nell'elenco dei reati di cui al D.Lgs. 231/01.

Il reato potrebbe, ad esempio, configurarsi in caso di incendio doloso provocato a un asset societario, con simulazione della perdita del materiale ivi contenuto, per frodare l'assicurazione, e percepirne illecitamente il premio da reinvestire nell'attività di impresa; oppure in caso di reimpiego nell'attività economica aziendale dei proventi derivanti dalla commissione di delitti ambientali dolosi, che abbiano prodotto per l'azienda un risparmio di spesa: non bonificare un'area, ricorrere ad operatori non autorizzati (o autorizzati ma con gestione impropria dell'attività al fine di offrire condizioni economiche migliori di altri), non effettuare adeguata manutenzione ad impianti potenzialmente inquinanti ecc.

Può ipotizzarsi inoltre il caso del provento derivante da un'infedele dichiarazione di imposta, compiuta dall'amministratore nell'interesse della società, che si confonda nel patrimonio sociale dando luogo al suo reimpiego nell'attività economica aziendale. In generale, il reimpiego può consistere, ad esempio, nel pagamento di fornitori o degli stipendi ai dipendenti con la provvista illecita.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

È il reato commesso da chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

Parimenti, è punito colui che, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito per tale delitto chiunque attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la

commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter (rispettivamente ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).

Il secondo comma dello stesso articolo punisce altresì chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

La norma in commento ha portata generale, in quanto il soggetto attivo può essere chiunque. Sul punto, si precisa che il soggetto interposto che si rende fittiziamente titolare dei beni o di utilità risponde a titolo di concorso a norma dell'art. 110 c.p.

La norma sanziona tutte quelle condotte che realizzano di fatto, nelle modalità più disparate, una situazione di difformità tra la titolarità formale e apparente dei beni o di altre utilità, che possono anche non provenire da un precedente reato. Riguarda, quindi, i casi di trasferimento fittizio di beni e l'attribuzione fittizia di quote o cariche sociali da quello che resta l'effettivo dominus ad un titolare apparente.

Ad esempio, integra il reato in commento la nomina fittizia di un prestanome come amministratore di una società, al quale viene attribuita la titolarità di un conto corrente bancario della società con potere di disporre delle risorse. O ancora, il caso di un socio occulto o di affitto di ramo d'azienda. L'elemento soggettivo del delitto è il dolo specifico che ha connotati differenti nei due commi.

Nel primo comma consiste nella volontà del soggetto attivo di liberarsi dei beni o di altre utilità al fine di sottrarle da una possibile ablazione (in vista di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando) o di agevolare operazioni di riciclaggio previste dagli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p.

Nel secondo comma invece consiste nella volontà di evitare l'esclusione da una procedura ad evidenza pubblica dovuta dall'esistenza di circostanze ostative previste dalla documentazione antimafia da rendere da uno dei soggetti tenuti. Ci si riferisce, in particolare, all'elusione delle disposizioni di cui agli artt. 83 e ss. del D.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia), secondo cui le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici (compresi gli enti e le aziende vigilate dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici) sono tenute ad acquisire, prima della stipula, approvazione o autorizzazione dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche, la documentazione antimafia. Più precisamente, con documentazione antimafia ai sensi dell'art. 84 del D.lgs. 189/2011 si intende

la comunicazione antimafia (attestante l'applicazione o meno, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione personale irrogata dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 67 del D.lgs. 159/2011 e le condanne penali, con sentenza definitiva, per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis c.p.p., nonché per truffa in danno dello Stato o delle Comunità europee ex art. 640, co. 2, n. 1 c.p. o truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640 bis c.p.) e l'informazione antimafia (che attesta, oltre a quanto previsto in tema di comunicazione, anche la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate ai sensi dell'art. 84, comma 4 del D.lgs. 159/2011).

Tra i delitti previsti dal D. Lgs. 74/2000 rilevano:

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000)

Tale reato si configura qualora chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Autore del reato può essere chiunque assume la qualifica di contribuente ai fini delle imposte sui redditi o dell'imposta sul valore aggiunto e che presenta le relative dichiarazioni annuali.

L'art. 1 lett. c) del decreto legislativo annovera fra i soggetti attivi anche gli amministratori, i liquidatori e i rappresentanti di società, enti e persone fisiche, cioè soggetti diversi dal contribuente ma titolari del potere di rappresentare la società o l'ente nell'adempimento dell'obbligo di dichiarazione.

Il reato si realizza con una condotta composta da due fasi, in cui la prima è il reperimento e la registrazione nelle scritture contabili delle fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, la seconda, è la presentazione della dichiarazione, momento in cui si consuma il reato.

Le dichiarazioni tributarie che vengono prese in considerazione dal reato sono unicamente quelle previste ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA.

Per quanto invece attiene al concetto di "altri documenti" la lettera a) dell'art. 1, fa riferimento agli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie e che svolgono la funzione di sostituire l'obbligo di emettere la fattura.

È il caso, per esempio, delle ricevute fiscali, degli scontrini fiscali, delle note di variazione di debito e di credito.

Con il riferimento a "operazione inesistente" la norma intende il richiamo a qualsiasi rapporto a contenuto economico rilevante per la norma tributaria che può essere inesistente dal punto di vista oggettivo, laddove le parti documentino un'operazione mai posta in essere (cosiddetta falsa fatturazione),

ovvero documentino un'operazione realmente avvenuta ma in maniera parziale e per quantitativi inferiori a quelli indicati (cosiddetta sovrapproduzione quantitativa).

L'inesistenza è invece soggettiva laddove la fattura, o il documento equipollente, riporti l'indicazione di nominativi diversi rispetto a quelli effettivamente partecipanti all'operazione.

Si precisa che il falso rilevante è quello che incide sul cessionario o sul committente, mentre il falso che cade sul cedente o commissionario entra nell'orbita applicativa dell'art. 8 del decreto 74.

In altri termini, il formale destinatario del documento (il cessionario o committente ivi indicato) che, senza aver effettuato il pagamento (sostenuto da altro e diverso soggetto), utilizza la fattura inserendo nella propria dichiarazione annuale il relativo costo tra gli elementi passivi, si rende responsabile del reato di dichiarazione fraudolenta posto che ha indicato un elemento passivo fittizio e cioè un costo non sopportato realmente, quindi non vero.

Quanto, infine, al riferimento all'indicazione di elementi passivi fittizi soccorre nuovamente la definizione fornita dall'art. 1 alla lettera b) che definisce gli "elementi attivi o passivi" come le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta.

Il reato si configura anche se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.lgs. 74/2000)

In questo caso è punito, fuori dai casi previsti dal predetto articolo 2, colui che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte:

- elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo ovvero
- elementi passivi fittizi, oppure
- crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie

in diminuzione dell'imposta sia superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Ai fini di quanto sopra disposto, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

In questo caso la punibilità della realizzazione della dichiarazione tributaria annuale posta in essere attraverso le predette operazioni contemplate dalla norma è subordinata alla sussistenza congiunta delle due specificate soglie di evasione.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000, commi 1 e 2-bis)

Tale reato si perfeziona nell'emissione o rilascio di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, senza che in alcun modo rilevi l'eventuale loro successivo annullamento ed essendo, invece, indispensabile che il documento esca dalla sfera di fatto e di diritto del cedente mediante la consegna o la spedizione.

L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Tale fattispecie di reato si configura anche se l'importo indicato nelle fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è inferiore a euro centomila.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)

Con questa fattispecie viene punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

L'occultamento o la distruzione penalmente rilevanti sono anche quelli parziali e comunque idonei a condurre alla indisponibilità della documentazione, temporanea o definitiva, in modo tale da non consentire ovvero rendere difficoltosa la ricostruzione delle operazioni.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)

La norma descrive due distinte condotte.

La norma punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrativi relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

La norma punisce altresì colui che, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

In sintesi, l'illiceità delle condotte punite attraverso tale fattispecie si sostanzia nel doloso impedimento del pagamento del credito tributario.

Rientrano nel novero dei reati tributari presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente anche le seguenti ulteriori fattispecie previste dal D. Lgs. 74/2000, quando sono commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. Si tratta comunque di ipotesi che, per le peculiarità commissive sopra specificate, appaiono di difficile verifica nella realtà aziendale di Blufferries.

Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)

La fattispecie punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: (i) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; (ii) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

In questo caso il momento consumativo del reato coincide con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi o IVA predisposta attraverso l'indicazione di dati e notizie false, al fine di evadere il pagamento dei tributi dovuti.

Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000)

La fattispecie punisce chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro cinquantamila.

Il fatto tipico è l'omessa presentazione della dichiarazione e conseguentemente il momento di consumazione del reato coincide con la scadenza del termine concesso al contribuente per presentare detta dichiarazione.

Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000)

L'integrazione della fattispecie si sostanzia nell'indicazione di crediti non spettanti alla Società portati a compensazione con debiti, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della rilevanza penale non è pertanto sufficiente il mancato versamento, ma occorre una operazione di compensazione di crediti non spettanti o inesistenti.

La Giurisprudenza³ di legittimità ha enunciato il principio di diritto secondo il quale, in base al combinato disposto degli artt. 10 quater D.lgs. 74/2000 e 17 D.lgs. 241/1997, il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti si configura sia in caso di compensazione orizzontale, concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa, sia in caso di compensazione verticale, riguardante crediti e debiti per tributi di natura omogenea.

Le nozioni rilevanti

Per una chiara comprensione delle disposizioni che precedono, di seguito la definizione delle proposizioni rilevante sopra richiamate:

- **“dichiarazione”**: è il documento contabile con il quale sono comunicate al Fisco le entrate ovvero il reddito ed effettuati i versamenti delle imposte nei casi previsti dalla legge;
- **“fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”**: le fatture o gli altri documenti con valenza probatoria di pari grado secondo le norme tributarie, tutti emessi a fronte di operazioni non effettuate anche solo parzialmente che riportano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura difforme da quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;

³ Cfr. sentenza numero 13149.2020, depositata il 28 aprile 2020, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione.

- **“mezzi fraudolenti”**: comportamenti tesi a rappresentare una realtà alterata realizzati in violazione di uno specifico obbligo giuridico che si possono sostanziare in condotte attive ovvero in omissioni;
- **“elementi attivi o passivi”**: componenti, espresse in cifra, che definiscono - in positivo o in negativo - il reddito o le basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta;
- **“imposta evasa”**: l'imposta non corrisposta anche solo parzialmente, consistente nella differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione al netto di tutti gli importi versati dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento dell'imposta medesima, prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine;
- **“operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente”**: (i) le operazioni non realmente eseguite o realizzate soltanto in parte (ii) le operazioni attribuire a soggetti diversi da quelli che le hanno effettivamente eseguite.

Tra i delitti previsti dal codice penale, in ambito nazionale e transnazionale, rilevano:

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Si configura qualora tre o più persone si associno allo scopo di commettere più delitti, anche finalizzati, in via esclusiva o concorrente, alla commissione di ecoreati, indipendentemente dalla loro commissione.

Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.)

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

In considerazione del loro peculiare ambito applicativo, si ritiene di poter escludere la sussistenza di rischi rilevanti legati al fatto che i reati di cui agli art. 416 ter c.p. (Scambio elettorale politico-mafioso), 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione) possano essere commessi da esponenti aziendali nell'interesse o a vantaggio della Società.

Rilevano invece le fattispecie di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p. (associazione per delinquere e associazioni di tipo mafioso anche straniera).

La condotta sanzionata dall'art. 416 c.p. è costituita dalla formazione e dalla permanenza, tra tre o più persone, di un vincolo associativo continuativo con

fine criminoso, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti. Non è necessaria un'organizzazione formale, con gerarchie interne e precisa distribuzione di cariche, né risulta rilevante l'esistenza di una complessa predisposizione di mezzi, essendo sufficiente la consapevolezza da parte di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare, con contributo causale, alla realizzazione del programma criminale.

Accanto alla necessità di un'organizzazione, se pure rudimentale, per la realizzazione della fattispecie la giurisprudenza ritiene che la partecipazione dell'associato sia caratterizzata dalla dinamicità e funzionalità del ruolo, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo «rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi»

Essendo un reato di pericolo, è sufficiente la costituzione dell'associazione ai fini della punibilità del delitto.

Il reato associativo si caratterizza quindi per tre elementi fondamentali:

- un vincolo associativo tendenzialmente permanente destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- l'indeterminatezza del programma criminoso, intendendosi per indeterminatezza la pluralità dei delitti programmati;
- l'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira.

Il reato di associazione per delinquere è dunque un reato a concorso necessario ma presenta differenze evidenti rispetto al concorso di persone nel reato.

L'accordo tra più soggetti di realizzare uno o più reati è un elemento comune alla fattispecie associativa ed a quella concorsuale, ma in tale ultima ipotesi esso deve pervenire alla concreta realizzazione del reato, quanto meno a livello di tentativo. Essendo infatti l'associazione per delinquere un reato di pericolo, è sufficiente la costituzione dell'associazione ai fini della punibilità del delitto. Diretta conseguenza di ciò è che l'associazione per delinquere è punibile per il solo fatto dell'accordo.

L'associazione per delinquere è di tipo mafioso (416-bis c.p) quando i suoi membri si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo, e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

Si precisa che in relazione al reato di cui all'art. 416-bis c.p., è configurabile il concorso cd. "esterno" nel reato in capo alla persona che, pur non essendo inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, sia a carattere continuativo che

occasionale, purché detto contributo abbia una rilevanza sostanziale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.

Per entrambe le fattispecie è necessario l'elemento soggettivo del dolo specifico, rappresentato dal fine di commettere delitti, attraverso i quali acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo di attività economiche, acquisire concessioni, autorizzazioni, appalti, e qualsiasi altro interesse e/o vantaggio per la Società.

I suddetti reati assumono rilevanza anche se commessi a livello transnazionale, ossia quando il reato coinvolga un gruppo criminale organizzato e, in alternativa:

- sia commesso in più di uno Stato;
- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La realizzazione dei citati reati può essere considerata correlata alla commissione di altre fattispecie di reato (c.d. reato fine), realizzate in forma associativa anziché singolarmente o in semplice concorso con altri. Ne consegue che, in linea di principio, i reati astrattamente configurabili descritti nella Parte Speciale potrebbero essere posti in essere anche in forma associativa.

Inoltre, attraverso lo strumento del reato associativo potrebbero essere commessi reati anche non espressamente previsti dal Decreto tra le fattispecie delittuose che autonomamente comportano la responsabilità amministrativa dell'Ente. Ci si riferisce in particolare ai reati tributari e a quelli in materia ambientale non espressamente rientranti nell'art. 25 *undecies* e 25 *quinquiesdecies*.

Tra i delitti previsti dal D.Lgs. 141/2024 rilevano:

Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. 141/2024)

La fattispecie punisce chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:

- introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;
- fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.

La medesima sanzione si applica al detentore di merci non unionali, nel caso in cui rifiuti o non sia in grado di dimostrarne la legittima provenienza.

Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. 141/2024)

La fattispecie si realizza in tutte le ipotesi in cui, nonostante la parte abbia presentato la dovuta dichiarazione, viene rilevata una differenza, dolosamente

voluta, con riguardo alla qualità, quantità, origine e valore delle merci o a ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti dovuti.

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. 141/2024)

La fattispecie punisce chiunque usi mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano.

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. 141/2024)

La fattispecie punisce chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti.

Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. 141/2024)

La fattispecie punisce chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. 141/2024)

La fattispecie punisce tre o più persone che si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico.

4.3 Protocolli standard di comportamento

Blufferies richiede a tutti i destinatari del Modello (dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti e partner commerciali) di conformarsi alle prescrizioni di legge, al Codice Etico di gruppo e ai protocolli, standard e specifici, volti alla prevenzione dei suddetti reati.

In particolare, qualsiasi rapporto con la P.A. e con i terzi deve essere instaurato e mantenuto sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

Di conseguenza, **è fatto espresso divieto** a carico dei destinatari del Modello di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino le fattispecie di reato descritte;
- porre in essere comportamenti che sono potenzialmente in grado di integrare le fattispecie di reato di cui sopra, pur non essendo di per sé illeciti;
- violare i principi e le regole dettati dal presente Modello e dal Codice Etico.

Più specificatamente è vietato:

- promettere o effettuare elargizioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- promettere o concedere altri vantaggi di qualsiasi natura (assunzioni, incentivazioni di carriera, esecuzione impropria di servizi, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. allo scopo di ottenere favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali;
- promettere o distribuire omaggi, regali, contributi o sponsorizzazioni di valore non modico volti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la società; "I regali offerti - salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato"
- effettuare spese di rappresentanza non giustificate e con finalità diversa dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- effettuare prestazioni o riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni (ad es. Consulenti e dei Partner) che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- effettuare pagamenti a soggetti diversi dalla controparte contrattuale;
- effettuare pagamenti e/o trasferimenti di denaro su conti correnti cifrati, anonimi o aperti presso istituti di credito privi di insediamento fisico;
- effettuare pagamenti nei confronti di soggetti che abbiano sede in paesi definiti "non cooperativi" secondo le indicazioni di Banca d'Italia;
- intestare fittiziamente la titolarità di conti correnti a terze parti per eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di

- contrabbando, ovvero di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- attribuire fittiziamente la disponibilità di denaro a terze parti per eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
 - rappresentare o trasmettere dati falsi, lacunosi o non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società per l'elaborazione e la rappresentazione del bilancio d'esercizio, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali;
 - esibire documenti/dati falsi o alterati ad organismi pubblici nazionali o comunitari, tali da indurre in errore e/o arrecare danno allo Stato o ad altro ente pubblico, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
 - destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti ovvero utilizzarli secondo modalità differenti rispetto a quanto previsto dalla normativa di riferimento;
 - destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
 - avvalersi di coloro che vantano rapporti privilegiati con funzionari e/o dirigenti della P.A. al fine di sfruttare la loro mediazione illecita verso soggetti pubblici.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre all'obbligo di attenersi alle procedure aziendali di riferimento, i soggetti aziendali coinvolti nella gestione del processo di gestione dei flussi monetari e finanziari, formazione del bilancio e adempimenti fiscali sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati, al rispetto di una serie di principi di comportamento, basati sull'assunto che la trasparenza e la correttezza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza delle informazioni di base per le relative registrazioni contabili.

In linea generale l'organizzazione aziendale garantisce il rispetto delle normative di settore ed il sistema di organizzazione per la gestione della materia in questione è improntato al rispetto dei requisiti di formalizzazione e chiarezza, nonché di segregazione delle funzioni tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.

Di conseguenza, per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali una adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole registrazione contabile;

- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- la ricostruzione accurata dell'operazione.

Nell'esecuzione di tali operazioni, occorre che sia garantito il rispetto dei principi di comportamento di seguito indicati:

- garantire il rispetto delle regole comportamentali previste nel Codice Etico, con particolare riguardo all'esigenza di assicurare che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- conoscere e rispettare il sistema di controllo interno (procedure aziendali, struttura gerarchico - funzionale organizzativa, ecc.);
- adottare comportamenti nel pieno rispetto della normativa di riferimento monitorandone costantemente l'evoluzione, nonché in coerenza con i principi espressi nel Codice Etico di Gruppo e nel presente Modello Organizzativo con particolare riferimento all'esigenza di assicurare che ogni operazione venga correttamente registrata, autorizzata e risulti tracciabile e verificabile *ex post* tramite adeguati supporti;
- osservare le prescrizioni imposte dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere (ad es. riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in danno ai creditori; formazione o aumenti fittizi del capitale sociale);
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- astenersi dal compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale prevista dalla legge, nonché la libera formazione della volontà assembleare;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile distorsione dei risultati economici/patrimoniali e finanziari conseguiti da Blufferies;

- improntare le attività ed i rapporti con le altre Società del Gruppo alla massima correttezza, integrità e trasparenza, così da garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali in generale ed, in particolare, in materia di selezione dei fornitori, di tenuta della contabilità aziendale e di redazione del bilancio di esercizio;
- non sottostare a richieste di qualsiasi tipo, e da chiunque provenienti, che siano contrarie alla legge, impegnandosi a darne tempestiva informazione al proprio superiore gerarchico e all'OdV;
- svolgere in termini di correttezza e trasparenza il processo di gestione delle operazioni comprese quelle straordinarie (es. vendita asset aziendali);
- garantire la veridicità dei dati predisposti nonché più in generale il rispetto della normativa fiscale-tributaria e delle istruzioni delle Autorità preposte in materia tributaria;
- assicurare una corretta tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali. Segnatamente, ai fini della completezza delle informazioni e della verificabilità ex post delle stesse, per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali una adeguata documentazione a supporto dell'attività svolta. La conservazione della documentazione deve inoltre essere effettuata con diligenza al fine di consentirne l'accessibilità da parte delle competenti Autorità in caso di verifica nonché da parte degli Organi di controllo interni;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- garantire il regolare funzionamento dei flussi finanziari e della contabilità;
- adottare comportamenti nel pieno rispetto della vigente normativa di riferimento in merito ai reati di contrabbando, monitorandone costantemente l'evoluzione;
- garantire il pieno rispetto dei principi espressi nel Codice Etico di Gruppo e delle previsioni e delle prescrizioni del presente Modello Organizzativo con particolare riferimento all'esigenza di svolgere le operazioni in termini di correttezza e trasparenza, di assicurare la tracciabilità delle operazioni e la conservazione della relativa documentazione, nonché di adempiere agli obblighi di informazione verso gli Organi interni e di verifica verso le Autorità competenti;
- assicurare, in caso di pagamenti a favore di soggetti terzi tramite bonifico bancario, il rispetto di tutti i passaggi autorizzativi relativi alla predisposizione, validazione ed emissione del mandato di pagamento, nonché della registrazione a sistema della relativa distinta;

- con riferimento alla gestione dei flussi finanziari in entrata, la Società non accetta pagamenti in titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.); in generale, ad esclusione dei pagamenti spiccioli per l'acquisto di singoli viaggi, Bluferries richiede che i pagamenti siano effettuati mediante bonifico bancario;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi di denaro di rilevante entità;
- per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, sono utilizzati esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- utilizzare, nel rispetto delle procedure aziendali, in modo appropriato e confacente agli scopi aziendali le carte di credito, le carte prepagate, e/o altri strumenti di pagamento della Società, avendo cura di custodire e proteggere i relativi dati;
- è fatto divieto di disporre o effettuare a qualunque tipo di pagamento mediante carte di credito o di pagamento senza averne la titolarità o in assenza di specifica autorizzazione del soggetto titolare, nonché utilizzare documentazione falsa o incompleta per giustificare le spese sostenute mediate strumenti di pagamento diversi dal contante.

Inoltre, è fatto divieto di:

- compiere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra specificate ovvero collaborare o dare causa alla relativa realizzazione;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé le fattispecie di reato sopra indicate, possano potenzialmente diventarle ovvero collaborare o dare causa alla realizzazione di tali propedeutici comportamenti;
- rappresentare o trasmettere dati falsi, lacunosi o non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società per l'elaborazione e la rappresentazione del bilancio d'esercizio, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente (es. occultamento di documenti o uso di mezzi fraudolenti) o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte di organismi di controllo interni.

Per quanto riguarda in particolare la redazione del bilancio, Bluferries si uniforma agli indirizzi di Gruppo ed opera in conformità alle procedure contabili della Capogruppo, individuando una struttura deputata alla redazione del bilancio e alla

contabilità e prevedendo la registrazione e trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema informatico che consente la tracciatura dei passaggi più sensibili e/o rilevanti e, quindi, l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema.

Sono inoltre previsti criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio consolidato e regolazioni Intercompany con le Società del Gruppo.

4.4 Misure di prevenzione

Con riferimento al processo in esame, va considerata la funzione preventiva esercitata dal Codice Etico, in particolare in merito a quanto riportato al paragrafo "Il nostro impegno verso gli stakeholder".

Tutti i destinatari del Modello hanno l'obbligo di rispettare le regole del Codice Etico adottato dal Gruppo e le procedure aziendali.

Nell'ambito delle attività sensibili rientranti nel processo di gestione dei flussi monetari e finanziari, formazione del bilancio e adempimenti fiscali, Blufferies ha individuato le specifiche misure preventive di seguito descritte:

- tutti i destinatari del Modello hanno l'obbligo di rispettare le regole del Codice Etico adottato dal Gruppo e le procedure aziendali;
- Blufferies S.r.l. coopera attivamente e pienamente con le Istituzioni Pubbliche/Autorità. I rapporti con enti pubblici di qualsiasi natura devono essere trasparenti e coerenti con le politiche aziendali e di Gruppo e devono essere intrattenuti dalle funzioni aziendali a ciò formalmente delegate. Tali rapporti non possono in nessun caso ed in alcun modo contemplare promesse o elargizioni in denaro o di altre utilità né concessioni di beni in natura per ottenere vantaggi o per influenzare impropriamente le decisioni di tali enti/autorità. Specularmente, è fatto divieto al personale di Blufferies S.r.l. di sollecitare, richiedere o accettare analoghe utilità;
- i rapporti con Istituzioni Pubbliche/Autorità devono ispirarsi alla più rigorosa osservanza dei principi di integrità, correttezza, trasparenza e tracciabilità e alla osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti applicabili;
- è fatto espresso divieto di Facilitation Payments ossia di corresponsione non dovuta o non ufficiale di somme di denaro di qualunque importo e/o l'attribuzione di altra utilità effettuata, direttamente o indirettamente a favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, allo scopo di velocizzare, favorire o assicurare l'effettuazione di prestazioni nell'ambito dei propri doveri (es. pagamenti per velocizzare operazioni doganali, ottenimento di documenti, permessi, licenze, rilascio di visti, erogazione di servizi di pubblica utilità ecc.). Tale divieto si estende all'accettazione di Facilitation Payments da parte di

- personale di Blufferies S.r.l. nell'ambito di attività in cui eventualmente rivesta la funzione di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
- Blufferies opera nel rispetto degli indirizzi di Gruppo e si è dotata di una procedura che individua ruoli e responsabilità per la gestione della tesoreria;
 - è obbligatorio identificare i ruoli e le responsabilità nel rispetto del principio di segregazione nelle fasi di autorizzazione, esecuzione e controllo in ordine alla:
 - o gestione della fatturazione e relativa registrazione;
 - o gestione dei pagamenti/note di credito;
 - o gestione degli acquisti di beni e servizi;
 - è obbligatorio identificare i ruoli e le responsabilità nel rispetto del principio di segregazione in ordine alla:
 - o gestione degli adempimenti fiscali e tributari;
 - o gestione del calcolo delle obbligazioni tributarie e dei relativi obblighi dichiarativi;
 - o gestione e tenuta delle scritture contabili e fiscali;
 - è necessario tracciare, in ogni caso, tutte le fasi di gestione dei flussi finanziari ed archiviare in maniera completa i relativi documenti giustificativi/contabili. In particolare, verso i fornitori di beni e servizi, prima di autorizzare il pagamento della relativa fattura, è necessario verificare l'effettiva e corretta esecuzione della prestazione richiesta;
 - è necessario tracciare ogni fase dei citati processi archiviando la relativa documentazione in maniera completa e puntuale tenendo evidenza dei termini entro i quali provvedere agli adempimenti fiscali-tributari;
 - ogni pagamento deve corrispondere esattamente a quanto indicato nel contratto ed è fatto espresso divieto di contabilizzare e registrare fatture per operazioni inesistenti, autorizzare pagamenti a fornitori per operazioni inesistenti o prive dell'evidenza dell'effettuazione della prestazione resa, nonché predisporre o comunque utilizzare documenti palesemente falsi;
 - ogni importo, effettivamente incassato, deve corrispondere a quanto fatturato, tenendo evidenza scritta di ogni pagamento ed archiviando tutti i documenti contabili nel rispetto dei principi di correttezza, precisione e completezza nella relativa tenuta;
 - in caso si proceda a pagamenti mediante mezzi diversi dal denaro contante, la Società si avvale esclusivamente di strumenti di pagamento di cui è titolare;
 - è necessario utilizzare in modo appropriato e consono le carte di credito, le carte prepagate, e/o altri strumenti di pagamento della Società, tenendo cura di conservare i relativi dati;

- è fatto espresso divieto di distruggere ovvero occultare (anche solo parzialmente) i documenti fiscali/contabili per i quali è previsto l'obbligo di conservazione, omettere ovvero fornire dati ed informazioni incompleti o non veritieri sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, nonché eludere obblighi dichiarativi, attestazioni o certificazioni di natura tributaria nei casi previsti dalla legge e non adempiere alle prescrizioni di legge in materia contabile e di redazione del bilancio;
- è assolutamente vietato porre in essere comportamenti idonei ad ostacolare - mediante l'occultamento di documenti o comunque l'uso di qualunque altro mezzo fraudolento - l'espletamento delle attività di controllo da parte degli Organi preposti ovvero lo svolgimento di verifiche ispettive o accertamenti da parte delle Autorità di settore, fiscali e/o giudiziarie;
- è prevista la predisposizione di un'informativa veritiera ad organismi pubblici ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi, finanziamenti (inclusi i finanziamenti pubblici europei) o agevolazioni (ad es. fiscali) e, in caso di ottenimento degli stessi, rendicontazione sul regolare utilizzo degli stessi
- la società ha provveduto a regolamentare le attività di gestione e vendita dei titoli di viaggio e i relativi processi finanziario e contabile, con particolare riferimento all'emissione dei titoli di viaggio e alla quadratura degli incassi di fine giornata;
- la Società si impegna a garantire:
 - o l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli, compatibilmente con l'organizzazione di una Società di dimensioni medio/piccole;
 - o la tracciatura contabile;
 - o le misure idonee ad assicurare la correttezza dei documenti contabili e delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto su di essi fondati;
 - o la custodia e conservazione di tutta la documentazione.

Blufferries garantisce:

- la definizione ed implementazione di attività di verifica specifica per i pagamenti e gli incassi ritenuti anomali per controparte, importo, tipologia, oggetto, frequenza o altri parametri;
- il divieto di accettare o eseguire gli ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili;
- la verifica della conformità di quanto fatturato e quanto incassato;
- la gestione degli adempimenti previsti in materia di compliance alla normativa contro il riciclaggio di denaro;

- il divieto generale all'utilizzo di flussi di denaro contante in uscita, salvo che per tipologie minime di spesa, ed in particolare per le operazioni di piccola cassa, laddove istituita, espressamente autorizzate dalla funzione aziendale deputata;
- possono essere effettuate per cassa esclusivamente pagamenti di modico importo quali marche da bollo, contravvenzioni, spese relative ad operazioni portuali e doganali anticipazioni/rimborsi di spese ai dipendenti per l'effettuazione di trasferte di lavoro o servizi fuori sede. Tutti i rimanenti pagamenti sono effettuati esclusivamente mediante movimenti di conto corrente bancario, preventivamente autorizzati dall'Amministratore Delegato;
- la previsione di limiti di importo / dotazione massima per la piccola cassa, anche in relazione al valore per singola transazione;
- l'obbligo di allegare i documenti giustificativi a fronte di ciascuna spesa effettuata tramite piccola cassa alla struttura deputata, che ne verifica la congruenza e procede alla registrazione contabile;
- l'identificazione del personale incaricato della gestione delle carte di credito, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità in accordo con la stratificazione dei poteri delegati;
- la definizione dei criteri di assegnazione delle carte di credito aziendali e le modalità di utilizzo delle stesse;
- la definizione delle modalità di rendicontazione delle spese sostenute da parte del titolare della carta di credito;
- la predisposizione di attività di monitoraggio e verifica della corretta rendicontazione delle spese sostenute tramite l'utilizzo della carta di credito aziendale;
- verifica delle operazioni di importazione e del relativo sdoganamento;
- documentabilità e tracciabilità di ciascuna operazione di importazione, nonché di tutte le dichiarazioni e la reportistica relativa alla gestione degli adempimenti fiscali, anche attraverso i sistemi informativi aziendali;
- scrupolosa e completa conservazione dei documenti di importazione (a titolo esemplificativo: "bolla doganale", fattura del fornitore e fattura dello spedizioniere doganale per i servizi resi);
- presenza di un prospetto di monitoraggio ex post che rappresenti i fatti rilevanti che caratterizzano la fiscalità del periodo e che permetta la ricostruibilità e la tracciabilità a posteriori delle operazioni per una corretta gestione contabile e anche al fine di assolvere agli eventuali adempimenti richiesti dall'Agenzia delle Dogane e dall'Amministrazione finanziaria in sede di ispezioni ed accertamenti;
- qualora le operazioni oggetto del presente protocollo siano date in outsourcing, è necessario prevedere, ove possibile in virtù della tipologia di contratto,

obblighi in capo al soggetto esterno che cura i rapporti doganali, affinché informi tempestivamente la Società di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente.

5. Gestione dei rapporti con gli organi di controllo

Come indicato in premessa alla Parte Speciale del Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo di Blufferies, il presente paragrafo è strutturato secondo una logica processo-centrica con la puntuale indicazione di:

- attività sensibili a rischio associate al processo in esame;
- reati di cui al Decreto ritenuti applicabili alla Società relativamente al processo sensibile in esame;
- protocolli standard di comportamento;
- misure di prevenzione idonee a mitigare i rischi-reato associati.

5.1 Attività a rischio nel processo connesso alla gestione dei flussi monetari e finanziari, formazione del bilancio e adempimenti fiscali

In relazione al citato processo, sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- Rapporti con gli organi di controllo e con autorità pubbliche di vigilanza

5.2 Reati rilevanti

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente rilevanti, nel contesto del presente processo, i seguenti reati di cui al Decreto 231/2001:

Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

La norma fa riferimento alla generica ipotesi di truffa (art. 640 c.p.), aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall'attività ingannatoria del reo ricade sullo Stato o su altro ente pubblico o sull'Unione europea.

La condotta consiste, sostanzialmente nell'indurre in errore mediante artifici e raggiri il soggetto pubblico, determinandolo a compiere un atto di disposizione patrimoniale che, in assenza dei predetti artifici e raggiri, non avrebbe compiuto.

Tra gli artifici e raggiri rientrano anche la menzogna su fatti o circostanze rappresentate dall'agente e il silenzio serbato dall'agente in ordine a fatti che ha l'obbligo giuridico di rendere noti, a condizione che le predette condotte siano tali da indurre in errore la controparte.

Per la consumazione del reato occorre che sussista, oltre a tale condotta, il conseguente profitto di qualcuno (chiunque esso sia, anche diverso dall'ingannatore) e il danno dello Stato o dell'ente pubblico o dell'unione Europea.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, consistente nella coscienza e

volontà di indurre taluno in errore e determinarlo a compiere un atto di disposizione patrimoniale tale da determinare all'agente un ingiusto profitto.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Questa fattispecie si contraddistingue per l'oggetto specifico dell'attività illecita (contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni di carattere pubblico).

La condotta è caratterizzata, rispetto a quella descritta nell'art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni pubbliche - da una particolare carica di artificiosità e di inganno nei confronti dell'ente erogatore (ad esempio, produzione di false bolle di accompagnamento o fatture per ottenere finanziamenti dalla Comunità Europea), mentre si distingue dal reato di malversazione (art. 316 bis c.p.) per l'irrilevanza della destinazione dei fondi procurati con frode.

L'attività fraudolenta si concretizza in una serie di eventi: l'induzione di altri in errore, il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte dell'ingannato, il conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell'agente o di un terzo con altrui danno.

Il reato si configura qualora, attraverso artifici o raggiri, il soggetto attivo ottenga l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui "il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità".

La differenza tra la concussione e corruzione risiede nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Soggetto attivo del reato è solamente il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, mediante abuso di qualità o poteri, costringe il soggetto privato a dare o promettere indebitamente denaro o altre utilità.

Ne consegue che, a differenza del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) il soggetto privato costretto alla dazione o alla promessa di dazione è considerato "persona offesa dal reato".

Tale fattispecie, pertanto, trova applicazione solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui i Destinatari del Modello operino in qualità di incaricati di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p.

Corruzione (artt. 318-319-320-321 c.p.)

Diversamente dal reato di concussione, caratterizzato dalla prevaricazione del

pubblico ufficiale nei confronti del privato, il reato di corruzione si caratterizza per il rapporto paritetico che intercorre tra il soggetto pubblico e il privato corruttore.

Il reato, dunque, sussiste sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo (effettiva dazione o promessa, per sé o per altri, di danaro o qualsiasi altra utilità), compia un atto dovuto (ad esempio, velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio, garantire l'illegittima aggiudicazione di una gara).

Nell'ipotesi dell'art. 318 c.p. (corruzione impropria alias "corruzione per l'esercizio della funzione"), il pubblico ufficiale si accorda illecitamente con il dipendente per compiere un atto conforme ai doveri del suo ufficio. Il reato in esame può essere commesso, oltre che dal pubblico ufficiale, anche dall'incaricato di un pubblico servizio⁴.

La mancata individuazione dell'atto dell'ufficio che il pubblico ufficiale ha compiuto, non fa venir meno il delitto in esame ove, comunque, venga accertato che la consegna del denaro venne effettuata in ragione delle funzioni esercitate dal pubblico ufficiale e per retribuirne i favori.

L'ipotesi dell'art. 319 c.p. di corruzione "per atto contrario ai doveri d'ufficio" (corruzione propria) si differenzia dalla fattispecie precedente in quanto la violazione da parte del pubblico ufficiale del principio di correttezza e del dovere di imparzialità colpisce direttamente l'atto che non realizza la finalità pubblica ad esso sottesa e viene compiuto ad uso privato.

L'ipotesi dell'art. 319 ter c.p. si configura nel caso in cui taluno offra o prometta denaro od altra utilità ad un pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere od altro funzionario) per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

L'art. 320 estende l'applicazione delle disposizioni degli artt. 318 e 319 anche all'incaricato di pubblico servizio.

L'art. 321 ter contempla il caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziale sia svolta in modo imparziale.

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che

⁴ Dalla nozione di Pubblica Amministrazione degli artt. 357 e 358 c.p., si deduce che sono qualificabili come pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio tutti coloro che – legati o meno da un rapporto di dipendenza con la P.A. – svolgono un'attività regolata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi. Va aggiunto che, a norma dell'art. 322 bis c.p., si considerano equiparati coloro che svolgano funzioni analoghe a quelle indicate nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

ha in parte innovato e modificato i delitti dei pubblici ufficiali nei confronti della pubblica amministrazione, operando anche un aumento delle pene edittali, ha aggiunto al codice penale l'articolo 319 quater e ha disposto l'applicazione degli articoli 318 c.p. e 319 c.p. anche all'incarico di un pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ma il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) rifiuta l'offerta o la promessa illecitamente avanzatagli. Il reato in oggetto si configura anche nel caso in cui l'offerta o la promessa sia fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui un qualunque soggetto, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita. Per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. Risulta ulteriormente sanzionato chi indebitamente dà o promette denaro o altre utilità economiche.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Il reato in analisi, introdotto dalla Legge 190/2012 e originariamente non previsto come reato presupposto della responsabilità dell'Ente, è stato inserito nel catalogo dei reati di cui al D.lgs. 231/2001 dalla 9 gennaio 2019, n. 3 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di

prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” ed è stato modificato dalla Legge n.114/2024 recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare”.

In particolare, all’esito dell’intervento legislativo di cui sopra, l’attuale fattispecie punisce solamente il traffico di influenze esistenti escludendo, a differenza della precedente versione, la punibilità nelle ipotesi di influenze “millantate”, reintroducendo il carattere della patrimonialità del vantaggio dato o promesso che dovrà quindi avere necessariamente natura “economica”. Inoltre, la nuova previsione ha mantenuto la rilevanza penale del traffico di influenze c.d. gratuito, anche quando sia volto al mero esercizio delle funzioni o poteri del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Non è quindi necessario che quanto promesso o dato dal “committente” al “mediatore” per remunerare il pubblico agente sia rivolto al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio od all’omissione o il ritardo di un atto del suo ufficio (tale caso è previsto come ipotesi aggravata del reato in esame). La fattispecie prevede la punibilità sia del soggetto “committente” sia del “mediatore”, prevedendo, peraltro, una circostanza aggravante nel caso in cui il “mediatore” rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all’articolo 322-bis.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

La fattispecie prevista dall’art. 319-quater c.p. si realizza quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce qualcuno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità.

Come il reato di concussione (art. 317 c.p.), il reato in esame può essere commesso sia dal Pubblico Ufficiale che dall’incaricato di pubblico servizio.

A differenza del reato di concussione (nel quale il soggetto privato è considerato “persona offesa dal reato”) nel reato in esame, il soggetto privato che dà o promette denaro o altre utilità è considerato quale “soggetto attivo” e soggiace alle pene previste dal comma 2° dell’art. 319 quater c.p.

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.)

Tale fattispecie si realizza quando “il pubblico ufficiale” o “l’incaricato di un pubblico servizio” destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità denaro o altra cosa mobile di cui ha il possesso o la disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio per procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale.

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli artt. 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma si applicano anche a membri degli organi dell'Unione europea, nonché ai funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari dell'intera struttura amministrativa comunitaria e alle persone comandate presso l'Unione europea con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche:

- alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio;
- ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti delle Corti penali internazionali, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, nonché ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle di pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Ciò premesso, va detto che l'art. 322-bis c.p. prevede altresì – e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati – che le fattispecie previste dagli artt. 319-quater, secondo comma, 321 e 322 c.p. (cioè attività corruttive) si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: (i) ai membri della Commissione dell'Unione europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti dell'Unione europea (ii) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali (art. 322-bis c.p.).

False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621 bis c.c.)

Il reato si configura nei casi in cui, fuori dai casi di false comunicazioni sociali delle società quotate previsti dall'art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, consapevolmente espongano fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero o omettano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Il reato si configura anche nel caso in cui le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Il reato di cui all'art. 2621 bis si configura nei casi in cui, salvo che costituiscano più grave reato, i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Rispondono del reato gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscano o comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali (quale, in particolare, il Collegio sindacale) o alle società di revisione procurando un danno ai soci.

Se la condotta illecita ha causato un danno ai soci, si applica una sanzione di natura penale; in caso contrario la sanzione a carico dell'agente sarà unicamente amministrativa.

È prevista la procedibilità a querela di parte.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato punisce il fatto di chiunque riesca a determinare la maggioranza in assemblea, con atti simulati o con la frode, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La condotta illecita si perfeziona con la formazione irregolare di una maggioranza che altrimenti non si sarebbe avuta, attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Si tratta di un reato che può essere commesso dagli amministratori, dai direttori generali o dai liquidatori di società sottoposte per legge alla vigilanza di autorità

pubbliche o tenute ad obblighi nei loro confronti riconducibile a due fattispecie delittuose distinte: la prima centrata sul falso commesso al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza; la seconda sulla realizzazione intenzionale dell'evento di ostacolo attraverso una condotta che può essere sia attiva, sia omissiva.

È necessario che sussista nell'attore la consapevolezza di ostacolare con la propria condotta le funzioni degli organismi di vigilanza (dolo generico).

Corruzione tra privati (artt. 2635 c.c. c. 3)

Il reato punisce chi, anche per interposta persona, dà o promette denaro o altra utilità non dovuti ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori affinché compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà; viene inoltre punito anche chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone precedentemente indicate. La casistica riguarderà prevalentemente la Società cui appartiene il soggetto corruttore, ma la dottrina non esclude che la Società del corrotto possa avere un vantaggio in termini di fidelizzazione delle Società corruttrici.

La fattispecie è stata inserita alla lettera *s-bis* dell'art 25-*ter* del D.lgs. 231/2001 dalla legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione".

Il reato è procedibile anche d'ufficio, qualora dal fatto illecito derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni e servizi (ovvero nel caso in cui siano poste in essere attività che abbiano il fine di "impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza", ex art. 2 della L. 287/90).

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

L'ipotesi riguarda la condotta di colui che offre o promette denaro o altra utilità non dovuti, o quella di colui che sollecita per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, qualora l'offerta/promessa o la sollecitazione non siano accettate.

Tra i delitti previsti dal codice penale, in ambito nazionale e transnazionale, rilevano:

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Si configura qualora tre o più persone si associno allo scopo di commettere più delitti, anche finalizzati, in via esclusiva o concorrente, alla commissione di ecreati, indipendentemente dalla loro commissione.

Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.)

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

5.3 Protocolli standard di comportamento

Blufferies richiede a tutti i destinatari del Modello (dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti e partner commerciali) di conformarsi alle prescrizioni di legge, al Codice Etico di gruppo e ai protocolli, standard e specifici, volti alla prevenzione dei suddetti reati.

I soggetti aziendali coinvolti nella gestione del processo di gestione dei rapporti con gli organi di controllo sono tenuti a:

- assicurare una corretta tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali. Segnatamente, ai fini della completezza delle informazioni e della verificabilità ex post delle stesse, per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali una adeguata documentazione a supporto dell'attività svolta. La conservazione della documentazione deve inoltre essere effettuata con diligenza al fine di consentirne l'accessibilità da parte delle competenti Autorità in caso di verifica nonché da parte degli Organi di controllo interni.
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale prevista dalla legge, nonché la libera formazione della volontà assembleare;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, non ostacolandone l'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezione;
- porre in essere comportamenti che non impediscano materialmente (es. occultamento di documenti o uso di mezzi fraudolenti) o che comunque non ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte di organismi di controllo interni;
- astenersi dal porre in essere azioni dilatorie od ostruzionistiche (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, ritardi nella messa a disposizione dei documenti) al fine di ostacolare, rallentare o fuorviare le attività di vigilanza e controllo svolte dai soggetti a ciò preposti;
- fornire la massima collaborazione nello svolgimento di eventuali indagini e iniziative da parte degli organi sociali o da qualsiasi organo ispettivo, finalizzate a rilevare e combattere condotte illecite in relazione alle ipotesi del reato associativo considerato;
- non sottostare a richieste di qualsiasi tipo, e da chiunque provenienti, che siano contrarie alla legge, impegnandosi a darne tempestiva informazione al proprio superiore gerarchico e all'OdV.

5.4 Misure di prevenzione

Nell'ambito del processo sensibile summenzionato Bluferries ha individuato le specifiche misure preventive di seguito descritte. In particolare, è necessario:

- tracciare ogni fase dei citati processi archiviando la relativa documentazione in maniera completa e puntuale tenendo evidenza dei termini entro i quali provvedere agli adempimenti fiscali-tributari;
- a fini preventivi è fatto espresso divieto di distruggere ovvero occultare (anche solo parzialmente) i documenti fiscali/contabili per i quali è previsto l'obbligo di conservazione, omettere ovvero fornire dati ed informazioni incompleti o non veritieri sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, nonché eludere obblighi dichiarativi, attestazioni o certificazioni di natura tributaria nei casi previsti dalla legge e non adempiere alle prescrizioni di legge in materia contabile e di redazione del bilancio;
- è inoltre assolutamente vietato porre in essere comportamenti idonei ad ostacolare - mediante l'occultamento di documenti o comunque l'uso di qualunque altro mezzo fraudolento - l'espletamento delle attività di controllo da parte degli Organi preposti ovvero lo svolgimento di verifiche ispettive o accertamenti da parte delle Autorità di settore, fiscali e/o giudiziarie;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale prevista dalla legge, nonché la libera formazione della volontà assembleare;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, non ostacolandone l'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezione;
- al Collegio Sindacale sono trasmessi anticipatamente i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del consiglio di amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge.

6. Commerciale e marketing

Come indicato in premessa alla Parte Speciale del Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo di Blufferies, il presente paragrafo è strutturato secondo una logica processo-centrica con la puntuale indicazione di:

- attività sensibili a rischio associate al processo in esame;
- reati di cui al Decreto ritenuti applicabili alla Società relativamente al processo sensibile in esame;
- protocolli standard di comportamento;
- misure di prevenzione idonee a mitigare i rischi-reato associati.

6.1 Attività a rischio nel processo connesso alla gestione dei rapporti con gli organi di controllo

In relazione al citato processo, sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- commercializzazione dei servizi di traghettamento mezzi gommati (pesante / leggero) e trasporto ferro-cisterne nei confronti di clienti privati e pubblici, con riferimento alle attività di:
 - o definizione delle politiche commerciali;
 - o gestione delle attività di negoziazione (dirette / tramite agenzia);
 - o stipula di contratti / convenzioni;
 - o gestione biglietteria occasionale (fisica / on-line);
- utilizzo di immagini, video o testi tutelati dal diritto d'autore nell'ambito dell'attività di comunicazione e marketing (e.g., sito web / stampati e materiale di comunicazione in senso lato)

6.2 Reati rilevanti

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente rilevanti, nel contesto del presente processo, i seguenti reati di cui al Decreto 231/2001:

Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

La norma fa riferimento alla generica ipotesi di truffa (art. 640 c.p.), aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall'attività ingannatoria del reo ricade sullo Stato o su altro ente pubblico o sull'Unione europea.

La condotta consiste, sostanzialmente nell'indurre in errore mediante artifici e raggiri il soggetto pubblico, determinandolo a compiere un atto di disposizione

patrimoniale che, in assenza dei predetti artifici e raggiri, non avrebbe compiuto.

Tra gli artifici e raggiri rientrano anche la menzogna su fatti o circostanze rappresentate dall'agente e il silenzio serbato dall'agente in ordine a fatti che ha l'obbligo giuridico di rendere noti, a condizione che le predette condotte siano tali da indurre in errore la controparte.

Per la consumazione del reato occorre che sussista, oltre a tale condotta, il conseguente profitto di qualcuno (chiunque esso sia, anche diverso dall'ingannatore) e il danno dello Stato o dell'ente pubblico o dell'unione Europea.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di indurre taluno in errore e determinarlo a compiere un atto di disposizione patrimoniale tale da determinare all'agente un ingiusto profitto.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Questa fattispecie si contraddistingue per l'oggetto specifico dell'attività illecita (contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni di carattere pubblico).

La condotta è caratterizzata, rispetto a quella descritta nell'art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni pubbliche - da una particolare carica di artificiosità e di inganno nei confronti dell'ente erogatore (ad esempio, produzione di false bolle di accompagnamento o fatture per ottenere finanziamenti dalla Comunità Europea), mentre si distingue dal reato di malversazione (art. 316 bis c.p.) per l'irrilevanza della destinazione dei fondi procurati con frode.

L'attività fraudolenta si concretizza in una serie di eventi: l'induzione di altri in errore, il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte dell'ingannato, il conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell'agente o di un terzo con altrui danno.

Il reato si configura qualora, attraverso artifici o raggiri, il soggetto attivo ottenga l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui "il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità".

La differenza tra la concussione e corruzione risiede nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Soggetto attivo del reato è solamente il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, mediante abuso di qualità o poteri, costringe il soggetto

privato a dare o promettere indebitamente denaro o altre utilità.

Ne consegue che, a differenza del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) il soggetto privato costretto alla dazione o alla promessa di dazione è considerato “persona offesa dal reato”.

Tale fattispecie, pertanto, trova applicazione solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui i Destinatari del Modello operino in qualità di incaricati di pubblico servizio ai sensi dell’art. 358 c.p.

Corruzione (artt. 318-319-320-321 c.p.)

Diversamente dal reato di concussione, caratterizzato dalla prevaricazione del pubblico ufficiale nei confronti del privato, il reato di corruzione si caratterizza per il rapporto paritetico che intercorre tra il soggetto pubblico e il privato corruttore.

Il reato, dunque, sussiste sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo (effettiva dazione o promessa, per sé o per altri, di danaro o qualsiasi altra utilità), compia un atto dovuto (ad esempio, velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio, garantire l’illegittima aggiudicazione di una gara).

Nell’ipotesi dell’art. 318 c.p. (corruzione impropria alias “corruzione per l’esercizio della funzione”), il pubblico ufficiale si accorda illecitamente con il dipendente per compiere un atto conforme ai doveri del suo ufficio. Il reato in esame può essere commesso, oltre che dal pubblico ufficiale, anche dall’incaricato di un pubblico servizio⁵.

La mancata individuazione dell’atto dell’ufficio che il pubblico ufficiale ha compiuto, non fa venir meno il delitto in esame ove, comunque, venga accertato che la consegna del denaro venne effettuata in ragione delle funzioni esercitate dal pubblico ufficiale e per retribuirne i favori.

L’ipotesi dell’art. 319 c.p. di corruzione “per atto contrario ai doveri d’ufficio” (corruzione propria) si differenzia dalla fattispecie precedente in quanto la violazione da parte del pubblico ufficiale del principio di correttezza e del dovere di imparzialità colpisce direttamente l’atto che non realizza la finalità pubblica ad esso sottesa e viene compiuto ad uso privato.

L’ipotesi dell’art. 319 ter c.p. si configura nel caso in cui taluno offra o prometta denaro od altra utilità ad un pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere od altro funzionario) per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o

⁵ Dalla nozione di Pubblica Amministrazione degli artt. 357 e 358 c.p., si deduce che sono qualificabili come pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio tutti coloro che – legati o meno da un rapporto di dipendenza con la P.A. – svolgono un’attività regolata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi. Va aggiunto che, a norma dell’art. 322 bis c.p., si considerano equiparati coloro che svolgano funzioni analoghe a quelle indicate nell’ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell’Unione europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

amministrativo.

L'art. 320 estende l'applicazione delle disposizioni degli artt. 318 e 319 anche all'incaricato di pubblico servizio.

L'art. 321 ter contempla il caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziale sia svolta in modo imparziale.

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha in parte innovato e modificato i delitti dei pubblici ufficiali nei confronti della pubblica amministrazione, operando anche un aumento delle pene edittali, ha aggiunto al codice penale l'articolo 319 quater e ha disposto l'applicazione degli articoli 318 c.p. e 319 c.p. anche all'incarico di un pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ma il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) rifiuta l'offerta o la promessa illecitamente avanzatagli. Il reato in oggetto si configura anche nel caso in cui l'offerta o la promessa sia fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui un qualunque soggetto, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita. Per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. Risulta ulteriormente sanzionato chi indebitamente dà o promette denaro o altre utilità economiche.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Il reato in analisi, introdotto dalla Legge 190/2012 e originariamente non previsto come reato presupposto della responsabilità dell'Ente, è stato inserito nel catalogo dei reati di cui al D.lgs. 231/2001 dalla 9 gennaio 2019, n. 3 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" ed è stato modificato dalla Legge n.114/2024 recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare".

In particolare, all'esito dell'intervento legislativo di cui sopra, l'attuale fattispecie punisce solamente il traffico di influenze esistenti escludendo, a differenza della precedente versione, la punibilità nelle ipotesi di influenze "millantate", reintroducendo il carattere della patrimonialità del vantaggio dato o promesso che dovrà quindi avere necessariamente natura "economica". Inoltre, la nuova previsione ha mantenuto la rilevanza penale del traffico di influenze c.d. gratuito, anche quando sia volto al mero esercizio delle funzioni o poteri del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Non è quindi necessario che quanto promesso o dato dal "committente" al "mediatore" per remunerare il pubblico agente sia rivolto al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio od all'omissione o il ritardo di un atto del suo ufficio (tale caso è previsto come ipotesi aggravata del reato in esame). La fattispecie prevede la punibilità sia del soggetto "committente" sia del "mediatore", prevedendo, peraltro, una circostanza aggravante nel caso in cui il "mediatore" rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

La fattispecie prevista dall'art. 319-quater c.p. si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce qualcuno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità.

Come il reato di concussione (art. 317 c.p.), il reato in esame può essere commesso sia dal Pubblico Ufficiale che dall'incaricato di pubblico servizio.

A differenza del reato di concussione (nel quale il soggetto privato è considerato

“persona offesa dal reato”) nel reato in esame, il soggetto privato che dà o promette denaro o altre utilità è considerato quale “soggetto attivo” e soggiace alle pene previste dal comma 2° dell’art. 319 quater c.p.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il reato viene commesso attraverso l’esecuzione fraudolenta dei contratti⁶ di fornitura conclusi con lo Stato o con un altro ente pubblico ovvero con una impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità. Gli inadempimenti si sostanziano in genere nella realizzazione di una prestazione diversa per caratteristiche/modalità rispetto a quella pattuita ovvero affetta da vizi/difetti. La frode si realizza al fine di ottenere un risparmio di costi e/o di incrementare i ricavi. Potrebbe ipotizzarsi come astrattamente possibile che la Società, al fine di conseguire un vantaggio ingiusto, con malafede faccia apparire la propria prestazione conforme agli obblighi assunti.

Il responsabile del reato, ad avviso della Giurisprudenza, è da individuarsi non solo in colui che è contrattualmente obbligato alla fornitura, bensì anche in colui il quale, pur non essendo parte del contratto di fornitura, abbia assunto l’obbligo di darne esecuzione, anche parzialmente (ad esempio: chi si sia obbligato a trasportare e a consegnare all’ente pubblico la merce oggetto di un contratto stipulato tra questi ed un terzo).

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.)

Tale fattispecie di realizza quando “il pubblico ufficiale” o “l’incaricato di un pubblico servizio” destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità denaro o altra cosa mobile di cui ha il possesso o la disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio per procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale.

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli artt. 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma si applicano anche a membri degli organi dell’Unione europea, nonché ai funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari

⁶ Per contratto di fornitura non si intende uno specifico tipo di contratto, ma, in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi.

dell'intera struttura amministrativa comunitaria e alle persone comandate presso l'Unione europea con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche:

- alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio;
- ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti delle Corti penali internazionali, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, nonché ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle di pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Ciò premesso, va detto che l'art. 322-bis c.p. prevede altresì – e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati – che le fattispecie previste dagli artt. 319-quater, secondo comma, 321 e 322 c.p. (cioè attività corruttive) si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: (i) ai membri della Commissione dell'Unione europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti dell'Unione europea (ii) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali (art. 322-bis c.p.).

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

La condotta consiste nell'adoperare violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

È punito chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. Costituisce aggravante il fatto che gli atti di concorrenza riguardino un'attività

finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Si tratta di un'incriminazione che si muove in un'ottica di tutela dell'iniziativa economica lecita da forme di aggressione perpetrate dalla criminalità organizzata che, soprattutto in ambienti "ad alta densità mafiosa", tende sempre più ad inserirsi nel circuito dell'economia lecita. Tuttavia, la mancanza nella norma di qualsiasi riferimento ai fatti di criminalità organizzata, presuppone, comunque, la rilevanza a livello penale delle condotte poste in essere da imprenditori non legati a sodalizi criminali.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

È il reato commesso da chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

Parimenti, è punito colui che, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo o segni di riconoscimento

Tra le condotte che rientrano nella fattispecie si ritengono rilevanti le seguenti condotte:

- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.).

Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)

Commette il reato chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.

Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)

Commette il reato chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso.

Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)

Commette il reato chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)

Commette il reato chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater 518-quinquies 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)

Commette il reato chiunque trasferisce all'estero beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione ai sensi di legge la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)

Commette il reato chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

6.3 Protocolli standard di comportamento

Bluferries richiede a tutti i destinatari del Modello (dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti e partner commerciali) di conformarsi alle prescrizioni di legge, al Codice Etico di gruppo e ai protocolli, standard e specifici, volti alla prevenzione dei suddetti reati.

Di conseguenza, **è fatto espresso divieto** a carico dei destinatari del Modello di:

- promettere o effettuare elargizioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- promettere o concedere altri vantaggi di qualsiasi natura (assunzioni, incentivazioni di carriera, esecuzione impropria di servizi, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. allo scopo di ottenere favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali;
- avvalersi di coloro che vantino rapporti privilegiati con funzionari e/o dirigenti della P.A. al fine di sfruttare la loro mediazione illecita verso soggetti pubblici;
- porre in essere qualunque comportamento volto, in qualsivoglia forma, ad infrangere le regole che presidiano il regolare esercizio del commercio e la leale gestione degli affari;
- avvalersi direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l'altrui azienda;
- trasmettere informazioni menzognere in danno di terzi potenziali concorrenti;
- utilizzare e, in particolare, diffondere opere di terzi tutelate dal diritto d'autore in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari per lo sfruttamento economico delle stesse nonché in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi;
- riprodurre, nei documenti della Società, immagini, contenuti, oggetti protetti dal diritto d'autore senza averne pagato i relativi diritti o averne comunque concordato l'uso con i legittimi proprietari;
- riprodurre contenuti, supporti nonché banche dati sottoposti a licenza d'uso, violandone i limiti di utilizzo ivi declinati.

Con particolare riferimento all'attività di vendita dei titoli di viaggio, Bluferries richiama dipendenti, partner, collaboratori e chiunque operi per conto di Bluferries ad osservare le seguenti indicazioni comportamentali:

- è fatto divieto a chiunque operi per conto di Bluferries di detenere, spendere o comunque mettere in circolazione monete, banconote, valori di bollo e carta filigranata false, anche se ricevute in buona fede;

- gli incaricati della gestione di denaro e valori, che operano per conto di Blufferies, devono effettuare il controllo delle monete, banconote e valori di bollo trattati e provvedere all'immediato ritiro dalla circolazione degli stessi, in caso sospetta falsità; qualora ricevano banconote o monete ritenute contraffatte o alterate, hanno l'obbligo di informare senza ritardo il proprio superiore, affinché provveda alle opportune denunce
- è fatto in ogni caso divieto di contravvenire a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ritiro dalla circolazione e trasmissione alla Banca d'Italia di banconote sospette di falsità;
- è fatto divieto di disporre o effettuare a qualunque tipo di pagamento mediante carte di credito o di pagamento senza averne la titolarità o in assenza di specifica autorizzazione del soggetto titolare, nonché utilizzare documentazione falsa o incompleta per giustificare le spese sostenute mediate strumenti di pagamento diversi dal contante.

Con riferimento ai delitti contro il patrimonio culturale, è fatto divieto di:

- appropriarsi di beni culturali altrui;
- ricevere, occultare o, comunque, intromettersi nel fare acquistare ricevere od occultare beni culturali, oppure sostituirli, trasferirli o compiere in relazione ad essi operazioni in modo da ostacolarne la provenienza;
- distruggere, disperdere, deteriorare o rendere in tutto o in parte inservibili o non fruibili, deturpare o imbrattare beni culturali o paesaggistici propri o altrui, o comunque destinarli a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

È inoltre richiesto che qualsiasi attività che comporti l'eventualità di incorrere in beni di interesse culturale sia gestita tenendo in considerazione tale possibilità e opportunamente regolamentando tale ipotesi, nell'ottica di tutelare detti beni.

6.4 Misure di prevenzione

Il trasporto marittimo non rientra tra le attività espressamente indicate come rientranti nei c.d. settori speciali di cui all'art. 210 del D. Lgs n. 163/2006 e la Società opera sul mercato in regime di libera concorrenza"; pertanto non è tenuta ad applicare le norme previste dal "Codice Appalti". Tuttavia, Bluferries, per garantire condizioni eque e non discriminatorie ai propri fornitori, applica le Disposizioni di Gruppo vigenti per lo svolgimento delle attività negoziali.

Nell'ambito delle attività sensibili rientranti nel processo commerciale e Marketing, Bluferries ha individuato le specifiche misure preventive di seguito descritte:

- gestione delle trattative commerciali e relativa gestione con i clienti demandata ad una specifica area diversa da quella che provvede alla definizione dell'offerta commerciale e stipula dei Contratti;
- determinazione delle tariffe (definizione e aggiornamento), su proposta del Responsabile dell'Area Commerciale, previa approvazione dell'Amministratore Delegato
- con particolare riferimento al reato di frode nelle pubbliche forniture che può verosimilmente riguardare l'attività contrattuale con la P.A., nell'ambito della commercializzazione e gestione dei servizi di traghettamento, oltre a rinviare ai sopra citati presidi di controllo, Bluferries si è impegnata a garantire che i servizi siano idonei e qualitativamente in linea con le obbligazioni contrattualmente assunte e sempre all'altezza delle innovazioni di settore, assicurando il massimo grado di efficacia anche attraverso l'elaborazione, l'aggiornamento e la diffusione della Carta dei Servizi nella quale sono individuati gli standard economico/gestionali, di quantità e qualità della propria prestazione in attuazione della normativa vigente impegnandosi al relativo costante e completo rispetto;
- con riferimento alla gestione dei flussi finanziari in entrata, la Società non accetta pagamenti in titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.); in generale, ad esclusione dei pagamenti spiccioli per l'acquisto di singoli viaggi, Bluferries richiede che i pagamenti siano effettuati mediante bonifico bancario;

La società ha inoltre provveduto a regolamentare le attività di gestione e vendita dei titoli di viaggio e i relativi processi finanziario e contabile, con particolare riferimento all'emissione dei titoli di viaggio e alla quadratura degli incassi di fine giornata. Inoltre:

- in caso di pagamento tramite carta di credito / debito o sistema informatico (es. Paypal, Klarna, ecc.), sono previste modalità per garantire la riservatezza e l'integrità dei dati relativi agli strumenti di pagamento

utilizzati dai clienti, con trasmissione diretta dei dati immessi da questi ultimi al gateway dell'istituto finanziario selezionato dalla Società, senza transito / visibilità nell'ambito dei sistemi aziendali ed autenticazione a cura del gestore del metodo di pagamento (es. Nexi);

- svolgimento, da parte dei soggetti aziendali preposti, di uno scrupoloso controllo sui valori ricevuti, al fine di individuare, ove presente, quelli sospetti di falsità, con tempestiva segnalazione al responsabile individuato di qualunque tentativo di messa in circolazione di banconote o valori sospetti di falsità da parte della clientela o di terzi del quale il soggetto sia venuto a conoscenza.

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-septiesdecies e duodevicies del D.Lgs. 231/2001, è previsto l'inserimento di clausole all'interno delle condizioni generali dei contratti con cui il Cliente manleva Bluferries da qualunque responsabilità derivante da:

- dichiarazioni non veritiere del Cliente;
- violazioni della normativa da parte del Cliente;
- discrepanze tra quanto dichiarato dal Cliente e quanto realmente trasportato.

In caso di inosservanza sarà facoltà di Bluferries risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni.

7. Gestione degli approvvigionamenti

Come indicato in premessa alla Parte Speciale del Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo di Blufferies, il presente paragrafo è strutturato secondo una logica processo-centrica con la puntuale indicazione di:

- attività sensibili a rischio associate al processo in esame;
- reati di cui al Decreto ritenuti applicabili alla Società relativamente al processo sensibile in esame;
- protocolli standard di comportamento;
- misure di prevenzione idonee a mitigare i rischi-reato associati.

7.1 Attività a rischio nel processo connesso alla gestione degli approvvigionamenti

In relazione al citato processo, sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- gestione degli approvvigionamenti di beni, servizi, consulenze e dei rapporti con i subappaltatori, con particolare riferimento:
 - o all'affidamento a terzi delle attività di agenzia, back office e biglietteria;
 - o agli acquisti non direttamente legati all'attività di traghettamento;
- attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera (es. affidamento di appalti e subappalti):
 - o gestione dei rapporti con i fornitori che utilizzano manodopera con riferimento all'osservanza degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro, condizioni igienico sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza, lavoratori stranieri, etc.

7.2 Reati rilevanti

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente rilevanti, nel contesto del presente processo, i seguenti reati di cui al Decreto 231/2001:

Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

La norma fa riferimento alla generica ipotesi di truffa (art. 640 c.p.), aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall'attività ingannatoria del reo ricade sullo Stato o su altro ente pubblico o sull'Unione europea.

La condotta consiste, sostanzialmente nell'indurre in errore mediante artifici e raggiri il soggetto pubblico, determinandolo a compiere un atto di disposizione patrimoniale che, in assenza dei predetti artifici e raggiri, non avrebbe compiuto.

Tra gli artifici e raggiri rientrano anche la menzogna su fatti o circostanze rappresentate dall'agente e il silenzio serbato dall'agente in ordine a fatti che ha l'obbligo giuridico di rendere noti, a condizione che le predette condotte siano tali da indurre in errore la controparte.

Per la consumazione del reato occorre che sussista, oltre a tale condotta, il conseguente profitto di qualcuno (chiunque esso sia, anche diverso dall'ingannatore) e il danno dello Stato o dell'ente pubblico o dell'unione Europea.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di indurre taluno in errore e determinarlo a compiere un atto di disposizione patrimoniale tale da determinare all'agente un ingiusto profitto.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Questa fattispecie si contraddistingue per l'oggetto specifico dell'attività illecita (contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni di carattere pubblico).

La condotta è caratterizzata, rispetto a quella descritta nell'art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni pubbliche - da una particolare carica di artificiosità e di inganno nei confronti dell'ente erogatore (ad esempio, produzione di false bolle di accompagnamento o fatture per ottenere finanziamenti dalla Comunità Europea), mentre si distingue dal reato di malversazione (art. 316 bis c.p.) per l'irrilevanza della destinazione dei fondi procurati con frode.

L'attività fraudolenta si concretizza in una serie di eventi: l'induzione di altri in errore, il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte dell'ingannato, il conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell'agente o di un terzo con altrui danno.

Il reato si configura qualora, attraverso artifici o raggiri, il soggetto attivo ottenga l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste.

Si sottolinea come la fattispecie si considera integrata non solamente nell'ipotesi

in cui le somme ricevute vengano utilizzate per uno scopo diverso rispetto a quello per cui il finanziamento è stato concesso, ma anche nel caso in cui il beneficiario non impieghi le somme ricevute e ometta di restituirle al soggetto pubblico erogante.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui “il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità”.

La differenza tra la concussione e corruzione risiede nell’esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Soggetto attivo del reato è solamente il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, mediante abuso di qualità o poteri, costringe il soggetto privato a dare o promettere indebitamente denaro o altre utilità.

Ne consegue che, a differenza del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) il soggetto privato costretto alla dazione o alla promessa di dazione è considerato “persona offesa dal reato”.

Tale fattispecie, pertanto, trova applicazione solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui i Destinatari del Modello operino in qualità di incaricati di pubblico servizio ai sensi dell’art. 358 c.p.

Corruzione (artt. 318-319-320-321 c.p.)

Diversamente dal reato di concussione, caratterizzato dalla prevaricazione del pubblico ufficiale nei confronti del privato, il reato di corruzione si caratterizza per il rapporto paritetico che intercorre tra il soggetto pubblico e il privato corruttore.

Il reato, dunque, sussiste sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo (effettiva dazione o promessa, per sé o per altri, di danaro o qualsiasi altra utilità), compia un atto dovuto (ad esempio, velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio, garantire l’illegittima aggiudicazione di una gara).

Nell’ipotesi dell’art. 318 c.p. (corruzione impropria alias “corruzione per l’esercizio della funzione”), il pubblico ufficiale si accorda illecitamente con il dipendente per compiere un atto conforme ai doveri del suo ufficio. Il reato in esame può essere commesso, oltre che dal pubblico ufficiale, anche dall’incaricato di un pubblico servizio⁷.

⁷ Dalla nozione di Pubblica Amministrazione degli artt. 357 e 358 c.p., si deduce che sono qualificabili come pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio tutti coloro che – legati o meno da un rapporto di dipendenza con la P.A. – svolgono un’attività regolata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi. Va aggiunto che, a norma dell’art. 322 bis

La mancata individuazione dell'atto dell'ufficio che il pubblico ufficiale ha compiuto, non fa venir meno il delitto in esame ove, comunque, venga accertato che la consegna del denaro venne effettuata in ragione delle funzioni esercitate dal pubblico ufficiale e per retribuirne i favori.

L'ipotesi dell'art. 319 c.p. di corruzione "per atto contrario ai doveri d'ufficio" (corruzione propria) si differenzia dalla fattispecie precedente in quanto la violazione da parte del pubblico ufficiale del principio di correttezza e del dovere di imparzialità colpisce direttamente l'atto che non realizza la finalità pubblica ad esso sottesa e viene compiuto ad uso privato.

L'ipotesi dell'art. 319 ter c.p. si configura nel caso in cui taluno offra o prometta denaro od altra utilità ad un pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere od altro funzionario) per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

L'art. 320 estende l'applicazione delle disposizioni degli artt. 318 e 319 anche all'incaricato di pubblico servizio.

L'art. 321 ter contempla il caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziale sia svolta in modo imparziale.

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha in parte innovato e modificato i delitti dei pubblici ufficiali nei confronti della pubblica amministrazione, operando anche un aumento delle pene edittali, ha aggiunto al codice penale l'articolo 319 quater e ha disposto l'applicazione degli articoli 318 c.p. e 319 c.p. anche all'incarico di un pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ma il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) rifiuta l'offerta o la promessa illecitamente avanzatagli. Il reato in oggetto si configura anche nel caso in cui l'offerta o la promessa sia fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

c.p., si considerano equiparati coloro che svolgano funzioni analoghe a quelle indicate nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Il reato si configura nei casi in cui un qualunque soggetto, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita. Per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. Risulta ulteriormente sanzionato chi indebitamente dà o promette denaro o altre utilità economiche.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Il reato in analisi, introdotto dalla Legge 190/2012 e originariamente non previsto come reato presupposto della responsabilità dell'Ente, è stato inserito nel catalogo dei reati di cui al D.lgs. 231/2001 dalla 9 gennaio 2019, n. 3 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" ed è stato modificato dalla Legge n.114/2024 recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare".

In particolare, all'esito dell'intervento legislativo di cui sopra, l'attuale fattispecie punisce solamente il traffico di influenze esistenti escludendo, a differenza della precedente versione, la punibilità nelle ipotesi di influenze "millantate", reintroducendo il carattere della patrimonialità del vantaggio dato o promesso che dovrà quindi avere necessariamente natura "economica". Inoltre, la nuova previsione ha mantenuto la rilevanza penale del traffico di influenze c.d. gratuito, anche quando sia volto al mero esercizio delle funzioni o poteri del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Non è quindi necessario che quanto promesso o dato dal "committente" al "mediatore" per remunerare il pubblico agente sia rivolto al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio od all'omissione o il ritardo di un atto del suo ufficio (tale caso è previsto come ipotesi

aggravata del reato in esame). La fattispecie prevede la punibilità sia del soggetto “committente” sia del “mediatore”, prevedendo, peraltro, una circostanza aggravante nel caso in cui il “mediatore” rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

La fattispecie prevista dall'art. 319-quater c.p. si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce qualcuno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità.

Come il reato di concussione (art. 317 c.p.), il reato in esame può essere commesso sia dal Pubblico Ufficiale che dall'incaricato di pubblico servizio.

A differenza del reato di concussione (nel quale il soggetto privato è considerato “persona offesa dal reato”) nel reato in esame, il soggetto privato che dà o promette denaro o altre utilità è considerato quale “soggetto attivo” e soggiace alle pene previste dal comma 2° dell'art. 319 quater c.p.

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.)

Tale fattispecie si realizza quando “il pubblico ufficiale” o “l'incaricato di un pubblico servizio” destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità denaro o altra cosa mobile di cui ha il possesso o la disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio per procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale.

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli artt. 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma si applicano anche a membri degli organi dell'Unione europea, nonché ai funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari dell'intera struttura amministrativa comunitaria e alle persone comandate presso l'Unione europea con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche:

- alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio;
- ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti delle Corti penali internazionali, alle persone comandate dagli Stati parte

del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, nonché ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle di pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Ciò premesso, va detto che l'art. 322-bis c.p. prevede altresì – e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati – che le fattispecie previste dagli artt. 319-quater, secondo comma, 321 e 322 c.p. (cioè attività corruttive) si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: (i) ai membri della Commissione dell'Unione europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti dell'Unione europea (ii) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali (art. 322-bis c.p.).

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

La fattispecie sanziona chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.

La norma prevede un aggravamento di pena qualora il colpevole sia persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette.

È invece prevista una riduzione di pena nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata.

Si tratta di reato comune, che può quindi essere commesso da chiunque, per la cui configurabilità è richiesto il dolo generico.

La giurisprudenza ha adottato un'interpretazione estensiva del concetto di “gara nei pubblici incanti e licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni”, così ricomprendendo tutte le ipotesi in cui l'aggiudicazione

di un'opera o di un servizio dipenda dall'esito delle offerte avanzate dai soggetti interessati, consapevoli della concorrenza ad opera di terzi.

Il reato di turbata libertà degli incanti richiede per la relativa configurabilità che vi sia l'effettivo inizio della gara. Pertanto, deve esservi stato quanto meno la pubblicazione del bando di gara o atto equipollente.

Le condotte di alteramento e impedimento della gara e allontanamento degli offerenti devono essere realizzate con le modalità espressamente individuati dalla fattispecie incriminatrice e, in particolare con violenza, minaccia, doni, promesse, nonché collusioni o altri mezzi fraudolenti.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il delitto in commento si configura nel caso in cui chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turbi il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

Si tratta di reato comune, che può quindi essere commesso da chiunque, per la cui configurabilità è richiesto il dolo specifico, in quanto la condotta deve essere posta in essere al fine di condizionare la scelta del contraente.

Le condotte devono essere antecedenti alla pubblicazione del bando di gara e finalizzate ad alterare il risultato finale della scelta del contraente. Pertanto, la turbativa deve incidere sul contenuto del bando di gara o di altro atto equipollente.

Le condotte devono essere realizzate con le modalità espressamente individuate dalla fattispecie incriminatrice e, in particolare con violenza, minaccia, doni, promesse, nonché collusioni o altri mezzi fraudolenti.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art 603-bis c.p.)

La fattispecie riguarda chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi o chi utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui sopra, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2. la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3. la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono, inoltre, aggravante specifica:

1. il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2. il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3. l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il fatto materiale consiste nell'acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto, non necessariamente già accertato ed al quale il ricettatore non abbia partecipato in alcun modo, ovvero nell'intromettersi nel far acquistare, ricevere o occultare da terzi tali beni, con la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto ed al fine di procurare a sé o ad altri un profitto (dolo specifico).

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Il reato si configura mediante il compimento volontario (dolo generico) di atti o fatti diretti a consentire la riutilizzazione di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita mediante la loro sostituzione, il trasferimento o il compimento di qualsiasi operazione volta ad ostacolare l'identificazione della provenienza.

La commissione del reato presuppone la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

La fattispecie mira a prevenire l'integrazione di denaro di provenienza illecita nei circuiti economici mediante l'immissione nelle strutture dell'economia legale di capitali preventivamente ripuliti.

La norma ha carattere sussidiario rispetto alle disposizioni di cui agli artt. 648 e 648 bis del codice penale e trova quindi un ambito di applicabilità piuttosto limitato.

Il reato presuppone la consapevolezza della provenienza illecita dei capitali impiegati (dolo generico).

Autoriciclaggio (Art. 648-ter. 1 del codice penale)

La fattispecie riguarda chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il D.Lgs. 184/2021, con cui viene data attuazione alla Direttiva (UE) 2019/713, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-octies.1, relativo ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Tale articolo è stato successivamente modificato dalla L. 137/2023, che ha inserito anche il reato di cui all'art. 512 bis c.p. – Trasferimento fraudolento di valori.

Per quanto riguarda in particolare il reato di autoriciclaggio, le condotte che potrebbero integrare i delitti presupposto dell'autoriciclaggio non sono state tipizzate dal legislatore: qualsiasi delitto non colposo commesso dalla Società – da cui questa ricavi un profitto (o un risparmio di spesa) – potrebbe quindi generare un provento illecito da impiegare in attività dell'impresa. Considerata l'ampiezza delle possibili condotte presupposto, il reato può ritenersi pertanto “non legato a specifici ambiti aziendali”.

Si evidenzia tuttavia che i delitti presupposto maggiormente verosimili sono per larga parte già compresi nell'elenco dei reati di cui al D.Lgs. 231/01.

Il reato potrebbe, ad esempio, configurarsi in caso di incendio doloso provocato a un asset societario, con simulazione della perdita del materiale ivi contenuto, per frodare l'assicurazione, e percepirne illecitamente il premio da reinvestire nell'attività di impresa; oppure in caso di reimpiego nell'attività economica aziendale dei proventi derivanti dalla commissione di delitti ambientali dolosi, che abbiano prodotto per l'azienda un risparmio di spesa: non bonificare un'area, ricorrere ad operatori non autorizzati (o autorizzati ma con gestione impropria dell'attività al fine di offrire condizioni economiche migliori di altri), non effettuare adeguata manutenzione ad impianti potenzialmente inquinanti ecc.

Può ipotizzarsi inoltre il caso del provento derivante da un'infedele dichiarazione di imposta, compiuta dall'amministratore nell'interesse della società, che si confonda nel patrimonio sociale dando luogo al suo reimpiego nell'attività economica aziendale. In generale, il reimpiego può consistere, ad esempio, nel pagamento di fornitori o degli stipendi ai dipendenti con la provvista illecita.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

È il reato commesso da chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

Parimenti, è punito colui che, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Tra i delitti previsti dal D. Lgs. 74/2000 rilevano:

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000)

Tale reato si configura qualora chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Autore del reato può essere chiunque assume la qualifica di contribuente ai fini delle imposte sui redditi o dell'imposta sul valore aggiunto e che presenta le relative dichiarazioni annuali.

L'art. 1 lett. c) del decreto legislativo annovera fra i soggetti attivi anche gli amministratori, i liquidatori e i rappresentanti di società, enti e persone fisiche, cioè soggetti diversi dal contribuente ma titolari del potere di rappresentare la società o l'ente nell'adempimento dell'obbligo di dichiarazione.

Il reato si realizza con una condotta composta da due fasi, in cui la prima è il reperimento e la registrazione nelle scritture contabili delle fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, la seconda, è la presentazione della dichiarazione, momento in cui si consuma il reato.

Le dichiarazioni tributarie che vengono prese in considerazione dal reato sono unicamente quelle previste ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA.

Per quanto invece attiene al concetto di "altri documenti" la lettera a) dell'art. 1, fa riferimento agli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie e che svolgono la funzione di sostituire l'obbligo di emettere la fattura.

È il caso, per esempio, delle ricevute fiscali, degli scontrini fiscali, delle note di variazione di debito e di credito.

Con il riferimento a “operazione inesistente” la norma intende il richiamo a qualsiasi rapporto a contenuto economico rilevante per la norma tributaria che può essere inesistente dal punto di vista oggettivo, laddove le parti documentino un’operazione mai posta in essere (cosiddetta falsa fatturazione), ovvero documentino un’operazione realmente avvenuta ma in maniera parziale e per quantitativi inferiori a quelli indicati (cosiddetta sovrapproduzione quantitativa).

L’inesistenza è invece soggettiva laddove la fattura, o il documento equipollente, riporti l’indicazione di nominativi diversi rispetto a quelli effettivamente partecipanti all’operazione.

Si precisa che il falso rilevante è quello che incide sul cessionario o sul committente, mentre il falso che cade sul cedente o commissionario entra nell’orbita applicativa dell’art. 8 del decreto 74.

In altri termini, il formale destinatario del documento (il cessionario o committente ivi indicato) che, senza aver effettuato il pagamento (sostenuto da altro e diverso soggetto), utilizza la fattura inserendo nella propria dichiarazione annuale il relativo costo tra gli elementi passivi, si rende responsabile del reato di dichiarazione fraudolenta posto che ha indicato un elemento passivo fittizio e cioè un costo non sopportato realmente, quindi non vero.

Quanto, infine, al riferimento all’indicazione di elementi passivi fittizi soccorre nuovamente la definizione fornita dall’art. 1 alla lettera b) che definisce gli “elementi attivi o passivi” come le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell’imposta dovuta.

Il reato si configura anche se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.lgs. 74/2000)

In questo caso è punito, fuori dai casi previsti dal predetto articolo 2, colui che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’Amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte:

- elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo ovvero
- elementi passivi fittizi, oppure
- crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta sia superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Ai fini di quanto sopra disposto, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

In questo caso la punibilità della realizzazione della dichiarazione tributaria annuale posta in essere attraverso le predette operazioni contemplate dalla norma è subordinata alla sussistenza congiunta delle due specificate soglie di evasione.

Tra i delitti previsti dal codice civile rilevano:

Corruzione tra privati (artt. 2635 c.c. c. 3)

Il reato punisce chi, anche per interposta persona, dà o promette denaro o altra utilità non dovuti ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori affinché compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà; viene inoltre punito anche chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone precedentemente indicate. La casistica riguarderà prevalentemente la Società cui appartiene il soggetto corruttore, ma la dottrina non esclude che la Società del corrotto possa avere un vantaggio in termini di fidelizzazione delle Società corruttrici.

La fattispecie è stata inserita alla lettera *s-bis* dell'art 25-*ter* del D.lgs. 231/2001 dalla legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione".

Il reato è procedibile anche d'ufficio, qualora dal fatto illecito derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni e servizi (ovvero nel caso in cui siano poste in essere attività che abbiano il fine di "impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza", ex art. 2 della L. 287/90).

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

L'ipotesi riguarda la condotta di colui che offre o promette denaro o altra utilità non dovuti, o quella di colui che sollecita per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, qualora l'offerta/promessa o la sollecitazione non siano accettate.

Tra i delitti previsti dal codice penale, in ambito nazionale e transnazionale, rilevano:

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Si configura qualora tre o più persone si associno allo scopo di commettere più delitti, anche finalizzati, in via esclusiva o concorrente, alla commissione di ecoreati, indipendentemente dalla loro commissione.

Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.)

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309)

La fattispecie punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano un'associazione di tre o più persone allo scopo di porre in atto un traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse o di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo. (art. 407 c.2 lett. A) n.5 c.p.p.)

La fattispecie punisce chiunque, illegalmente, fabbrichi, introduca nello Stato, metta in vendita, ceda, detenga e porti in luogo pubblico o aperto al pubblico armi da guerra o parti di esse, esplosivi, armi clandestine nonché armi comuni da sparo.

Tra i reati previsti dal D.Lgs. 286/1998 rilevano:

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

La fattispecie riguarda il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia

scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, qualora, alternativamente:

- i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre;
- i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa;
- i lavoratori occupati siano esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

L'area di rischio di commissione del reato presupposto relativo all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare attiene evidentemente la gestione di personale dipendente proveniente da Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Occorre al proposito precisare che l'area di rischio riguarda tutti i cittadini extracomunitari che, per qualsiasi motivo, non hanno un permesso di soggiorno e non soltanto i lavoratori extracomunitari clandestini, perché entrati in Italia senza visto o perché il loro visto sia scaduto.

In relazione al suddetto reato, la Corte di Cassazione ha affermato che la responsabilità penale:

- non è esclusa dalla buona fede invocata per aver preso visione della richiesta di permesso di soggiorno avanzata dallo straniero ovvero fondata su rassicurazioni verbali del lavoratore, senza pretendere l'esibizione del prescritto permesso di soggiorno essendo questo un onere del datore di lavoro;
- riguarda sia il soggetto che procede materialmente alla stipulazione del rapporto di lavoro, sia colui il quale, pur non avendo provveduto direttamente all'assunzione, se ne avvalga, tenendo alle sue dipendenze, e quindi occupando più o meno stabilmente, soggetti assunti in condizioni di irregolarità;
- non è esclusa dal fatto che sia stata chiesta la regolarizzazione, né possono invocarsi, al fine di escludere la consapevolezza dell'illecito, le lungaggini burocratiche.

7.3 Protocolli standard di comportamento

Bluferries richiede a tutti i destinatari del Modello (dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti e partner commerciali) di conformarsi alle prescrizioni di legge, al Codice Etico di gruppo e ai protocolli, standard e specifici, volti alla prevenzione dei suddetti reati. In particolare, è vietato:

- favorire o promettere di favorire, nell'ambito dei processi di acquisto, fornitori segnalati da rappresentanti della P.A. quale condizione per lo svolgimento successivo delle attività (affidamento della commessa, concessione di finanziamento agevolato, ecc.);
- effettuare prestazioni o riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni (ad es. Consulenti e dei Partner) che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- promettere o effettuare elargizioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- avvalersi di coloro che vantino rapporti privilegiati con funzionari e/o dirigenti della P.A. al fine di sfruttare la loro mediazione illecita verso soggetti pubblici.

Inoltre, è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei fornitori;
- basare la scelta dei fornitori su criteri di massima oggettività e trasparenza;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e dei partner commerciali/finanziari e non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;
- assicurare il rispetto, delle prescrizioni operative di raccolta documentale, definite dalla Società ai fini della corretta archiviazione, sia cartacea che elettronica, di tutta la documentazione relativa ai contratti/convenzioni stipulati con specifico riferimento all'acquisto di beni, servizi e forniture;
- adottare gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti con le controparti siano sempre improntati sulla trasparenza e, pertanto, tracciabili, documentati e verificabili;
- adottare misure idonee a garantire la tracciabilità del processo acquisitivo, così che emergano in maniera chiara le motivazioni a sostegno di una determinata scelta organizzativa e/o operativa.

La Società assicura che l'iter di selezione dei fornitori avvenga nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, correttezza, trasparenza, tracciabilità, libera concorrenza, pubblicità, non discriminazione tra i possibili concorrenti e parità di trattamento, avendo come riferimento criteri oggettivi legati alla competitività e qualità dei prodotti e dei servizi offerti e garantendo in ogni caso la tracciabilità di tutte le fasi del processo di approvvigionamento.

Con particolare riferimento all'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, è fatto obbligo di:

- nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
- assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
- non fare ricorso, in alcun modo, al lavoro minorile o non collaborare con soggetti che vi facciano ricorso.

La Società, con particolare riferimento ai delitti contro la personalità individuale, si impegna ad intrattenere rapporti d'affari con controparti virtuose che assicurino, nell'esperimento della propria attività, il rispetto delle normative applicabili in materia retributiva e contributiva, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e condizioni di lavoro.

Inoltre, è vietato utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

7.4 Misure di prevenzione

Nell'ambito del processo sensibile summenzionato Blufferies ha individuato le specifiche misure preventive di seguito descritte:

- regolamentazione del processo e applicazione delle Disposizioni di Gruppo nell'espletamento delle procedure negoziali;
- quantificazione di un budget per le principali tipologie di spesa, con definizione del processo di approvazione delle spese extra budget;
- necessità di svolgere, prima del conferimento dell'incarico ed in coerenza con il servizio da richiedere, un'attenta attività di selezione dei potenziali fornitori (sia di beni che di servizi), rispettando i criteri tecnico-economici e richiedere la documentazione, ivi comprese le certificazioni previste dalla legge di riferimento, nonché formalizzare tutti i contratti/accordi con i fornitori;
- definizione ed implementazione di specifiche verifiche sulla controparte nell'ambito del processo di valutazione dei potenziali fornitori, al fine di verificarne l'identità, la sede, la natura giuridica, la reputazione e l'affidabilità della stessa, anche con riferimento alla presenza in Liste di Riferimento e Black List nazionali ed internazionali antiriciclaggio e per il contrasto al finanziamento del terrorismo ed a fenomeni di criminalità organizzata;
- monitoraggio del mantenimento dei requisiti richiesti in capo ai fornitori;

Inoltre, Blufferies si è dotata dei seguenti ulteriori controlli:

- Commissione di gara a composizione plurisoggettiva incaricata di verificare la correttezza delle operazioni di invito a gara, di valutazione delle offerte e di individuazione del miglior offerente e di emettere una proposta di aggiudicazione provvisoria per l'approvazione del Procuratore;
- autorizzazione all'acquisto possibile solo da parte dell'Amministratore Delegato o, per importi superiori a 700.000 euro del Consiglio di Amministrazione;
- archiviazione delle offerte al fine di mantenere traccia delle valutazioni effettuate.

L'affidamento di incarichi per prestazioni di consulenza è considerata una tipologia di attività esposta a rischio di reato poiché potenzialmente utilizzabile per giustificare esborsi economici aventi finalità corruttive. Il contratto di consulenza può essere strumentale al delitto di corruzione sia ex ante (dazione di denaro o altra utilità a pubblico ufficiale in vista di una contropartita), sia ex post (dazione di denaro o altra utilità a pubblico ufficiale a titolo di retribuzione per vantaggi già ottenuti).

Per il contenimento dei rischi evidenziati, sono stati introdotti i seguenti controlli organizzativi:

- istruttoria scritta con definizione delle carenze di organico e dei requisiti oggettivi dell'incarico soggetta alla preventiva approvazione e autorizzazione all'affidamento di incarichi di consulenza da parte dell'AD (consulenze Tipo 2);⁸
- selezione dell'affidatario mediante procedura competitiva per garantire trasparenza, pubblicità e imparzialità;
- verifica di congruità economica e di copertura di budget;
- archiviazione e conservazione di tutta la documentazione relativa all'istruttoria e alla procedura di selezione;
- monitoraggio dei costi relativi a consulenze mediante trasmissione di Focal Point trimestrale alla Controllante e alla Capogruppo.

La Società, inoltre, attraverso l'applicazione dell'insieme delle norme, procedure, deleghe e poteri di cui si è dotata, si impegna a garantire:

- l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli, compatibilmente con l'organizzazione di una Società di dimensioni medio/piccole;
- la custodia e conservazione di tutta la documentazione.

Tra i controlli generali preventivi sono da annoverare anche le procedure interne di Gruppo che disciplinano la materia di affidamento di incarichi di consulenza e di monitoraggio dei relativi costi.

Con particolare riferimento all'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

- è richiesta la previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità del soggiorno e, in caso di utilizzo di lavoratori di ditte appaltatrici, l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- all'ingresso di nuovo personale in forza nell'appalto, è prevista la verifica preliminare della validità del permesso di soggiorno del dipendente della controparte e sono in ogni caso effettuate attività di verifica e monitoraggio dei permessi di soggiorno per quanto riguarda le date di scadenza ed i termini di rinnovo.

Con particolare riferimento ai delitti contro la personalità individuale:

⁸ Nel caso di consulenze di interesse regolatorio di Gruppo (Tipo 1) il processo autorizzativo prevede l'ulteriore richiesta di nulla osta di merito da parte della struttura Process Owner competente per materia della controllante ed il successivo step autorizzativo alla struttura Process Owner della Capogruppo.

- per quanto riguarda gli affidamenti di lavori o servizi, la Società, pur non essendo vincolata al Codice Appalti, effettua le verifiche sulla la regolarità contributiva dei fornitori.

8. Gestione approvvigionamento marittimo

Come indicato in premessa alla Parte Speciale del Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo di Blufferies, il presente paragrafo è strutturato secondo una logica processo-centrica con la puntuale indicazione di:

- attività sensibili a rischio associate al processo in esame;
- reati di cui al Decreto ritenuti applicabili alla Società relativamente al processo sensibile in esame;
- protocolli standard di comportamento;
- misure di prevenzione idonee a mitigare i rischi-reato associati.

8.1 Attività a rischio nel processo connesso alla gestione dell'approvvigionamento marittimo

In relazione al citato processo, sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- approvvigionamento materiali connessi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle navi;
- attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera (es. affidamento di appalti e subappalti):
 - o gestione dei rapporti con i fornitori che utilizzano manodopera con riferimento all'osservanza degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro, condizioni igienico sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza, lavoratori stranieri, etc.;
- gestione delle attività di acquisto di merci da Paesi extra-UE e gestione delle operazioni di trasporto di merci da Paesi extra-UE
 - o Acquisto di beni: (i) individuazione ed importazione di merci da Paesi extracomunitari; (ii) individuazione e selezione dei fornitori dai quali acquistare le merci e degli spedizionieri ai quali affidare le connesse operazioni di importazione e di sdoganamento; (iii) contrattualizzazione e gestione dei rapporti con i fornitori/spedizionieri.

8.2 Reati rilevanti

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente rilevanti, nel contesto del presente processo, i seguenti reati di cui al Decreto 231/2001:

Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

La norma fa riferimento alla generica ipotesi di truffa (art. 640 c.p.), aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall'attività ingannatoria del reo ricade sullo Stato o su altro ente pubblico o sull'Unione europea.

La condotta consiste, sostanzialmente nell'indurre in errore mediante artifici e raggiri il soggetto pubblico, determinandolo a compiere un atto di disposizione patrimoniale che, in assenza dei predetti artifici e raggiri, non avrebbe compiuto.

Tra gli artifici e raggiri rientrano anche la menzogna su fatti o circostanze rappresentate dall'agente e il silenzio serbato dall'agente in ordine a fatti che ha l'obbligo giuridico di rendere noti, a condizione che le predette condotte siano tali da indurre in errore la controparte.

Per la consumazione del reato occorre che sussista, oltre a tale condotta, il conseguente profitto di qualcuno (chiunque esso sia, anche diverso dall'ingannatore) e il danno dello Stato o dell'ente pubblico o dell'unione Europea.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di indurre taluno in errore e determinarlo a compiere un atto di disposizione patrimoniale tale da determinare all'agente un ingiusto profitto.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Questa fattispecie si contraddistingue per l'oggetto specifico dell'attività illecita (contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni di carattere pubblico).

La condotta è caratterizzata, rispetto a quella descritta nell'art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni pubbliche - da una particolare carica di artificiosità e di inganno nei confronti dell'ente erogatore (ad esempio, produzione di false bolle di accompagnamento o fatture per ottenere finanziamenti dalla Comunità Europea), mentre si distingue dal reato di malversazione (art. 316 bis c.p.) per l'irrilevanza della destinazione dei fondi procurati con frode.

L'attività fraudolenta si concretizza in una serie di eventi: l'induzione di altri in errore, il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte dell'ingannato, il conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell'agente o di un terzo con altrui danno.

Il reato si configura qualora, attraverso artifici o raggiri, il soggetto attivo ottenga

l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste.

Si sottolinea come la fattispecie si considera integrata non solamente nell'ipotesi in cui le somme ricevute vengano utilizzate per uno scopo diverso rispetto a quello per cui il finanziamento è stato concesso, ma anche nel caso in cui il beneficiario non impieghi le somme ricevute e ometta di restituirle al soggetto pubblico erogante.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui “il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità”.

La differenza tra la concussione e corruzione risiede nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Soggetto attivo del reato è solamente il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, mediante abuso di qualità o poteri, costringe il soggetto privato a dare o promettere indebitamente denaro o altre utilità.

Ne consegue che, a differenza del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) il soggetto privato costretto alla dazione o alla promessa di dazione è considerato “persona offesa dal reato”.

Tale fattispecie, pertanto, trova applicazione solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui i Destinatari del Modello operino in qualità di incaricati di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p.

Corruzione (artt. 318-319-320-321 c.p.)

Diversamente dal reato di concussione, caratterizzato dalla prevaricazione del pubblico ufficiale nei confronti del privato, il reato di corruzione si caratterizza per il rapporto paritetico che intercorre tra il soggetto pubblico e il privato corruttore.

Il reato, dunque, sussiste sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo (effettiva dazione o promessa, per sé o per altri, di denaro o qualsiasi altra utilità), compia un atto dovuto (ad esempio, velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri

(ad esempio, garantire l'illegittima aggiudicazione di una gara).

Nell'ipotesi dell'art. 318 c.p. (corruzione impropria alias "corruzione per l'esercizio della funzione"), il pubblico ufficiale si accorda illecitamente con il dipendente per compiere un atto conforme ai doveri del suo ufficio. Il reato in esame può essere commesso, oltre che dal pubblico ufficiale, anche dall'incaricato di un pubblico servizio⁹.

La mancata individuazione dell'atto dell'ufficio che il pubblico ufficiale ha compiuto, non fa venir meno il delitto in esame ove, comunque, venga accertato che la consegna del denaro venne effettuata in ragione delle funzioni esercitate dal pubblico ufficiale e per retribuirne i favori.

L'ipotesi dell'art. 319 c.p. di corruzione "per atto contrario ai doveri d'ufficio" (corruzione propria) si differenzia dalla fattispecie precedente in quanto la violazione da parte del pubblico ufficiale del principio di correttezza e del dovere di imparzialità colpisce direttamente l'atto che non realizza la finalità pubblica ad esso sottesa e viene compiuto ad uso privato.

L'ipotesi dell'art. 319 ter c.p. si configura nel caso in cui taluno offra o prometta denaro od altra utilità ad un pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere od altro funzionario) per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

L'art. 320 estende l'applicazione delle disposizioni degli artt. 318 e 319 anche all'incaricato di pubblico servizio.

L'art. 321 ter contempla il caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziale sia svolta in modo imparziale.

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha in parte innovato e modificato i delitti dei pubblici ufficiali nei confronti della pubblica amministrazione, operando anche un aumento delle pene edittali, ha aggiunto al codice penale l'articolo 319 quater e ha disposto l'applicazione degli articoli 318 c.p. e 319 c.p. anche all'incarico di un pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per

⁹ Dalla nozione di Pubblica Amministrazione degli artt. 357 e 358 c.p., si deduce che sono qualificabili come pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio tutti coloro che – legati o meno da un rapporto di dipendenza con la P.A. – svolgono un'attività regolata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi. Va aggiunto che, a norma dell'art. 322 bis c.p., si considerano equiparati coloro che svolgano funzioni analoghe a quelle indicate nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ma il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) rifiuta l'offerta o la promessa illecitamente avanzatagli. Il reato in oggetto si configura anche nel caso in cui l'offerta o la promessa sia fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui un qualunque soggetto, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita. Per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. Risulta ulteriormente sanzionato chi indebitamente dà o promette denaro o altre utilità economiche.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Il reato in analisi, introdotto dalla Legge 190/2012 e originariamente non previsto come reato presupposto della responsabilità dell'Ente, è stato inserito nel catalogo dei reati di cui al D.lgs. 231/2001 dalla 9 gennaio 2019, n. 3 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" ed è stato modificato dalla Legge n.114/2024 recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare".

In particolare, all'esito dell'intervento legislativo di cui sopra, l'attuale fattispecie punisce solamente il traffico di influenze esistenti escludendo, a differenza della precedente versione, la punibilità nelle ipotesi di influenze "millantate", reintroducendo il carattere della patrimonialità del vantaggio dato o promesso che

dovrà quindi avere necessariamente natura “economica” Inoltre, la nuova previsione ha mantenuto la rilevanza penale del traffico di influenze c.d. gratuito, anche quando sia volto al mero esercizio delle funzioni o poteri del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Non è quindi necessario che quanto promesso o dato dal “committente” al “mediatore” per remunerare il pubblico agente sia rivolto al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio od all’omissione o il ritardo di un atto del suo ufficio (tale caso è previsto come ipotesi aggravata del reato in esame). La fattispecie prevede la punibilità sia del soggetto “committente” sia del “mediatore”, prevedendo, peraltro, una circostanza aggravante nel caso in cui il “mediatore” rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all’articolo 322-bis.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

La fattispecie prevista dall’art. 319-quater c.p. si realizza quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce qualcuno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità.

Come il reato di concussione (art. 317 c.p.), il reato in esame può essere commesso sia dal Pubblico Ufficiale che dall’incaricato di pubblico servizio.

A differenza del reato di concussione (nel quale il soggetto privato è considerato “persona offesa dal reato”) nel reato in esame, il soggetto privato che dà o promette denaro o altre utilità è considerato quale “soggetto attivo” e soggiace alle pene previste dal comma 2° dell’art. 319 quater c.p.

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.)

Tale fattispecie si realizza quando “il pubblico ufficiale” o “l’incaricato di un pubblico servizio” destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità denaro o altra cosa mobile di cui ha il possesso o la disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio per procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale.

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli artt. 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma si applicano anche a membri degli organi dell’Unione europea, nonché ai funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari dell’intera struttura amministrativa comunitaria e alle persone comandate presso

l'Unione europea con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche:

- alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio;
- ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti delle Corti penali internazionali, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, nonché ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle di pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Ciò premesso, va detto che l'art. 322-bis c.p. prevede altresì – e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati – che le fattispecie previste dagli artt. 319-quater, secondo comma, 321 e 322 c.p. (cioè attività corruttive) si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: (i) ai membri della Commissione dell'Unione europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti dell'Unione europea (ii) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali (art. 322-bis c.p.).

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art 603-bis c.p.)

La fattispecie riguarda chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi o chi utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui sopra, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- a) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- b) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- c) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono, inoltre, aggravante specifica:

- e) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- f) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- g) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il fatto materiale consiste nell'acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto, non necessariamente già accertato ed al quale il ricettatore non abbia partecipato in alcun modo, ovvero nell'intromettersi nel far acquistare, ricevere o occultare da terzi tali beni, con la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto ed al fine di procurare a sé o ad altri un profitto (dolo specifico).

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Il reato si configura mediante il compimento volontario (dolo generico) di atti o fatti diretti a consentire la riutilizzazione di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita mediante la loro sostituzione, il trasferimento o il compimento di qualsiasi operazione volta ad ostacolare l'identificazione della provenienza.

La commissione del reato presuppone la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

La fattispecie mira a prevenire l'integrazione di denaro di provenienza illecita nei circuiti economici mediante l'immissione nelle strutture dell'economia legale di capitali preventivamente ripuliti.

La norma ha carattere sussidiario rispetto alle disposizioni di cui agli artt. 648 e 648 bis del codice penale e trova quindi un ambito di applicabilità piuttosto limitato.

Il reato presuppone la consapevolezza della provenienza illecita dei capitali impiegati (dolo generico).

Autoriciclaggio (Art. 648-ter. 1 del codice penale)

La fattispecie riguarda chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il D.Lgs. 184/2021, con cui viene data attuazione alla Direttiva (UE) 2019/713, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-octies.1, relativo ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Tale articolo è stato successivamente modificato dalla L. 137/2023, che ha inserito anche il reato di cui all'art. 512 bis c.p. – Trasferimento fraudolento di valori.

Per quanto riguarda in particolare il reato di autoriciclaggio, le condotte che potrebbero integrare i delitti presupposto dell'autoriciclaggio non sono state tipizzate dal legislatore: qualsiasi delitto non colposo commesso dalla Società - da cui questa ricavi un profitto (o un risparmio di spesa) - potrebbe quindi generare un provento illecito da impiegare in attività dell'impresa. Considerata l'ampiezza delle possibili condotte presupposto, il reato può ritenersi pertanto "non legato a specifici ambiti aziendali".

Si evidenzia tuttavia che i delitti presupposto maggiormente verosimili sono per larga parte già compresi nell'elenco dei reati di cui al D.Lgs. 231/01.

Il reato potrebbe, ad esempio, configurarsi in caso di incendio doloso provocato a un asset societario, con simulazione della perdita del materiale ivi contenuto, per frodare l'assicurazione, e percepirne illecitamente il premio da reinvestire nell'attività di impresa; oppure in caso di reimpiego nell'attività economica aziendale dei proventi derivanti dalla commissione di delitti ambientali dolosi, che abbiano prodotto per l'azienda un risparmio di spesa: non bonificare un'area, ricorrere ad operatori non autorizzati (o autorizzati ma con gestione impropria dell'attività al fine di offrire condizioni economiche migliori di altri), non effettuare adeguata manutenzione ad impianti potenzialmente inquinanti ecc.

Può ipotizzarsi inoltre il caso del provento derivante da un'infedele dichiarazione di imposta, compiuta dall'amministratore nell'interesse della

società, che si confonda nel patrimonio sociale dando luogo al suo reimpiego nell'attività economica aziendale. In generale, il reimpiego può consistere, ad esempio, nel pagamento di fornitori o degli stipendi ai dipendenti con la provvista illecita.

Tra i delitti previsti dal D. Lgs. 74/2000 rilevano:

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000)

Tale reato si configura qualora chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Autore del reato può essere chiunque assume la qualifica di contribuente ai fini delle imposte sui redditi o dell'imposta sul valore aggiunto e che presenta le relative dichiarazioni annuali.

L'art. 1 lett. c) del decreto legislativo annovera fra i soggetti attivi anche gli amministratori, i liquidatori e i rappresentanti di società, enti e persone fisiche, cioè soggetti diversi dal contribuente ma titolari del potere di rappresentare la società o l'ente nell'adempimento dell'obbligo di dichiarazione.

Il reato si realizza con una condotta composta da due fasi, in cui la prima è il reperimento e la registrazione nelle scritture contabili delle fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, la seconda, è la presentazione della dichiarazione, momento in cui si consuma il reato.

Le dichiarazioni tributarie che vengono prese in considerazione dal reato sono unicamente quelle previste ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA.

Per quanto invece attiene al concetto di "altri documenti" la lettera a) dell'art. 1, fa riferimento agli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie e che svolgono la funzione di sostituire l'obbligo di emettere la fattura.

È il caso, per esempio, delle ricevute fiscali, degli scontrini fiscali, delle note di variazione di debito e di credito.

Con il riferimento a "operazione inesistente" la norma intende il richiamo a qualsiasi rapporto a contenuto economico rilevante per la norma tributaria che può essere inesistente dal punto di vista oggettivo, laddove le parti documentino un'operazione mai posta in essere (cosiddetta falsa fatturazione), ovvero documentino un'operazione realmente avvenuta ma in maniera parziale e per quantitativi inferiori a quelli indicati (cosiddetta sovrapproduzione quantitativa).

L'inesistenza è invece soggettiva laddove la fattura, o il documento equipollente, riporti l'indicazione di nominativi diversi rispetto a quelli effettivamente partecipanti all'operazione.

Si precisa che il falso rilevante è quello che incide sul cessionario o sul committente, mentre il falso che cade sul cedente o commissionario entra nell'orbita applicativa dell'art. 8 del decreto 74.

In altri termini, il formale destinatario del documento (il cessionario o committente ivi indicato) che, senza aver effettuato il pagamento (sostenuto da altro e diverso soggetto), utilizza la fattura inserendo nella propria dichiarazione annuale il relativo costo tra gli elementi passivi, si rende responsabile del reato di dichiarazione fraudolenta posto che ha indicato un elemento passivo fittizio e cioè un costo non sopportato realmente, quindi non vero.

Quanto, infine, al riferimento all'indicazione di elementi passivi fittizi soccorre nuovamente la definizione fornita dall'art. 1 alla lettera b) che definisce gli "elementi attivi o passivi" come le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta.

Il reato si configura anche se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.lgs. 74/2000)

In questo caso è punito, fuori dai casi previsti dal predetto articolo 2, colui che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte:

- elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo ovvero
- elementi passivi fittizi, oppure
- crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta sia superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Ai fini di quanto sopra disposto, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

In questo caso la punibilità della realizzazione della dichiarazione tributaria annuale posta in essere attraverso le predette operazioni contemplate dalla norma è subordinata alla sussistenza congiunta delle due specificate soglie di evasione.

Tra i delitti previsti dal codice civile rilevano:

Corruzione tra privati (artt. 2635 c.c. c. 3)

Il reato punisce chi, anche per interposta persona, dà o promette denaro o altra utilità non dovuti ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori affinché compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà; viene inoltre punito anche chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone precedentemente indicate. La casistica riguarderà prevalentemente la Società cui appartiene il soggetto corruttore, ma la dottrina non esclude che la Società del corrotto possa avere un vantaggio in termini di fidelizzazione delle Società corruttrici.

La fattispecie è stata inserita alla lettera *s-bis* dell'art 25-*ter* del D.lgs. 231/2001 dalla legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”.

Il reato è procedibile anche d'ufficio, qualora dal fatto illecito derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni e servizi (ovvero nel caso in cui siano poste in essere attività che abbiano il fine di “impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza”, ex art. 2 della L. 287/90).

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

L'ipotesi riguarda la condotta di colui che offre o promette denaro o altra utilità non dovuti, o quella di colui che sollecita per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, qualora l'offerta/promessa o la sollecitazione non siano accettate.

Tra i delitti previsti dal codice penale, in ambito nazionale e transnazionale, rilevano:

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Si configura qualora tre o più persone si associno allo scopo di commettere più delitti, anche finalizzati, in via esclusiva o concorrente, alla commissione di ecoreati, indipendentemente dalla loro commissione.

Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.)

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309)

La fattispecie punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano un'associazione di tre o più persone allo scopo di porre in atto un traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse o di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo. (art. 407 c.2 lett. a) n.5 c.p.p.)

La fattispecie punisce chiunque, illegalmente, fabbrichi, introduca nello Stato, metta in vendita, ceda, detenga e porti in luogo pubblico o aperto al pubblico armi da guerra o parti di esse, esplosivi, armi clandestine nonché armi comuni da sparo.

Tra i reati previsti dal D.Lgs. 286/1998 rilevano:

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

La fattispecie riguarda il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, qualora, alternativamente:

- i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre;
- i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa;
- i lavoratori occupati siano esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

L'area di rischio di commissione del reato presupposto relativo all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare attiene evidentemente la gestione di personale dipendente proveniente da Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Occorre al proposito precisare che l'area di rischio riguarda tutti i cittadini extracomunitari che, per qualsiasi motivo, non hanno un permesso di

soggiorno e non soltanto i lavoratori extracomunitari clandestini, perché entrati in Italia senza visto o perché il loro visto sia scaduto.

In relazione al suddetto reato, la Corte di Cassazione ha affermato che la responsabilità penale:

- non è esclusa dalla buona fede invocata per aver preso visione della richiesta di permesso di soggiorno avanzata dallo straniero ovvero fondata su rassicurazioni verbali del lavoratore, senza pretendere l'esibizione del prescritto permesso di soggiorno essendo questo un onere del datore di lavoro;
- riguarda sia il soggetto che procede materialmente alla stipulazione del rapporto di lavoro, sia colui il quale, pur non avendo provveduto direttamente all'assunzione, se ne avvalga, tenendo alle sue dipendenze, e quindi occupando più o meno stabilmente, soggetti assunti in condizioni di irregolarità;
- non è esclusa dal fatto che sia stata chiesta la regolarizzazione, né possono invocarsi, al fine di escludere la consapevolezza dell'illecito, le lungaggini burocratiche

8.3 Protocolli standard di comportamento

Bluferries richiede a tutti i destinatari del Modello (dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti e partner commerciali) di conformarsi alle prescrizioni di legge, al Codice Etico di gruppo e ai protocolli, standard e specifici, volti alla prevenzione dei suddetti reati. In particolare, è vietato:

- favorire o promettere di favorire, nell'ambito dei processi di acquisto, fornitori segnalati da rappresentanti della P.A. quale condizione per lo svolgimento successivo delle attività (affidamento della commessa, concessione di finanziamento agevolato, ecc.);
- effettuare prestazioni o riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni (ad es. Consulenti e dei Partner) che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- promettere o effettuare elargizioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- avvalersi di coloro che vantino rapporti privilegiati con funzionari e/o dirigenti della P.A. al fine di sfruttare la loro mediazione illecita verso soggetti pubblici;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino le fattispecie di reato descritte;
- porre in essere comportamenti che siano potenzialmente in grado di integrare le fattispecie di reato di cui sopra, pur non essendo di per sé illeciti.

Inoltre, è fatto obbligo di:

- adottare comportamenti nel pieno rispetto della vigente normativa di riferimento, monitorandone costantemente l'evoluzione;
- garantire il pieno rispetto dei principi espressi nel Codice Etico di Gruppo e delle previsioni e delle prescrizioni del Modello Organizzativo con particolare riferimento all'esigenza di svolgere le operazioni in termini di correttezza e trasparenza, di assicurare la tracciabilità delle operazioni e la conservazione della relativa documentazione, nonché di adempiere agli obblighi di informazione verso gli Organi interni e di verifica verso le Autorità competenti.
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei fornitori;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e dei partner commerciali/finanziari e non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata

l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;

- assicurare il rispetto, delle prescrizioni operative di raccolta documentale, definite dalla Società ai fini della corretta archiviazione, sia cartacea che elettronica, di tutta la documentazione relativa ai contratti/convenzioni stipulati con specifico riferimento all'acquisto di beni, servizi e forniture;
- basare la scelta dei fornitori su criteri di massima oggettività e trasparenza;
- adottare gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti con le controparti siano sempre improntati sulla trasparenza e, pertanto, tracciabili, documentati e verificabili;
- adottare misure idonee a garantire la tracciabilità del processo acquisitivo, così che emergano in maniera chiara le motivazioni a sostegno di una determinata scelta organizzativa e/o operativa.

La Società assicura che l'iter di selezione dei fornitori avvenga nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, correttezza, trasparenza, tracciabilità, libera concorrenza, pubblicità, non discriminazione tra i possibili concorrenti e parità di trattamento, avendo come riferimento criteri oggettivi legati alla competitività e qualità dei prodotti e dei servizi offerti e garantendo in ogni caso la tracciabilità di tutte le fasi del processo di approvvigionamento.

Con particolare riferimento all'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, è fatto obbligo di:

- nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
- assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
- non fare ricorso, in alcun modo, al lavoro minorile o non collaborare con soggetti che vi facciano ricorso.

Con particolare riferimento ai delitti contro la personalità individuale è fatto obbligo, con riferimento ai fornitori di manodopera (e.g. cooperative, agenzie di somministrazione del lavoro etc.):

- la Società si impegna ad intrattenere rapporti d'affari con controparti virtuose che assicurino, nell'esperimento della propria attività, il rispetto delle normative applicabili in materia retributiva e contributiva, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e condizioni di lavoro.

8.4 Misure di prevenzione

Per il contenimento dei rischi evidenziati, Blufferies si è dotata dei seguenti controlli:

- regolamentazione del processo e applicazione delle Disposizioni di Gruppo nell'espletamento delle procedure negoziali;
- quantificazione di un budget per le principali tipologie di spesa, con definizione del processo di approvazione delle spese extra budget;
- necessità di svolgere, prima del conferimento dell'incarico ed in coerenza con il servizio da richiedere, un'attenta attività di selezione dei potenziali fornitori (sia di beni che di servizi), rispettando i criteri tecnico-economici e richiedere la documentazione, ivi comprese le certificazioni previste dalla legge di riferimento, nonché formalizzare tutti i contratti/accordi con i fornitori;
- definizione ed implementazione di specifiche verifiche sulla controparte nell'ambito del processo di valutazione dei potenziali fornitori, al fine di verificarne l'identità, la sede, la natura giuridica, la reputazione e l'affidabilità della stessa, anche con riferimento alla presenza in Liste di Riferimento e Black List nazionali ed internazionali antiriciclaggio e per il contrasto al finanziamento del terrorismo ed a fenomeni di criminalità organizzata;
- monitoraggio del mantenimento dei requisiti richiesti in capo ai fornitori;

Inoltre, Blufferies si è dotata dei seguenti ulteriori controlli:

- Commissione di gara a composizione plurisoggettiva incaricata di verificare la correttezza delle operazioni di invito a gara, di valutazione delle offerte e di individuazione del miglior offerente e di emettere una proposta di aggiudicazione provvisoria per l'approvazione del Procuratore;
- autorizzazione all'acquisto possibile solo da parte dell'Amministratore Delegato o, per importi superiori a 700.000 euro del Consiglio di Amministrazione;
- archiviazione delle offerte al fine di mantenere traccia delle valutazioni effettuate;
- verifica preliminare della normativa doganale del Paese con cui si intrattiene il rapporto commerciale;
- verifica preliminare circa la sottoposizione delle merci importate ai diritti di confine;
- obbligo di definire richieste di acquisto chiare, univoche e complete;

- individuazione delle modalità di approvazione e gestione delle variazioni agli ordini di acquisto;
- in via preliminare, sono anche richieste puntuali verifiche sui fornitori di beni e servizi, con riguardo a serietà, professionalità ed affidabilità degli stessi. Sul punto, prima del conferimento dell'incarico, in coerenza con il servizio da richiedere, è necessario svolgere un'attenta attività di selezione dei potenziali fornitori e spedizionieri, rispettando i criteri tecnico-economici e richiedendo la documentazione, ivi comprese le autorizzazioni previste dalla legge di riferimento, nonché, stante le peculiarità dell'attività in questione, verificare altresì che i fornitori non siano sottoposti a sanzioni a livello internazionale (economic sanctions) che ne possano precludere il mantenimento dei rapporti di fornitura;
- formalizzazione di tutti i relativi contratti/accordi con definizione di opportune clausole contrattuali affinché il fornitore/spedizionario si impegni a rispettare i principi del presente Modello Organizzativo;
- più in generale, è inoltre necessario monitorare il mantenimento dei requisiti richiesti in capo ai fornitori di beni e servizi complessivamente intesi e garantire l'esistenza di una anagrafica dei relativi contratti, costantemente aggiornata e dettagliata;
- ai fini della complessiva gestione delle operazioni è necessario in particolare compiere: (i) puntuali verifiche circa la regolarità delle operazioni effettuate con i fornitori; (ii) puntuali verifiche circa l'effettivo svolgimento delle prestazioni eseguite dagli spedizionieri ed in particolare sull'ammontare dei dazi doganali e dei diritti di confine presentati dagli spedizionieri; (iii) puntuali verifiche circa la correttezza delle fatture ricevute dai fornitori rispetto alla merce acquistata e ai servizi ricevuti dagli spedizionieri, nonché più in generale rispetto alle condizioni contrattuali di riferimento; (iv) disporre la conservazione della documentazione relativa a ciascuna operazione;
- tracciabilità dell'intero iter di approvvigionamento e definizione di chiare modalità di archiviazione (cartacea/digitale) di tutta la documentazione prodotta dal processo di approvvigionamento, atte a garantire la sua perfetta conservazione e l'impossibilità di alterazione o successive modifiche/integrazioni;
- le attività di acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti sono condotte previa valutazione dei requisiti di Salute e Sicurezza sul Lavoro delle stesse e previa verifica di conformità a quanto previsto dalla normativa vigente (ad esempio, marcatura CE, possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore, etc).

9. Gestione pratiche navali

Come indicato in premessa alla Parte Speciale del Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo di Blufferries, il presente paragrafo è strutturato secondo una logica processo-centrica con la puntuale indicazione di:

- attività sensibili a rischio associate al processo in esame;
- reati di cui al Decreto ritenuti applicabili alla Società relativamente al processo sensibile in esame;
- protocolli standard di comportamento;
- misure di prevenzione idonee a mitigare i rischi-reato associati.

9.1 Attività a rischio nel processo connesso alla gestione pratiche navali

In relazione al citato processo, sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- gestione dei rapporti con la P.A. (es. Capitaneria di Porto, Prefetture, Autorità di Sistema Portuale, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, etc), ed in particolare:
 - o gestione delle comunicazioni, dichiarazioni, accertamenti, ispezioni, rilascio di autorizzazioni/licenze per l'esercizio delle attività (es. Document of Compliance – DOC);
 - o gestione pratiche navali (es. Capitaneria di Porto, Prefetture, Autorità di Sistema Portuale)
- gestione dei **rapporti con parti terze** per il rilascio/mantenimento di **certificazioni** per l'erogazione dei servizi di traghettamento passeggeri e merci (es. Recognised Organization - RINA);
- gestione degli adempimenti fiscali e doganali rispetto a ciascuna **importazione** eseguita:
 - o (i) documentabilità e tracciabilità di ciascuna operazione di importazione anche ai fini degli adempimenti contabili e fiscali;
 - o (ii) conservazione della documentazione idonea al tracciamento della merce, (a titolo esemplificativo e non esaustivo: bolle doganali, fatture di acquisto della merce e fatture emesse dallo spedizioniere per il servizio espletato)

9.2 Reati rilevanti

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente rilevanti, nel contesto del presente processo, i seguenti reati di cui al Decreto

231/2001:

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui “il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità”.

La differenza tra la concussione e corruzione risiede nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Soggetto attivo del reato è solamente il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, mediante abuso di qualità o poteri, costringe il soggetto privato a dare o promettere indebitamente denaro o altre utilità.

Ne consegue che, a differenza del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) il soggetto privato costretto alla dazione o alla promessa di dazione è considerato “persona offesa dal reato”.

Tale fattispecie, pertanto, trova applicazione solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui i Destinatari del Modello operino in qualità di incaricati di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p.

Corruzione (artt. 318-319-320-321 c.p.)

Diversamente dal reato di concussione, caratterizzato dalla prevaricazione del pubblico ufficiale nei confronti del privato, il reato di corruzione si caratterizza per il rapporto paritetico che intercorre tra il soggetto pubblico e il privato corruttore.

Il reato, dunque, sussiste sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo (effettiva dazione o promessa, per sé o per altri, di danaro o qualsiasi altra utilità), compia un atto dovuto (ad esempio, velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio, garantire l'illegittima aggiudicazione di una gara).

Nell'ipotesi dell'art. 318 c.p. (corruzione impropria alias “corruzione per l'esercizio della funzione”), il pubblico ufficiale si accorda illecitamente con il dipendente per compiere un atto conforme ai doveri del suo ufficio. Il reato in esame può essere commesso, oltre che dal pubblico ufficiale, anche dall'incaricato di un pubblico servizio¹⁰.

La mancata individuazione dell'atto dell'ufficio che il pubblico ufficiale ha compiuto, non fa venir meno il delitto in esame ove, comunque, venga accertato

¹⁰ Dalla nozione di Pubblica Amministrazione degli artt. 357 e 358 c.p., si deduce che sono qualificabili come pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio tutti coloro che – legati o meno da un rapporto di dipendenza con la P.A. – svolgono un'attività regolata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi. Va aggiunto che, a norma dell'art. 322 bis c.p., si considerano equiparati coloro che svolgano funzioni analoghe a quelle indicate nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

che la consegna del denaro venne effettuata in ragione delle funzioni esercitate dal pubblico ufficiale e per retribuirne i favori.

L'ipotesi dell'art. 319 c.p. di corruzione "per atto contrario ai doveri d'ufficio" (corruzione propria) si differenzia dalla fattispecie precedente in quanto la violazione da parte del pubblico ufficiale del principio di correttezza e del dovere di imparzialità colpisce direttamente l'atto che non realizza la finalità pubblica ad esso sottesa e viene compiuto ad uso privato.

L'ipotesi dell'art. 319 ter c.p. si configura nel caso in cui taluno offra o prometta denaro od altra utilità ad un pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere od altro funzionario) per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

L'art. 320 estende l'applicazione delle disposizioni degli artt. 318 e 319 anche all'incaricato di pubblico servizio.

L'art. 321 ter contempla il caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziale sia svolta in modo imparziale.

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha in parte innovato e modificato i delitti dei pubblici ufficiali nei confronti della pubblica amministrazione, operando anche un aumento delle pene edittali, ha aggiunto al codice penale l'articolo 319 quater e ha disposto l'applicazione degli articoli 318 c.p. e 319 c.p. anche all'incarico di un pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ma il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) rifiuta l'offerta o la promessa illecitamente avanzatagli. Il reato in oggetto si configura anche nel caso in cui l'offerta o la promessa sia fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui un qualunque soggetto, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad

altri, denaro o altra utilità economica , per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita. Per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. Risulta ulteriormente sanzionato chi indebitamente dà o promette denaro o altre utilità economiche.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Il reato in analisi, introdotto dalla Legge 190/2012 e originariamente non previsto come reato presupposto della responsabilità dell'Ente, è stato inserito nel catalogo dei reati di cui al D.lgs. 231/2001 dalla 9 gennaio 2019, n. 3 recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” ed è stato modificato dalla Legge n.114/2024 recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare”.

In particolare, all'esito dell'intervento legislativo di cui sopra, l'attuale fattispecie punisce solamente il traffico di influenze esistenti escludendo, a differenza della precedente versione, la punibilità nelle ipotesi di influenze “millantate”, reintroducendo il carattere della patrimonialità del vantaggio dato o promesso che dovrà quindi avere necessariamente natura “economica”. Inoltre, la nuova previsione ha mantenuto la rilevanza penale del traffico di influenze c.d. gratuito, anche quando sia volto al mero esercizio delle funzioni o poteri del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Non è quindi necessario che quanto promesso o dato dal “committente” al “mediatore” per remunerare il pubblico agente sia rivolto al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio od all'omissione o il ritardo di un atto del suo ufficio (tale caso è previsto come ipotesi aggravata del reato in esame). La fattispecie prevede la punibilità sia del soggetto “committente” sia del “mediatore”, prevedendo, peraltro, una circostanza aggravante nel caso in cui il “mediatore” rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

La fattispecie prevista dall'art. 319-quater c.p. si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce qualcuno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità.

Come il reato di concussione (art. 317 c.p.), il reato in esame può essere commesso sia dal Pubblico Ufficiale che dall'incaricato di pubblico servizio.

A differenza del reato di concussione (nel quale il soggetto privato è considerato "persona offesa dal reato") nel reato in esame, il soggetto privato che dà o promette denaro o altre utilità è considerato quale "soggetto attivo" e soggiace alle pene previste dal comma 2° dell'art. 319 quater c.p.

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.)

Tale fattispecie si realizza quando "il pubblico ufficiale" o "l'incaricato di un pubblico servizio" destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità denaro o altra cosa mobile di cui ha il possesso o la disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio per procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale.

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli artt. 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma si applicano anche a membri degli organi dell'Unione europea, nonché ai funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari dell'intera struttura amministrativa comunitaria e alle persone comandate presso l'Unione europea con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche:

- alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio;
- ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti delle Corti penali internazionali, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, nonché ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle di pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Ciò premesso, va detto che l'art. 322-bis c.p. prevede altresì – e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati – che le fattispecie previste dagli artt. 319-quater, secondo comma, 321 e 322 c.p. (cioè attività corruttive) si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: (i) ai membri della Commissione dell'Unione europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti dell'Unione europea (ii) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali (art. 322-bis c.p.).

Tra i delitti previsti dal D.Lgs. 141/2024 rilevano:

Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. 141/2024)

La fattispecie punisce chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:

- introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;
- fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.

La medesima sanzione si applica al detentore di merci non unionali, nel caso in cui rifiuti o non sia in grado di dimostrarne la legittima provenienza.

Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. 141/2024)

La fattispecie si realizza in tutte le ipotesi in cui, nonostante la parte abbia presentato la dovuta dichiarazione, viene rilevata una differenza, dolosamente voluta, con riguardo alla qualità, quantità, origine e valore delle merci o a ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti dovuti.

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. 141/2024)

La fattispecie punisce chiunque usi mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano.

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. 141/2024)

La fattispecie punisce chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti.

Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. 141/2024)

La fattispecie punisce chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. 141/2024)

La fattispecie punisce tre o più persone che si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico.

9.3 Protocolli standard di comportamento

Blufferies richiede a tutti i destinatari del Modello (dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti e partner commerciali) di conformarsi alle prescrizioni di legge, al Codice Etico di gruppo e ai protocolli, standard e specifici, volti alla prevenzione dei suddetti reati.

In particolare, qualsiasi rapporto con la P.A. e con i terzi deve essere instaurato e mantenuto sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

Di conseguenza, **è fatto espresso divieto** a carico dei destinatari del Modello di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino le fattispecie di reato descritte;
- porre in essere comportamenti che sono potenzialmente in grado di integrare le fattispecie di reato di cui sopra, pur non essendo di per sé illeciti;
- violare i principi e le regole dettati dal presente Modello e dal Codice Etico.

Più specificatamente è vietato:

- promettere o effettuare elargizioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- promettere o concedere altri vantaggi di qualsiasi natura (assunzioni, incentivazioni di carriera, esecuzione impropria di servizi, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. allo scopo di ottenere favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali;
- promettere o distribuire omaggi, regali, contributi o sponsorizzazioni di valore non modico volti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la società; "I regali offerti - salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato"
- effettuare spese di rappresentanza non giustificate e con finalità diversa dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- avvalersi di coloro che vantino rapporti privilegiati con funzionari e/o dirigenti della P.A. al fine di sfruttare la loro mediazione illecita verso soggetti pubblici;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino i reati di Contrabbando;
- porre in essere comportamenti che siano potenzialmente in grado di integrare le fattispecie di reato di cui sopra, pur non essendo di per sé illeciti.

Inoltre, è fatto obbligo di:

- adottare comportamenti nel pieno rispetto della vigente normativa di riferimento, monitorandone costantemente l'evoluzione;
- garantire il pieno rispetto dei principi espressi nel Codice Etico di Gruppo e delle previsioni e delle prescrizioni del presente Modello Organizzativo con particolare riferimento all'esigenza di svolgere le operazioni in termini di correttezza e trasparenza, di assicurare la tracciabilità delle operazioni e la conservazione della relativa documentazione, nonché di adempiere agli obblighi di informazione verso gli Organi interni e di verifica verso le Autorità competenti;
- svolgere una verifica della completezza, accuratezza e veridicità dei dati e delle informazioni da trasmettere all'ente certificatore;
- garantire la tracciabilità ed evidenza dei rapporti, di qualsiasi natura (incontri, ispezioni, ecc.) intrattenuti con gli enti certificatori.

9.4 Misure di prevenzione

Per il contenimento dei rischi evidenziati, Blufferies si è dotata dei seguenti controlli:

- Blufferies S.r.l. coopera attivamente e pienamente con le Istituzioni Pubbliche/Autorità. I rapporti con enti pubblici di qualsiasi natura devono essere trasparenti e coerenti con le politiche aziendali e di Gruppo e devono essere intrattenuti dalle funzioni aziendali a ciò formalmente delegate. Tali rapporti non possono in nessun caso ed in alcun modo contemplare promesse o elargizioni in denaro o di altre utilità né concessioni di beni in natura per ottenere vantaggi o per influenzare impropriamente le decisioni di tali enti/autorità. Specularmente, è fatto divieto al personale di Blufferies S.r.l. di sollecitare, richiedere o accettare analoghe utilità.
- I rapporti con Istituzioni Pubbliche/Autorità devono ispirarsi alla più rigorosa osservanza dei principi di integrità, correttezza, trasparenza e tracciabilità e alla osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti applicabili.
- È fatto espresso divieto di Facilitation Payments ossia di corresponsione non dovuta o non ufficiale di somme di denaro di qualunque importo e/o l'attribuzione di altra utilità effettuata, direttamente o indirettamente a favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, allo scopo di velocizzare, favorire o assicurare l'effettuazione di prestazioni nell'ambito dei propri doveri (es. pagamenti per velocizzare operazioni doganali, ottenimento di documenti, permessi, licenze, rilascio di visti, erogazione di servizi di pubblica utilità ecc.). Tale divieto si estende all'accettazione di Facilitation Payments da parte di personale di Blufferies S.r.l. nell'ambito di attività in cui eventualmente rivesta la funzione di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Con particolare riferimento alle Autorità Doganali:

- la Società assicura il corretto esperimento delle attività connesse ai rapporti con le dogane;
- la Società verifica la correttezza nonché la congruità della documentazione da sottoporsi all'Autorità Doganale sulla base della normativa vigente in materia;
- per quanto riguarda le attività di Bunkeraggio Blufferies, all'interno del Safety Management System (SMS), ha individuato le precauzioni da adottare;
- la Società garantisce la tracciabilità della documentazione doganale.

In relazione alla gestione degli adempimenti fiscal e doganali è richiesto:

- la verifica delle operazioni di importazione e del relativo sdoganamento;
- qualora le operazioni oggetto del presente protocollo siano date in *outsourcing*, è necessario prevedere, ove possibile in virtù della tipologia di contratto, obblighi in capo al soggetto esterno che cura i rapporti doganali, affinché informi tempestivamente la Società di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente.

10. Armamento

Come indicato in premessa alla Parte Speciale del Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo di Blufferies, il presente paragrafo è strutturato secondo una logica processo-centrica con la puntuale indicazione di:

- attività sensibili a rischio associate al processo in esame;
- reati di cui al Decreto ritenuti applicabili alla Società relativamente al processo sensibile in esame;
- protocolli standard di comportamento;
- misure di prevenzione idonee a mitigare i rischi-reato associati.

10.1 Attività a rischio nel processo armamento

In relazione al citato processo, è stata individuata le seguente attività sensibili:

- Gestione delle attività di armamento ed in particolare gestione del personale marittimo (es. adempimento visite mediche ex D.Lgs. 271/1999).

10.2 Reati rilevanti

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente rilevanti, nel contesto del presente processo, i seguenti reati di cui al Decreto 231/2001:

Omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (artt. 589, co. 2 e 590, co. 3, c.p.).

I reati indicati dal decreto possono realizzarsi in tutti i casi in cui nello svolgimento dell'attività produttiva e delle attività volte agli adempimenti normativi, giuridicamente attribuite al datore di lavoro, può manifestarsi la "colpa" (negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti) di un rappresentante della società, designato per gli aspetti attinenti la sicurezza, nonché dei medesimi lavoratori, di non adempiere compiutamente ai propri obblighi, determinando così un infortunio, una malattia ovvero la morte di un dipendente o di un soggetto terzo per c.d. rischio di interferenza.

La specifica violazione di norme in materia di prevenzione infortunistica, così come l'omissione dell'adozione di misure o accorgimenti per la più efficace tutela della integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087 c.c., costituisce aggravante.

Il vantaggio economico si concretizzerebbe per la Società in un risparmio di tempi e costi nello svolgimento delle attività aziendali conseguente alla mancata adozione di tutte le misure di prevenzione e sicurezza previste dalla legge.

Soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione (datori di lavoro, titolari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, preposti, lavoratori.

10.3 Protocolli standard di comportamento

Blufferies è fortemente impegnata nel garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di tutti coloro che intrattengono rapporti con la Società. La sicurezza dei lavoratori costituisce un principio fondamentale che ispira le scelte e le decisioni della Società e che viene perseguito con fermezza e assoluto rigore.

È fatto obbligo a coloro che, a vario titolo e con diverse responsabilità, concorrono nella gestione dei processi aziendali di:

- adempiere alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti;
- operare nel rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale, delle deleghe e procure conferite;
- rispettare le prescrizioni previste dalle procedure di riferimento aziendali e di Gruppo, tra cui anche il Codice Etico;
- utilizzare correttamente i mezzi e le attrezzature di lavoro a disposizione;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- partecipare agli interventi formativi previsti.

Di conseguenza è fatto espresso divieto ai destinatari del Modello di:

- porre in essere comportamenti contrari all'obiettivo di assicurare il più alto livello di sicurezza nello svolgimento di qualsiasi attività che comporti rischi per i dipendenti di Blufferies, delle società appaltatrici, di collaboratori esterni e, in generale, per la collettività;
- porre in essere comportamenti che ostacolano lo svolgimento dell'attività di controllo degli organismi interni e delle autorità esterne preposte alla vigilanza (Autorità Portuale, RINA, ecc.)
- rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione;

- compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone;
- omettere di effettuare, con correttezza e tempestività, le dovute segnalazioni al verificarsi di infortuni e incidenti.

A tutela dalla commissione di reati in violazione delle norme di salute e sicurezza sul lavoro, il Codice Etico di Gruppo afferma l'impegno della Società ad assicurare il continuo miglioramento della sicurezza sul lavoro.

10.4 Misure di prevenzione

In materia di sicurezza del lavoro le attività marittime sono caratterizzate da un duplice regime normativo: per le attività a terra si applica il D. Lgs. 81/2008; per le attività a bordo nave i testi di riferimento sono il D.Lgs.271/1999 ed il D.Lgs. 272/1999.

Per quanto riguarda le attività di navigazione Bluferries, in ottemperanza al Codice ISM ha realizzato un sistema di gestione della sicurezza e della prevenzione dall'inquinamento dei mari, denominato Safety Management System (SMS), certificato dall'Autorità Marittima nazionale, che prevede tutti gli adempimenti necessari alla manutenzione delle navi, alle procedure di sicurezza, antinfortunistiche, e all'addestramento del personale.

Ogni nave è inoltre munita di un certificato quinquennale di gestione della sicurezza - rilasciato dall'Autorità Marittima nazionale - che attesta la conformità della società e della gestione di bordo alle disposizioni del SMS adottato.

Per il mantenimento dei certificati, sia la Società armatrice che le singole navi sono soggette ad un complesso sistema di verifiche periodiche da parte dell'Autorità Marittima e del RINA, organo tecnico dell'Autorità ed ente certificatore.

11. Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza

Come indicato in premessa alla Parte Speciale del Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo di Blufferies, il presente paragrafo è strutturato secondo una logica processo-centrica con la puntuale indicazione di:

- attività sensibili a rischio associate al processo in esame;
- reati di cui al Decreto ritenuti applicabili alla Società relativamente al processo sensibile in esame;
- protocolli standard di comportamento;
- misure di prevenzione idonee a mitigare i rischi-reato associati.

11.1 Attività a rischio nel processo connesso alla gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza

In relazione al citato processo, è stata individuata la seguente attività sensibile:

- Adempimenti in materia di salute e sicurezza ex D.Lgs. 81/08 negli uffici, nei terminal e a bordo delle unità navali.

11.2 Reati rilevanti

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente rilevanti, nel contesto del presente processo, i seguenti reati di cui al Decreto 231/2001:

Omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (artt. 589, co. 2 e 590, co. 3, c.p.).

I reati indicati dal decreto possono realizzarsi in tutti i casi in cui nello svolgimento dell'attività produttiva e delle attività volte agli adempimenti normativi, giuridicamente attribuite al datore di lavoro, può manifestarsi la "colpa" (negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti) di un rappresentante della società, designato per gli aspetti attinenti la sicurezza, nonché dei medesimi lavoratori, di non adempiere compiutamente ai propri obblighi, determinando così un infortunio, una malattia ovvero la morte di un dipendente o di un soggetto terzo per c.d. rischio di interferenza.

La specifica violazione di norme in materia di prevenzione infortunistica, così come l'omissione dell'adozione di misure o accorgimenti per la più efficace tutela della integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087 c.c., costituisce aggravante.

Il vantaggio economico si concretizzerebbe per la Società in un risparmio di tempi e costi nello svolgimento delle attività aziendali conseguente alla mancata adozione di tutte le misure di prevenzione e sicurezza previste dalla legge.

Soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione (datori di lavoro, titolari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, preposti, lavoratori.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art 603-bis c.p.)

La fattispecie riguarda chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi o chi utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui sopra, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- a) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- b) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- c) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono, inoltre, aggravante specifica:

- e) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- f) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- g) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro

11.3 Protocolli standard di comportamento

Blufferies è fortemente impegnata nel garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di tutti coloro che intrattengono rapporti con la Società. La sicurezza dei lavoratori costituisce un principio fondamentale che ispira le scelte e le decisioni della Società e che viene perseguito con fermezza e assoluto rigore.

È fatto obbligo a coloro che, a vario titolo e con diverse responsabilità, concorrono nella gestione dei processi aziendali di:

- adempiere alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti;
- operare nel rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale, delle deleghe e procure conferite;
- rispettare le prescrizioni previste dalle procedure di riferimento aziendali e di Gruppo, tra cui anche il Codice Etico;
- utilizzare correttamente i mezzi e le attrezzature di lavoro a disposizione;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- partecipare agli interventi formativi previsti.

Di conseguenza è fatto espresso divieto ai destinatari del Modello di:

- porre in essere comportamenti contrari all'obiettivo di assicurare il più alto livello di sicurezza nello svolgimento di qualsiasi attività che comporti rischi per i dipendenti di Blufferies, delle società appaltatrici, di collaboratori esterni e, in generale, per la collettività;
- porre in essere comportamenti che ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo degli organismi interni e delle autorità esterne preposte alla vigilanza (Autorità Portuale, RINA, ecc.)
- rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione;
- compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone;
- omettere di effettuare, con correttezza e tempestività, le dovute segnalazioni al verificarsi di infortuni e incidenti.

A tutela dalla commissione di reati in violazione delle norme di salute e sicurezza sul lavoro, il Codice Etico di Gruppo afferma l'impegno della Società ad assicurare il continuo miglioramento della sicurezza sul lavoro.

11.4 Misure di prevenzione

In materia di sicurezza del lavoro le attività marittime sono caratterizzate da un duplice regime normativo: per le attività a terra si applica il D. Lgs. 81/2008; per le attività a bordo nave i testi di riferimento sono il D.Lgs.271/1999 ed il D.Lgs. 272/1999.

Per quanto riguarda le attività di navigazione Blufferries, in ottemperanza al Codice ISM ha realizzato un sistema di gestione della sicurezza e della prevenzione dall'inquinamento dei mari, denominato Safety Management System (SMS), certificato dall'Autorità Marittima nazionale, che prevede tutti gli adempimenti necessari alla manutenzione delle navi, alle procedure di sicurezza, antinfortunistiche, e all'addestramento del personale.

Ogni nave è inoltre munita di un certificato quinquennale di gestione della sicurezza - rilasciato dall'Autorità Marittima nazionale - che attesta la conformità della società e della gestione di bordo alle disposizioni del SMS adottato.

Per il mantenimento dei certificati, sia la Società armatrice che le singole navi sono soggette ad un complesso sistema di verifiche periodiche da parte dell'Autorità Marittima e del RINA, organo tecnico dell'Autorità ed ente certificatore.

Per la gestione della Salute e sicurezza dei lavoratori a terra, la società ottempera al dettato del D. lgs.81/2008 ed in particolare:

- ha effettuato e formalizzato la valutazione dei rischi (DVR) corredata da schede per specifiche lavorazioni;
- ha emesso il Piano della Sicurezza e il Piano d'Emergenza con indicazione delle norme di comportamento e dei numeri da chiamare in caso di emergenza;
- ha provveduto alla formalizzazione degli incarichi (RSPP, ASPP, Medico Competente, RLS), all'assegnazione dei DPI secondo i criteri fissati nel DVR;
- garantisce le riunioni periodiche, il sopralluogo del Medico Competente e la formazione in materia di sicurezza del lavoro prevista dalla normativa e dall'Accordo Stato-Regioni.

Infine, in presenza di segnali di pericolo, di allarme o di anomalia proveniente da quanto trasportato a bordo nave è prontamente data informativa al Responsabile per poter attivare le Autorità Competenti (e.g. Vigili del Fuoco, forze dell'ordine, ecc.) e procedere, in presenza degli stessi, all'apertura dei contenitori (i.e. bagagli, rimorchi) e alla messa in sicurezza di questi ultimi. In attesa dell'arrivo delle Autorità Competenti sono attivate misure di sicurezza per mitigare quanto possibile l'eventuale concretizzazione del pericolo.

12. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Come indicato in premessa alla Parte Speciale del Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo di Blufferies, il presente paragrafo è strutturato secondo una logica processo-centrica con la puntuale indicazione di:

- attività sensibili a rischio associate al processo in esame;
- reati di cui al Decreto ritenuti applicabili alla Società relativamente al processo sensibile in esame;
- protocolli standard di comportamento;
- misure di prevenzione idonee a mitigare i rischi-reato associati.

12.1 Attività a rischio nel processo connesso alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

In relazione al citato processo, è stata individuata la seguente attività sensibile:

- gestione dei rapporti con la P.A. (Agenzia delle Dogane) ed in particolare:
 - o gestione delle comunicazioni, dichiarazioni relative all'utilizzo del gasolio.

12.2 Reati rilevanti

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente rilevanti, nel contesto del presente processo, i seguenti reati di cui al Decreto 231/2001:

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui “il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità”.

La differenza tra la concussione e corruzione risiede nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Soggetto attivo del reato è solamente il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, mediante abuso di qualità o poteri, costringe il soggetto privato a dare o promettere indebitamente denaro o altre utilità.

Ne consegue che, a differenza del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) il soggetto privato costretto alla dazione o alla promessa di dazione è considerato “persona offesa dal reato”.

Tale fattispecie, pertanto, trova applicazione solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui i Destinatari del Modello operino in qualità di incaricati di pubblico servizio ai

sensi dell'art. 358 c.p.

Corruzione (artt. 318-319-320-321 c.p.)

Diversamente dal reato di concussione, caratterizzato dalla prevaricazione del pubblico ufficiale nei confronti del privato, il reato di corruzione si caratterizza per il rapporto paritetico che intercorre tra il soggetto pubblico e il privato corruttore.

Il reato, dunque, sussiste sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo (effettiva dazione o promessa, per sé o per altri, di danaro o qualsiasi altra utilità), compia un atto dovuto (ad esempio, velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio, garantire l'illegittima aggiudicazione di una gara).

Nell'ipotesi dell'art. 318 c.p. (corruzione impropria alias "corruzione per l'esercizio della funzione"), il pubblico ufficiale si accorda illecitamente con il dipendente per compiere un atto conforme ai doveri del suo ufficio. Il reato in esame può essere commesso, oltre che dal pubblico ufficiale, anche dall'incaricato di un pubblico servizio¹¹.

La mancata individuazione dell'atto dell'ufficio che il pubblico ufficiale ha compiuto, non fa venir meno il delitto in esame ove, comunque, venga accertato che la consegna del denaro venne effettuata in ragione delle funzioni esercitate dal pubblico ufficiale e per retribuirne i favori.

L'ipotesi dell'art. 319 c.p. di corruzione "per atto contrario ai doveri d'ufficio" (corruzione propria) si differenzia dalla fattispecie precedente in quanto la violazione da parte del pubblico ufficiale del principio di correttezza e del dovere di imparzialità colpisce direttamente l'atto che non realizza la finalità pubblica ad esso sottesa e viene compiuto ad uso privato.

L'ipotesi dell'art. 319 ter c.p. si configura nel caso in cui taluno offra o prometta denaro od altra utilità ad un pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere od altro funzionario) per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

L'art. 320 estende l'applicazione delle disposizioni degli artt. 318 e 319 anche all'incaricato di pubblico servizio.

L'art. 321 ter contempla il caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziale sia svolta in modo

¹¹ Dalla nozione di Pubblica Amministrazione degli artt. 357 e 358 c.p., si deduce che sono qualificabili come pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio tutti coloro che – legati o meno da un rapporto di dipendenza con la P.A. – svolgono un'attività regolata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi. Va aggiunto che, a norma dell'art. 322 bis c.p., si considerano equiparati coloro che svolgano funzioni analoghe a quelle indicate nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

imparziale.

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che ha in parte innovato e modificato i delitti dei pubblici ufficiali nei confronti della pubblica amministrazione, operando anche un aumento delle pene edittali, ha aggiunto al codice penale l’articolo 319 quater e ha disposto l’applicazione degli articoli 318 c.p. e 319 c.p. anche all’incarico di un pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ma il pubblico ufficiale (o l’incaricato di pubblico servizio) rifiuta l’offerta o la promessa illecitamente avanzatagli. Il reato in oggetto si configura anche nel caso in cui l’offerta o la promessa sia fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui un qualunque soggetto, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica , per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita. Per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. Risulta ulteriormente sanzionato chi indebitamente dà o promette denaro o altre utilità economiche.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Il reato in analisi, introdotto dalla Legge 190/2012 e originariamente non previsto come reato presupposto della responsabilità dell'Ente, è stato inserito nel catalogo dei reati di cui al D.lgs. 231/2001 dalla 9 gennaio 2019, n. 3 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" ed è stato modificato dalla Legge n.114/2024 recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare".

In particolare, all'esito dell'intervento legislativo di cui sopra, l'attuale fattispecie punisce solamente il traffico di influenze esistenti escludendo, a differenza della precedente versione, la punibilità nelle ipotesi di influenze "millantate", reintroducendo il carattere della patrimonialità del vantaggio dato o promesso che dovrà quindi avere necessariamente natura "economica". Inoltre, la nuova previsione ha mantenuto la rilevanza penale del traffico di influenze c.d. gratuito, anche quando sia volto al mero esercizio delle funzioni o poteri del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Non è quindi necessario che quanto promesso o dato dal "committente" al "mediatore" per remunerare il pubblico agente sia rivolto al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio od all'omissione o il ritardo di un atto del suo ufficio (tale caso è previsto come ipotesi aggravata del reato in esame). La fattispecie prevede la punibilità sia del soggetto "committente" sia del "mediatore", prevedendo, peraltro, una circostanza aggravante nel caso in cui il "mediatore" rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

La fattispecie prevista dall'art. 319-quater c.p. si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce qualcuno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità.

Come il reato di concussione (art. 317 c.p.), il reato in esame può essere commesso sia dal Pubblico Ufficiale che dall'incaricato di pubblico servizio.

A differenza del reato di concussione (nel quale il soggetto privato è considerato "persona offesa dal reato") nel reato in esame, il soggetto privato che dà o promette denaro o altre utilità è considerato quale "soggetto attivo" e soggiace alle pene previste dal comma 2° dell'art. 319 quater c.p.

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.)

Tale fattispecie si realizza quando "il pubblico ufficiale" o "l'incaricato di un pubblico servizio" destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità denaro o altra cosa mobile di cui ha il possesso o la disponibilità

in ragione del suo ufficio o servizio per procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale.

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli artt. 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma si applicano anche a membri degli organi dell'Unione europea, nonché ai funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari dell'intera struttura amministrativa comunitaria e alle persone comandate presso l'Unione europea con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche:

- alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio;
- ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti delle Corti penali internazionali, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, nonché ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle di pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Ciò premesso, va detto che l'art. 322-bis c.p. prevede altresì – e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati – che le fattispecie previste dagli artt. 319-quater, secondo comma, 321 e 322 c.p. (cioè attività corruttive) si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: (i) ai membri della Commissione dell'Unione europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti dell'Unione europea (ii) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche

internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali (art. 322-bis c.p.).

12.3 Protocolli standard di comportamento

Blufferies richiede a tutti i destinatari del Modello (dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti e partner commerciali) di conformarsi alle prescrizioni di legge, al Codice Etico di gruppo e ai protocolli, standard e specifici, volti alla prevenzione dei suddetti reati.

In particolare, qualsiasi rapporto con la P.A. deve essere instaurato e mantenuto sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

Di conseguenza, **è fatto espresso divieto** a carico dei destinatari del Modello di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino le fattispecie di reato descritte;
- porre in essere comportamenti che sono potenzialmente in grado di integrare le fattispecie di reato di cui sopra, pur non essendo di per sé illeciti;
- violare i principi e le regole dettati dal presente Modello e dal Codice Etico;
- promettere o effettuare elargizioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- promettere o concedere altri vantaggi di qualsiasi natura (assunzioni, incentivazioni di carriera, esecuzione impropria di servizi, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. allo scopo di ottenere favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali;
- promettere o distribuire omaggi, regali, contributi o sponsorizzazioni di valore non modico volti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la società; "I regali offerti - salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato";
- effettuare spese di rappresentanza non giustificate e con finalità diversa dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- effettuare prestazioni o riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni (ad es. Consulenti e dei Partner) che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- avvalersi di coloro che vantino rapporti privilegiati con funzionari e/o dirigenti della P.A. al fine di sfruttare la loro mediazione illecita verso soggetti pubblici.

12.4 Misure di prevenzione

Per la prevenzione del rischio di utilizzo di gasolio per fini diversi da quelli per cui è stata riconosciuta l'agevolazione fiscale, è opportuno precisare che la gestione del gasolio è tracciata attraverso puntuali registrazioni di tutte le operazioni (bunkeraggio, consumi...) in apposito modulo, validato da tutti i soggetti coinvolti e inviato dal fornitore telematicamente all'Agenzia delle Dogane.

13. Gestione del personale

Come indicato in premessa alla Parte Speciale del Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo di Blufferies, il presente paragrafo è strutturato secondo una logica processo-centrica con la puntuale indicazione di:

- attività sensibili a rischio associate al processo in esame;
- reati di cui al Decreto ritenuti applicabili alla Società relativamente al processo sensibile in esame;
- protocolli standard di comportamento;
- misure di prevenzione idonee a mitigare i rischi-reato associati.

13.1 Attività a rischio nel processo connesso alla gestione del personale

In relazione al citato processo, sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- selezione, assunzione e gestione del personale, in particolare:
 - o assunzioni, gestione e cessazioni del rapporto di lavoro;
 - o gestione della politica retributiva, degli avanzamenti di carriera e benefit;
 - o erogazione interventi formativi;
- adempimenti in materia di amministrazione del personale (assunzioni, cessazioni del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi, infortuni, ammortizzatori sociali, ecc.) e gestione dei rapporti con gli Uffici del Lavoro, Capitaneria di Porto e gli enti previdenziali, incluso gli adempimenti relativi all'assunzione di categorie protette;
- recruitment e gestione del personale con riferimento alla condotta di reclutamento del personale e alla reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, ecc.

13.2 Reati rilevanti

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente rilevanti, nel contesto del presente processo, i seguenti reati di cui al Decreto 231/2001:

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui “il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità”.

La differenza tra la concussione e corruzione risiede nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Soggetto attivo del reato è solamente il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, mediante abuso di qualità o poteri, costringe il soggetto privato a dare o promettere indebitamente denaro o altre utilità.

Ne consegue che, a differenza del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) il soggetto privato costretto alla dazione o alla promessa di dazione è considerato “persona offesa dal reato”.

Tale fattispecie, pertanto, trova applicazione solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui i Destinatari del Modello operino in qualità di incaricati di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p.

Corruzione (artt. 318-319-320-321 c.p.)

Diversamente dal reato di concussione, caratterizzato dalla prevaricazione del pubblico ufficiale nei confronti del privato, il reato di corruzione si caratterizza per il rapporto paritetico che intercorre tra il soggetto pubblico e il privato corruttore.

Il reato, dunque, sussiste sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo (effettiva dazione o promessa, per sé o per altri, di danaro o qualsiasi altra utilità), compia un atto dovuto (ad esempio, velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio, garantire l'illegittima aggiudicazione di una gara).

Nell'ipotesi dell'art. 318 c.p. (corruzione impropria alias “corruzione per l'esercizio della funzione”), il pubblico ufficiale si accorda illecitamente con il dipendente per compiere un atto conforme ai doveri del suo ufficio. Il reato in esame può essere commesso, oltre che dal pubblico ufficiale, anche dall'incaricato di un pubblico servizio¹².

¹² Dalla nozione di Pubblica Amministrazione degli artt. 357 e 358 c.p., si deduce che sono qualificabili come pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio tutti coloro che – legati o meno da un rapporto di dipendenza con la P.A. – svolgono un'attività regolata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi. Va aggiunto che, a norma dell'art. 322 bis

La mancata individuazione dell'atto dell'ufficio che il pubblico ufficiale ha compiuto, non fa venir meno il delitto in esame ove, comunque, venga accertato che la consegna del denaro venne effettuata in ragione delle funzioni esercitate dal pubblico ufficiale e per retribuirne i favori.

L'ipotesi dell'art. 319 c.p. di corruzione "per atto contrario ai doveri d'ufficio" (corruzione propria) si differenzia dalla fattispecie precedente in quanto la violazione da parte del pubblico ufficiale del principio di correttezza e del dovere di imparzialità colpisce direttamente l'atto che non realizza la finalità pubblica ad esso sottesa e viene compiuto ad uso privato.

L'ipotesi dell'art. 319 ter c.p. si configura nel caso in cui taluno offra o prometta denaro od altra utilità ad un pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere od altro funzionario) per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

L'art. 320 estende l'applicazione delle disposizioni degli artt. 318 e 319 anche all'incaricato di pubblico servizio.

L'art. 321 ter contempla il caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziale sia svolta in modo imparziale.

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha in parte innovato e modificato i delitti dei pubblici ufficiali nei confronti della pubblica amministrazione, operando anche un aumento delle pene edittali, ha aggiunto al codice penale l'articolo 319 quater e ha disposto l'applicazione degli articoli 318 c.p. e 319 c.p. anche all'incarico di un pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ma il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) rifiuta l'offerta o la promessa illecitamente avanzatagli. Il reato in oggetto si configura anche nel caso in cui l'offerta o la promessa sia fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

c.p., si considerano equiparati coloro che svolgano funzioni analoghe a quelle indicate nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Il reato si configura nei casi in cui un qualunque soggetto, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita. Per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. Risulta ulteriormente sanzionato chi indebitamente dà o promette denaro o altre utilità economiche.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Il reato in analisi, introdotto dalla Legge 190/2012 e originariamente non previsto come reato presupposto della responsabilità dell'Ente, è stato inserito nel catalogo dei reati di cui al D.lgs. 231/2001 dalla 9 gennaio 2019, n. 3 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" ed è stato modificato dalla Legge n.114/2024 recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare".

In particolare, all'esito dell'intervento legislativo di cui sopra, l'attuale fattispecie punisce solamente il traffico di influenze esistenti escludendo, a differenza della precedente versione, la punibilità nelle ipotesi di influenze "millantate", reintroducendo il carattere della patrimonialità del vantaggio dato o promesso che dovrà quindi avere necessariamente natura "economica". Inoltre, la nuova previsione ha mantenuto la rilevanza penale del traffico di influenze c.d. gratuito, anche quando sia volto al mero esercizio delle funzioni o poteri del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Non è quindi necessario che quanto promesso o dato dal "committente" al "mediatore" per remunerare il pubblico agente sia rivolto al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio od all'omissione o il ritardo di un atto del suo ufficio (tale caso è previsto come ipotesi

aggravata del reato in esame). La fattispecie prevede la punibilità sia del soggetto “committente” sia del “mediatore”, prevedendo, peraltro, una circostanza aggravante nel caso in cui il “mediatore” rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

La fattispecie prevista dall'art. 319-quater c.p. si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce qualcuno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità.

Come il reato di concussione (art. 317 c.p.), il reato in esame può essere commesso sia dal Pubblico Ufficiale che dall'incaricato di pubblico servizio.

A differenza del reato di concussione (nel quale il soggetto privato è considerato “persona offesa dal reato”) nel reato in esame, il soggetto privato che dà o promette denaro o altre utilità è considerato quale “soggetto attivo” e soggiace alle pene previste dal comma 2° dell'art. 319 quater c.p.

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.)

Tale fattispecie si realizza quando “il pubblico ufficiale” o “l'incaricato di un pubblico servizio” destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità denaro o altra cosa mobile di cui ha il possesso o la disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio per procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale.

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli artt. 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma si applicano anche a membri degli organi dell'Unione europea, nonché ai funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari dell'intera struttura amministrativa comunitaria e alle persone comandate presso l'Unione europea con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche:

- alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio;
- ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti delle Corti penali internazionali, alle persone comandate dagli Stati parte

del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, nonché ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle di pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Ciò premesso, va detto che l'art. 322-bis c.p. prevede altresì – e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati – che le fattispecie previste dagli artt. 319-quater, secondo comma, 321 e 322 c.p. (cioè attività corruttive) si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: (i) ai membri della Commissione dell'Unione europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti dell'Unione europea (ii) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali (art. 322-bis c.p.).

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art 603-bis c.p.)

La fattispecie riguarda chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi o chi utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui sopra, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2. la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3. la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono, inoltre, aggravante specifica:

5. il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
6. il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
7. l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro

Tra i delitti previsti dal codice civile rilevano:

Corruzione tra privati (artt. 2635 c.c. c. 3)

Il reato punisce chi, anche per interposta persona, dà o promette denaro o altra utilità non dovuti ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori affinché compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà; viene inoltre punito anche chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone precedentemente indicate. La casistica riguarderà prevalentemente la Società cui appartiene il soggetto corruttore, ma la dottrina non esclude che la Società del corrotto possa avere un vantaggio in termini di fidelizzazione delle Società corruttrici.

La fattispecie è stata inserita alla lettera *s-bis* dell'art 25-*ter* del D.lgs. 231/2001 dalla legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”.

Il reato è procedibile anche d'ufficio, qualora dal fatto illecito derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni e servizi (ovvero nel caso in cui siano poste in essere attività che abbiano il fine di “impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza”, ex art. 2 della L. 287/90).

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

L'ipotesi riguarda la condotta di colui che offre o promette denaro o altra utilità non dovuti, o quella di colui che sollecita per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, qualora l'offerta/promessa o la sollecitazione non siano accettate.

Tra i delitti previsti dal codice penale, in ambito nazionale e transnazionale, rilevano:

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Si configura qualora tre o più persone si associno allo scopo di commettere più delitti, anche finalizzati, in via esclusiva o concorrente, alla commissione di reati, indipendentemente dalla loro commissione.

Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.)

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

Tra i reati previsti dal D.Lgs. 286/1998 rilevano:

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

La fattispecie riguarda il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, qualora, alternativamente:

- i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre;
- i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa;
- i lavoratori occupati siano esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

L'area di rischio di commissione del reato presupposto relativo all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare attiene evidentemente la gestione di personale dipendente proveniente da Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Occorre al proposito precisare che l'area di rischio riguarda tutti i cittadini extracomunitari che, per qualsiasi motivo, non hanno un permesso di soggiorno e non soltanto i lavoratori extracomunitari clandestini, perché entrati in Italia senza visto o perché il loro visto sia scaduto.

In relazione al suddetto reato, la Corte di Cassazione ha affermato che la responsabilità penale:

- non è esclusa dalla buona fede invocata per aver preso visione della richiesta di permesso di soggiorno avanzata dallo straniero ovvero fondata su rassicurazioni verbali del lavoratore, senza pretendere l'esibizione del prescritto permesso di soggiorno essendo questo un onere del datore di lavoro;

- riguarda sia il soggetto che procede materialmente alla stipulazione del rapporto di lavoro, sia colui il quale, pur non avendo provveduto direttamente all'assunzione, se ne avvalga, tenendo alle sue dipendenze, e quindi occupando più o meno stabilmente, soggetti assunti in condizioni di irregolarità;
- non è esclusa dal fatto che sia stata chiesta la regolarizzazione, né possono invocarsi, al fine di escludere la consapevolezza dell'illecito, le lungaggini burocratiche.

13.3 Protocolli standard di comportamento

Blufferies richiede a tutti i destinatari del Modello (dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti e partner commerciali) di conformarsi alle prescrizioni di legge, al Codice Etico di gruppo e ai protocolli, standard e specifici, volti alla prevenzione dei suddetti reati.

In particolare, **è fatto espresso divieto** a carico dei destinatari del Modello di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino le fattispecie di reato descritte;
- porre in essere comportamenti che sono potenzialmente in grado di integrare le fattispecie di reato di cui sopra, pur non essendo di per sé illeciti;
- violare i principi e le regole dettati dal presente Modello e dal Codice Etico;
- promettere o effettuare elargizioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- promettere o concedere altri vantaggi di qualsiasi natura (assunzioni, incentivazioni di carriera, esecuzione impropria di servizi, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. allo scopo di ottenere favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali;
- promettere o distribuire omaggi, regali, contributi o sponsorizzazioni di valore non modico volti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la società; "I regali offerti - salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato";
- effettuare prestazioni o riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni (ad es. Consulenti e dei Partner) che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- porre in essere comportamenti contrari all'obiettivo di assicurare il più alto livello di sicurezza nello svolgimento di qualsiasi attività che comporti rischi per i dipendenti di Blufferies, delle società appaltatrici, di collaboratori esterni e, in generale, per la collettività;
- porre in essere comportamenti che ostacolano lo svolgimento dell'attività di controllo degli organismi interni e delle autorità esterne preposte alla vigilanza (Autorità Portuale, RINA, ecc.)
- rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione;
- compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone;

- omettere di effettuare, con correttezza e tempestività, le dovute segnalazioni al verificarsi di infortuni e incidenti;
- utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

È fatto obbligo di:

- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare criteri di selezione del personale atti a garantire l'affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale, richiedendo a ciascun candidato, prima dell'assunzione, la produzione del casellario giudiziario e del certificato dei carichi pendenti;
- verificare al momento dell'assunzione e durante lo svolgimento di tutto il rapporto lavorativo che eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi siano in regola con il permesso di soggiorno e, in caso di scadenza dello stesso, abbiano provveduto a rinnovarlo;
- nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
- assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
- non fare ricorso, in alcun modo, al lavoro minorile o non collaborare con soggetti che vi facciano ricorso;
- operare nel rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale, delle deleghe e procure conferite;
- rispettare le prescrizioni previste dalle procedure di riferimento aziendali e di Gruppo, tra cui anche il Codice Etico;
- utilizzare correttamente i mezzi e le attrezzature di lavoro a disposizione;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- partecipare agli interventi formativi previsti.

La Società, con particolare riferimento ai delitti contro la personalità individuale, si impegna ad intrattenere rapporti d'affari con controparti virtuose che assicurino, nell'esperimento della propria attività, il rispetto delle normative applicabili in materia retributiva e contributiva, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e condizioni di lavoro.

13.4 Misure di prevenzione

La Società ha definito linee guida in materia di reclutamento e selezione del personale, sia marittimo che amministrativo, individuando le responsabilità e le modalità operative da seguire per la corretta e trasparente gestione dei suddetti processi.

Il processo è articolato su due livelli di responsabilità: Capogruppo e Società operative; le attività di reclutamento e selezione sono assicurate da un pool intersocietario di selezionatori interni coordinati dalla Capogruppo.

Il personale con contratto a tempo indeterminato è assunto previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità del soggiorno del lavoratore.

Per soddisfare le esigenze di risorse per ruoli operativi di personale marittimo correlate alla variabilità stagionale dell'esercizio navale, la Società fa inoltre ricorso al c.d. Turno Particolare presso l'Autorità Marittima di Messina, come previsto dal CCNL CONFITARMA.

L'accesso al Turno Particolare di Blufferies avviene a seguito di una valutazione di idoneità svolta dalla Società rispetto alle candidature spontanee ricevute che tiene conto di tutta la documentazione attinente la sua attività marittima.

Per la prevenzione del reato in questione rileva quindi la previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità del soggiorno e, in caso di utilizzo di lavoratori di ditte appaltatrici, l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

All'ingresso di nuovo personale in forza nell'appalto, è prevista la verifica preliminare della validità del permesso di soggiorno del dipendente della controparte e sono in ogni caso effettuate attività di verifica e monitoraggio dei permessi di soggiorno per quanto riguarda le date di scadenza ed i termini di rinnovo.

Si richiamano inoltre i presidi di corporate governance già in essere e in particolare il Codice Etico del Gruppo FS.

Per il contenimento dei rischi evidenziati, Blufferies si è dotata dei seguenti controlli:

- preventiva definizione/formalizzazione del fabbisogno quali-quantitativo di personale;

- attribuzione a più soggetti della responsabilità della valutazione dei candidati, sulla base di una pluralità di prove, sottoscritte dai responsabili per competenza;
- supporto di Assessor della controllante Mercitalia Logistics o di FS Holding nelle valutazioni;
- valutazione dell'eventuale sussistenza di situazioni in capo ai candidati che possano ingenerare conflitti di interesse nonché tra chi effettua la selezione o una sua fase e il candidato;
- applicazione, nella fase di selezione del candidato, di criteri di selezione e valutazione oggettivi, predeterminati, condivisi ed adeguatamente documentati;
- formalizzazione dell'esito dei colloqui attraverso apposite schede di colloquio, debitamente sottoscritte dai selezionatori, e relativa archiviazione a garanzia della tracciabilità delle valutazioni effettuate nel corso del processo di assunzione;
- autorizzazione all'assunzione da parte dell'Amministratore Delegato;
- assunzione o impiego di cittadini stranieri previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità del soggiorno;
- definizione di regole di registrazione, tracciabilità ed archiviazione delle operazioni eseguite;
- definizione di sistemi di remunerazione premianti o di incrementi retributivi che prevedono obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- per quanto riguarda le attività di navigazione Bluferries, in ottemperanza al Codice ISM ha realizzato un sistema di gestione della sicurezza e della prevenzione dall'inquinamento dei mari, denominato Safety Management System (SMS), certificato dall'Autorità Marittima nazionale, che prevede tutti gli adempimenti necessari alla manutenzione delle navi, alle procedure di sicurezza, antinfortunistiche, e all'addestramento del personale. Ogni nave è inoltre munita di un certificato quinquennale di gestione della sicurezza - rilasciato dall'Autorità Marittima nazionale - che attesta la conformità della società e della gestione di bordo alle disposizioni del SMS adottato. Per il mantenimento dei certificati, sia la Società armatrice che le singole navi sono soggette ad un complesso sistema di verifiche periodiche da parte dell'Autorità Marittima e del RINA, organo tecnico dell'Autorità ed ente certificatore;
- per la gestione della Salute e sicurezza dei lavoratori a terra, la società ottempera al dettato del D. lgs.81/2008 ed in particolare:

- ha effettuato e formalizzato la valutazione dei rischi (DVR) corredata da schede per specifiche lavorazioni;
- ha emesso il Piano della Sicurezza e il Piano d’Emergenza con indicazione delle norme di comportamento e dei numeri da chiamare in caso di emergenza;
- ha provveduto alla formalizzazione degli incarichi (RSPP, ASPP, Medico Competente, RLS), all’assegnazione dei DPI secondo i criteri fissati nel DVR;
- garantisce le riunioni periodiche, il sopralluogo del Medico Competente e la formazione in materia di sicurezza del lavoro prevista dalla normativa e dall’Accordo Stato-Regioni.

Con particolare riferimento all’impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

- la Società ha definito linee guida in materia di reclutamento e selezione del personale, sia marittimo che amministrativo, individuando le responsabilità e le modalità operative da seguire per la corretta e trasparente gestione dei suddetti processi;
- il processo è articolato su due livelli di responsabilità: Capogruppo e Società operative; le attività di reclutamento e selezione sono assicurate da un pool intersocietario di selezionatori interni coordinati dalla Capogruppo;
- il personale con contratto a tempo indeterminato è assunto previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità del soggiorno del lavoratore;
- per soddisfare le esigenze di risorse per ruoli operativi di personale marittimo correlate alla variabilità stagionale dell’esercizio navale, la Società fa inoltre ricorso al c.d. Turno Particolare presso l’Autorità Marittima di Messina, come previsto dal CCNL CONFITARMA;
- l’accesso al Turno Particolare di Bluferries avviene a seguito di una valutazione di idoneità svolta dalla Società rispetto alle candidature spontanee ricevute che tiene conto di tutta la documentazione attinente la sua attività marittima;
- per la prevenzione del reato in questione rileva quindi la previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità del soggiorno e, in caso di utilizzo di lavoratori di ditte appaltatrici, l’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- si richiamano inoltre i presidi di corporate governance già in essere e in particolare il Codice Etico del Gruppo

Con particolare riferimento ai delitti contro la personalità individuale:

- la Società applica a tutti i propri dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale marittimi, che disciplina l'inquadramento dei lavoratori in base alle attività svolte, i livelli retributivi corrispondenti ai diversi profili, le tutele (orario di lavoro, ferie, riposi, straordinari, ecc.) e in generale i diversi aspetti correlati al rapporto di lavoro;
- la Società ha definito con procedura le linee guida in materia di reclutamento e selezione del personale sia marittimo che amministrativo, nonché i ruoli e le modalità che riguardano le attività di gestione corrente del personale;
- la corretta applicazione della normativa contrattuale è tracciata attraverso un applicativo informatico dedicato alla gestione e amministrazione del personale che permette quindi di monitorare gli aspetti sensibili sopra evidenziati.

Per quanto riguarda gli affidamenti di lavori o servizi, la Società, pur non essendo vincolata al Codice Appalti, effettua le verifiche sulla la regolarità contributiva dei fornitori.

14. Gestione Sistemi Informativi

Come indicato in premessa alla Parte Speciale del Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo di Blufferies, il presente paragrafo è strutturato secondo una logica processo-centrica con la puntuale indicazione di:

- attività sensibili a rischio associate al processo in esame;
- reati di cui al Decreto ritenuti applicabili alla Società relativamente al processo sensibile in esame;
- protocolli standard di comportamento;
- misure di prevenzione idonee a mitigare i rischi-reato associati.

14.1 Attività a rischio nel processo connesso alla gestione dei Sistemi Informativi

Considerato il diffuso impiego delle tecnologie nello svolgimento delle attività aziendali, a livello teorico risultano sensibili la maggior parte dei processi societari e pertanto, tutte le strutture che gestiscono e utilizzano sistemi informativi e documenti informatici a valore probatorio sono concretamente esposte al rischio di reati informatici.

In generale i processi interessati sono quelli nei quali si producono o ricevono documenti informatici con efficacia probatoria, ossia documenti in forma informatica muniti di firma elettronica qualificata (in particolare, di firma digitale).

In concreto, la falsificazione informatica è finalizzata al compimento di frodi o all'occultamento di illeciti a vantaggio dell'ente.

Il rischio di Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico potrebbe essere strumentale alla commissione di frodi o di atti di concorrenza sleale, attraverso l'acquisizione di informazioni contenute in banche dati di terzi (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, Camera di Commercio; INPS, INAIL, ecc.) a vantaggio della Società.

L'alterazione o la distruzione di dati e sistemi informatici di terzi potrebbe essere volta alla commissione di frodi a vantaggio dell'ente o essere strumentale a concorrenze sleali, così come anche l'intercettazione l'impedimento e l'interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche.

In tutti i processi societari in cui vengono utilizzati beni tutelati dalla norma giuridica (es. programmi informatici, banche dati, servizi criptati e altre opere dell'ingegno), anche in considerazione del diffuso impiego nelle attività aziendali di programmi informatici protetti da licenze d'uso potrebbero essere astrattamente commessi i reati in materia di violazione del diritto d'autore.

In relazione alle tipologie di rischio sopra descritte, sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- gestione e utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici aziendali, con riferimento in particolare all'attività di trasmissione di dati su supporti informatici a Pubbliche Amministrazioni ed Autorità;
- gestione della sicurezza fisica e logica dei sistemi informativi aziendali, ed in particolare:
 - o gestione dei server e delle applicazioni utilizzate;
 - o gestione postazioni di lavoro, rete telematica, accesso internet e posta elettronica);
 - o gestione documentazione in formato digitale;
- creazione, trattamento e archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio (es. rendicontazione in formato elettronico di attività e/o a attestazioni elettroniche di qualifiche o requisiti della Società);
- acquisizione, detenzione e gestione di credenziali di accesso (user ID e password) con riferimento a sistemi aziendali o di terze parti, anche con finalità di accesso e modifica dei dati contenuti nelle banche dati elettroniche, nei sistemi gestionali e di produzione;
- gestione e utilizzo di licenze software nell'attività d'impresa.

14.2 Reati rilevanti

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente rilevanti, nel contesto del presente processo, i seguenti reati di cui al Decreto 231/2001:

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (artt. 640 ter e 640, co. 2, n. 1 c.p.)

Il reato si configura in caso di alterazione di un sistema informatico o telematico o di intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, allo scopo di conseguire un ingiusto profitto in danno dello Stato o di un ente pubblico.

In particolare, l'alterazione del sistema consiste in una manomissione o modificazione fraudolenta del normale funzionamento di un sistema, mentre l'intervento su dati si configura in caso di uso non autorizzato degli stessi o di abuso dell'eventuale autorizzazione posseduta.

La frode informatica non presuppone l'induzione di taluno in errore, come richiesto nel reato di truffa, in quanto la condotta criminosa non investe una persona ma il sistema informatico, tramite manipolazione dello stesso.

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.)

L'art. 491 bis c.p. estende le disposizioni sui reati di falso documentale (atto pubblico o scrittura privata) ai documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria.

Il documento informatico è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

L'efficacia probatoria del documento informatico è basata sulla identificazione del firmatario e sul collegamento univoco della firma con il documento cui è apposta.

Tali requisiti sono soddisfatti dalla firma elettronica qualificata¹³. Tra i vari tipi di firma elettronica qualificata è riconosciuto ex lege piena efficacia probatoria alla firma digitale.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico e Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (artt. 615 ter e quater c.p.)

L'accesso abusivo si realizza attraverso l'introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero il mantenersi nel sistema contro la volontà di chi ha il diritto di esclusione.

Con riferimento alla prima condotta considerata, il reato si perfeziona con la violazione del sistema attuata attraverso la forzatura delle misure di sicurezza atte a proteggerlo¹⁴.

La seconda condotta si configura nel caso di accesso ad un'area del sistema (ad es. area del server o directory) diversa da quella cui si è autorizzati ad accedere.

Reato preparatorio all'accesso abusivo è la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso ai sistemi.

L'accesso o il mantenersi illecitamente in un sistema informatico o telematico potrebbe essere strumentale alla commissione di frodi o di atti di concorrenza

¹³ La firma elettronica qualificata garantisce la connessione univoca al firmatario e il collegamento al documento cui si riferisce in modo da consentire di rilevare se esso sia stato successivamente modificato. È basata su un certificato qualificato ed è realizzata mediante un dispositivo sicuro.

¹⁴ In giurisprudenza prevale la tesi di considerare fra le misure di sicurezza non solo le protezioni di tipo logico (ad es. password) ma anche quelle fisiche esterne al sistema (ad es. meccanismi di selezione dell'accesso ai locali in cui sono collocati i sistemi).

sleale. La condotta illecita può essere quindi volta all'acquisizione di informazioni contenute in banche dati di terzi a vantaggio della Società.

Alcuni esempi di accesso a Banche Dati di terzi: Sistema informativo Monitoraggio Dati dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture, per la gestione dei certificati di esecuzione lavori, o per la gestione delle gare; Banca Dati Camera di Commercio; Banca Dati INPS, INAIL, Ministero del Lavoro, Provincia di Milano, Banca Dati enti che gestiscono fondi integrativi (Previndai, Fasi, Previlog ecc.).

Intercettazione, impedimento e interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche (artt. 617 quater e quinquies c.p.)

Il reato sanziona chiunque fraudolentemente intercetta, impedisce o interrompe comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, nonché chiunque rivela tali comunicazioni mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

A titolo esemplificativo, le intercettazioni di comunicazioni possono essere attuate attraverso *spyware*, che consentono di acquisire informazioni dal sistema oggetto di attacco, mentre si configura impedimento (o rallentamento) o interruzione di comunicazioni in caso di interventi fraudolenti su pagine web o blocchi di server di posta elettronica.

È punita inoltre l'installazione di apparecchiature atte a porre in essere una delle condotte sopra indicate.

Danneggiamento informatico (artt. 635 bis-quinquies)

Sono delineate quattro fattispecie di reato distinte in base alla rilevanza (pubblica o privata) dei dati e sistemi danneggiati e all'oggetto (informazioni, dati, programmi informatici e sistemi informatici e telematici).

Le "informazioni, dati e programmi informatici" sono costituiti dai *files* di dati e dai *software* per la generazione ed elaborazione degli stessi (sistema operativo e applicativi); i "sistemi informatici o telematici" sono costituiti invece dall'*hardware* (elaboratori, ivi compresi palmari, cellulari, ecc.), ossia le apparecchiature e i dispositivi di supporto.

Per quanto concerne il danneggiamento di informazioni, dati e programmi, le condotte illecite considerate sono: la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione e la soppressione.

Nel danneggiamento di sistemi informatici e telematici sono puniti: la distruzione, il danneggiamento, il rendere inservibile o l'ostacolare gravemente il funzionamento del sistema.

La tutela penalistica è anticipata, in quanto è sufficiente la commissione di fatti diretti al danneggiamento anche in mancanza dello stesso, nel caso si tratti di

dati e programmi della Pubblica Amministrazione, di un ente pubblico o di pubblica utilità e di sistemi di pubblica utilità.

Infine, sono autonomamente sanzionate una serie di condotte prodromiche al danneggiamento, che si sostanziano nella diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare i sistemi o i dati.

Tra i delitti previsti dalla Legge. 633/1941 rilevano:

Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a- bis) e comma 3)

Conformemente all'art.171 comma 1 lett. a-bis) della l. 633/1941 e salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter della medesima è punito chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Chiunque commetta la violazione di cui al precedente è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento.

Tale pagamento estingue il reato.

Qualora il suddetto reato sia commesso sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore, la pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516.

L'accertamento dell'illecito penale verte sulla dimostrazione che l'utente, all'interno della memoria del sistema informatico, disponga di file contenenti musica, film o software protetti dalle norme sulla proprietà intellettuale che sono stati condivisi su reti telematiche utilizzando un apposito programma (emule, bittorent, kazaa o altro).

La notizia di reato dovrà consistere nella constatazione che l'utente del sistema informatico, corrispondente ad un determinato indirizzo IP, ha condiviso un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa.

È, dunque, necessario aver scaricato, mediante un programma di file-sharing, quantomeno un file o parte di esso che ne consenta l'identificazione, per accertare se quanto immesso nella rete telematica a disposizione del pubblico sia tutelato dalla legge sul diritto d'autore ovvero si tratti di materiale liberamente circolabile.

Reati in materia di software e banche dati (art. 171-bis, l. 633/1941)

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies l. 633/1941, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter l. 633/1941, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493.

La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali al fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un software originale.

14.3 Protocolli standard di comportamento

L'uso delle risorse informatiche aziendali è consentito per esclusive esigenze lavorative aziendali, e pertanto gli utenti devono ispirarsi ai principi di correttezza, alla base di ogni atto o comportamento posto in essere nell'ambito del rapporto contrattuale, e sono garanti del corretto utilizzo delle risorse informatiche loro assegnate che devono essere utilizzate e custodite con la massima diligenza e cura, nel rispetto delle leggi vigenti, delle disposizioni aziendali e dei principi del Codice Etico cui Blufferies si ispira.

In particolare, il Codice Etico afferma che è vietato accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della PA per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio del Gruppo.

In aggiunta a quanto sopra, tutti i Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano stati designati o incaricati alla gestione e manutenzione dei server, delle banche dati, delle applicazioni, dei client e delle reti di telecomunicazione, nonché tutti coloro che abbiano avuto assegnate password e chiavi di accesso ai sistemi informativi aziendali sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo:

- accedere al sistema informativo aziendale unicamente attraverso i codici di identificazione assegnati, provvedendo alla modifica periodica, e unicamente attraverso specifici canali telematici;
- conservare i codici identificativi assegnati con diligenza, astenendosi dal comunicarli a terzi che in tal modo potrebbero accedere abusivamente a dati aziendali riservati;
- astenersi da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e integrità delle informazioni e dei dati aziendali e dei terzi, nonché da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico aziendale o altrui;
- non utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite dalla Società nell'espletamento dell'attività lavorativa.

Ai Destinatari è fatto, in particolare, divieto di:

- installare, duplicare ed utilizzare software o altri programmi informatici in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e delle procedure aziendali in materia;
- utilizzare software/banca dati in assenza di valida licenza, o con licenza scaduta;
- duplicare e/o diffondere in qualsiasi forma programmi e files se non nelle forme e per gli scopi di servizio per i quali sono stati assegnati e nel rispetto delle licenze ottenute;

- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della P.A., per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio dell'azienda.

Inoltre, la Società si impegna a:

- definire e comunicare a tutti i dipendenti e collaboratori le modalità di comportamento che debbono essere assunte per un corretto e lecito utilizzo dei software e delle banche dati in uso;
- controllare periodicamente la regolarità delle licenze dei prodotti in uso e procedendo, ove necessario, ai rinnovi;
- censire i prodotti in uso su ciascuna postazione.

14.4 Misure di prevenzione

Come già detto, i rischi informatici interessano potenzialmente il complesso delle attività aziendali e tutto il personale che utilizza i sistemi informativi. Riveste pertanto particolare importanza l'esistenza di prescrizioni e norme comportamentali stabilite dalla Società, che costituiscono la base su cui sviluppare il sistema di controllo. Tali principi e norme sono rappresentati in primo luogo dal Codice Etico di Gruppo e da disposizioni di Gruppo e societarie che contengono le linee guida per l'utilizzo in modo appropriato delle risorse informatiche al fine di prevenire i rischi di illecito uso nonché di assicurare una corretta gestione del patrimonio informatico

Le Linee Guida di Gruppo trattano in dettaglio i comportamenti da tenere nell'utilizzo delle risorse informatiche, della rete aziendale, della posta elettronica, della navigazione Internet, e soprattutto nell'attribuzione delle credenziali di accesso.

Nello specifico, trovano applicazione i principi di controllo di seguito rappresentati:

- individuazione e nomina formale degli Amministratori di Sistema, in conformità alle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali ed assegnazione di credenziali di autenticazione univoche;
- accesso alle applicazioni ed alle informazioni che risiedono sui server e sulle banche dati aziendali, ivi inclusi i client, limitato da strumenti di autenticazione;
- protezione della rete di trasmissione dati aziendale tramite adeguati strumenti di limitazione degli accessi (fisici e logici);
- aggiornamento periodico di server e laptop aziendali sulla base delle specifiche necessità e protezione tramite programmi antivirus contro il rischio di intrusione;
- corretta configurazione delle risorse informatiche assegnate agli utenti sotto il profilo della sicurezza.

15. Gestione degli aspetti ambientali relativi al servizio di traghettaggio

Come indicato in premessa alla Parte Speciale del Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo di Blufferies, il presente paragrafo è strutturato secondo una logica processo-centrica con la puntuale indicazione di:

- attività sensibili a rischio associate al processo in esame;
- reati di cui al Decreto ritenuti applicabili alla Società relativamente al processo sensibile in esame;
- protocolli standard di comportamento;
- misure di prevenzione idonee a mitigare i rischi-reato associati.

15.1 Attività a rischio nel processo connesso alla gestione degli aspetti ambientali relativi al servizio di traghettaggio

In relazione al citato processo, sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- gestione del ciclo rifiuti a bordo delle navi, comprese acque oleose di sentina e morchie;
- gestione del ciclo rifiuti e del materiale inquinante a terra;
- gestione degli idrocarburi a bordo delle navi e nelle operazioni di carico e scarico;
- gestione dei materiali dannosi per l'ozono (emissioni in atmosfera e fumi) a bordo delle navi.

15.2 Reati rilevanti

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente rilevanti, nel contesto del presente processo, i seguenti reati di cui al Decreto 231/2001:

Reati a tutela delle specie animali e dell'habitat

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).

L'art. 25 undecies del D.lgs. 231/01 ha operato il rinvio ad una serie di Reati previsti dal Codice dell'Ambiente (D.lgs. 3 aprile 2006 n.152).

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

La fattispecie contempla le ipotesi di inquinamento ambientale e disastro ambientale, e quella di pericolo di inquinamento ambientale e disastro ambientale, commessi con colpa (l. 68/2015).

Reati commessi in violazione della disciplina degli scarichi nelle acque, suolo e sottosuolo

Scarichi di acque reflue industriali (art. 137)

La fattispecie sanziona chiunque effettui scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione, con autorizzazione sospesa o revocata o senza il rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione. Lo scarico, non autorizzato o non conforme alle prescrizioni, di acque reflue contenenti le sostanze pericolose indicate nell'Allegato 5 del decreto, comporta inasprimento delle pene.

Reati relativi alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art.256)

La norma punisce chiunque effettui attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione, gestione di discariche e miscelazione di rifiuti in mancanza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni.

Inquinamento del suolo e sottosuolo (art. 257)

La norma sancisce l'obbligo di bonifica, conforme al progetto approvato dall'autorità competente, dei siti inquinati.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258)

La fattispecie sanziona la raccolta e il trasporto da parte della Società di rifiuti propri non pericolosi senza formulario o con formulario contenente dati incompleti o inesatti.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259)

È punito il traffico di rifiuti considerato illecito ai sensi del regolamento CEE n. 259 del 1 febbraio 1993.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260)

La norma sanziona chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Le sanzioni sono inasprite se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis)

Chi predispone un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti soggiace alle pene stabilite per falsità ideologiche commesse da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.).

La fattispecie sanziona inoltre il trasportatore che ometta di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE o che faccia uso di copia fraudolentemente alterata. Le pene sono inasprite in caso di trasporto di rifiuti pericolosi.

Installazione o esercizio di impianto senza l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art.279)

La fattispecie punisce la violazione dei valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite nell'esercizio di uno stabilimento.

L'art. 25 *undecies* richiama inoltre le seguenti normative:

- L. 150/92: “Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica”;
- L. 549/93 “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”;
- D.lgs. 202/2007 “Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.”;

Poiché si tratta di reati di mera condotta e di pericolo astratto, per la realizzazione dell'illecito non è necessario che si verifichi l'evento e che si compia il danno ma rileva unicamente la colpa.

La L. 68/2015 ha inoltre allargato il catalogo dei reati ambientali alle seguenti ipotesi dolose:

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

La fattispecie riguarda chi abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

La fattispecie riguarda chi, abusivamente e alternativamente, cagiona: l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l'offesa alla

pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

La fattispecie riguarda chi, abusivamente, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Associazione a delinquere finalizzata a commettere ecoreati (art. 452-octies c.p.)

La fattispecie sanziona l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere delitti in materia ambientale.

Il D.Lgs. n. 21/2018 ha inoltre introdotto la seguente ipotesi di reato:

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative a cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, gestione abusiva ed in forma organizzata di ingenti quantitativi di rifiuti.

Inoltre, le attività di trasporto merci pericolose possono esporre la Società al rischio dei reati di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e associazione a delinquere finalizzata a commettere ecoreati.

15.3 Protocolli standard di comportamento

Si evidenzia che Blufferies è fortemente impegnata nel garantire la tutela ambientale e il rispetto di leggi e regolamenti nazionali e internazionali vigenti in materia, richiedendone il rispetto a tutti i destinatari del Modello.

Inoltre, è fatto obbligo di:

- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali in generale ed, in particolare, in materia di selezione dei fornitori, di tenuta della contabilità aziendale e di redazione del bilancio di esercizio;
- non sottostare a richieste di qualsiasi tipo, e da chiunque provenienti, che siano contrarie alla legge, impegnandosi a darne tempestiva informazione al proprio superiore gerarchico e all'OdV.

15.4 Misure di prevenzione

In materia ambientale Blufferies ottempera al Codice ISM e al dettato della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 1973/78), nata con lo scopo di ridurre al minimo l'inquinamento del mare derivante dai rifiuti marittimi, idrocarburi e gas di scarico. Essa contiene le norme relative alla prevenzione dell'inquinamento prodotto da rifiuti e la disciplina degli scarichi; le categorie di rifiuti comprese nell'elenco sono quelle individuate dall'IMO.

Il sistema di gestione della sicurezza e della prevenzione dall'inquinamento dei mari, (SMS) aziendale, certificato dall'Autorità Marittima nazionale, prevede tutti gli adempimenti necessari alla manutenzione delle navi, alle procedure antinquinamento, all'addestramento del personale ed è conforme a quanto prescritto dalla Convenzione MARPOL 1973/78.

L'adequatezza del sistema di controllo in materia di tutela ambientale (oltre che di sicurezza dei lavoratori) a bordo nave è certificata dal RINA che ha emesso, per ciascuna nave lo "Ship Status" che è il documento attestante la conformità della nave alla normativa di riferimento.

La Società ha regolamentato con apposita procedura le attività gestione di rifornimento di carburante delle unità navali al fine minimizzare i rischi e garantire la sicurezza delle operazioni e degli operatori

Per quanto riguarda poi le ipotesi di trasporto di merci radioattive pericolose, la Società ha disciplinato la materia con un'apposita procedura, indicando responsabilità, verifiche e adempimenti del vettore e della Società.

La Società, inoltre, richiama tutti i propri dipendenti e collaboratori al rispetto dei principi di comportamento espressi dal Codice Etico di Gruppo, e vieta di:

- porre in essere condotte finalizzate a violare le prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti, delle fonti emissive e degli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose;
- falsificare o alterare le comunicazioni ambientali nei confronti della P.A., ivi compresi i dati e le informazioni relative alle emissioni in atmosfera da comunicare alle Autorità di controllo;
- abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- violare l'obbligo di prevedere, al verificarsi di un evento potenziale in grado di contaminare il sito, la messa in opera di misure di prevenzione e bonifica necessarie, fornendo tempestiva comunicazione alle autorità competenti;
- tutti i destinatari del Modello hanno l'obbligo di rispettare le regole del Codice Etico adottato dal Gruppo e le procedure aziendali.

16. Affari legali

Come indicato in premessa alla Parte Speciale del Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo di Blufferies, il presente paragrafo è strutturato secondo una logica processo-centrica con la puntuale indicazione di:

- attività sensibili a rischio associate al processo in esame;
- reati di cui al Decreto ritenuti applicabili alla Società relativamente al processo sensibile in esame;
- protocolli standard di comportamento;
- misure di prevenzione idonee a mitigare i rischi-reato associati.

16.1 Attività a rischio nel processo connesso agli affari legali

In relazione al citato processo, sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- gestione dei rapporti con la P.A. (es. Autorità Giudiziaria, Comune di Messina, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ecc.), ed in particolare:
 - o gestione delle comunicazioni, dichiarazioni, accertamenti, ispezioni, rilascio di autorizzazioni/licenze per l'esercizio delle attività;
 - o supporto nella gestione delle pratiche navali (es. Capitaneria di Porto, Prefetture, Autorità di Sistema Portuale);
- gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale;
- gestione dei rapporti con i destinatari del Modello chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale in cui la Società sia coinvolta.

16.2 Reati rilevanti

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente rilevanti, nel contesto del presente processo, i seguenti reati di cui al Decreto 231/2001:

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui “il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità”.

La differenza tra la concussione e corruzione risiede nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Soggetto attivo del reato è solamente il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, mediante abuso di qualità o poteri, costringe il soggetto privato a dare o promettere indebitamente denaro o altre utilità.

Ne consegue che, a differenza del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) il soggetto privato costretto alla dazione o alla promessa di dazione è considerato “persona offesa dal reato”.

Tale fattispecie, pertanto, trova applicazione solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui i Destinatari del Modello operino in qualità di incaricati di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p.

Corruzione (artt. 318-319-320-321 c.p.)

Diversamente dal reato di concussione, caratterizzato dalla prevaricazione del pubblico ufficiale nei confronti del privato, il reato di corruzione si caratterizza per il rapporto paritetico che intercorre tra il soggetto pubblico e il privato corruttore.

Il reato, dunque, sussiste sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo (effettiva dazione o promessa, per sé o per altri, di danaro o qualsiasi altra utilità), compia un atto dovuto (ad esempio, velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio, garantire l'illegittima aggiudicazione di una gara).

Nell'ipotesi dell'art. 318 c.p. (corruzione impropria alias “corruzione per l'esercizio della funzione”), il pubblico ufficiale si accorda illecitamente con il dipendente per compiere un atto conforme ai doveri del suo ufficio. Il reato in esame può essere commesso, oltre che dal pubblico ufficiale, anche dall'incaricato di un pubblico servizio¹⁵.

La mancata individuazione dell'atto dell'ufficio che il pubblico ufficiale ha compiuto, non fa venir meno il delitto in esame ove, comunque, venga accertato che la consegna del denaro venne effettuata in ragione delle funzioni esercitate dal pubblico ufficiale e per retribuirne i favori.

L'ipotesi dell'art. 319 c.p. di corruzione “per atto contrario ai doveri d'ufficio” (corruzione propria) si differenzia dalla fattispecie precedente in quanto la violazione da parte del pubblico ufficiale del principio di correttezza e del dovere di imparzialità colpisce direttamente l'atto che non realizza la finalità pubblica ad esso sottesa e viene compiuto ad uso privato.

L'ipotesi dell'art. 319 ter c.p. si configura nel caso in cui taluno offra o prometta denaro od altra utilità ad un pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere od altro

¹⁵ Dalla nozione di Pubblica Amministrazione degli artt. 357 e 358 c.p., si deduce che sono qualificabili come pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio tutti coloro che – legati o meno da un rapporto di dipendenza con la P.A. – svolgono un'attività regolata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi. Va aggiunto che, a norma dell'art. 322 bis c.p., si considerano equiparati coloro che svolgano funzioni analoghe a quelle indicate nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

funzionario) per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

L'art. 320 estende l'applicazione delle disposizioni degli artt. 318 e 319 anche all'incaricato di pubblico servizio.

L'art. 321 ter contempla il caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziale sia svolta in modo imparziale.

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha in parte innovato e modificato i delitti dei pubblici ufficiali nei confronti della pubblica amministrazione, operando anche un aumento delle pene edittali, ha aggiunto al codice penale l'articolo 319 quater e ha disposto l'applicazione degli articoli 318 c.p. e 319 c.p. anche all'incarico di un pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ma il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) rifiuta l'offerta o la promessa illecitamente avanzatagli. Il reato in oggetto si configura anche nel caso in cui l'offerta o la promessa sia fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui un qualunque soggetto, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita. Per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. Risulta ulteriormente sanzionato chi indebitamente dà o promette denaro o altre utilità economiche.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Il reato in analisi, introdotto dalla Legge 190/2012 e originariamente non previsto come reato presupposto della responsabilità dell'Ente, è stato inserito nel catalogo dei reati di cui al D.lgs. 231/2001 dalla 9 gennaio 2019, n. 3 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" ed è stato modificato dalla Legge n.114/2024 recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare".

In particolare, all'esito dell'intervento legislativo di cui sopra, l'attuale fattispecie punisce solamente il traffico di influenze esistenti escludendo, a differenza della precedente versione, la punibilità nelle ipotesi di influenze "millantate", reintroducendo il carattere della patrimonialità del vantaggio dato o promesso che dovrà quindi avere necessariamente natura "economica". Inoltre, la nuova previsione ha mantenuto la rilevanza penale del traffico di influenze c.d. gratuito, anche quando sia volto al mero esercizio delle funzioni o poteri del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Non è quindi necessario che quanto promesso o dato dal "committente" al "mediatore" per remunerare il pubblico agente sia rivolto al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio od all'omissione o il ritardo di un atto del suo ufficio (tale caso è previsto come ipotesi aggravata del reato in esame). La fattispecie prevede la punibilità sia del soggetto "committente" sia del "mediatore", prevedendo, peraltro, una circostanza aggravante nel caso in cui il "mediatore" rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

La fattispecie prevista dall'art. 319-quater c.p. si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce qualcuno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità.

Come il reato di concussione (art. 317 c.p.), il reato in esame può essere commesso sia dal Pubblico Ufficiale che dall'incaricato di pubblico servizio.

A differenza del reato di concussione (nel quale il soggetto privato è considerato

“persona offesa dal reato”) nel reato in esame, il soggetto privato che dà o promette denaro o altre utilità è considerato quale “soggetto attivo” e soggiace alle pene previste dal comma 2° dell’art. 319 quater c.p.

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.)

Tale fattispecie di realizza quando “il pubblico ufficiale” o “l’incaricato di un pubblico servizio” destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità denaro o altra cosa mobile di cui ha il possesso o la disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio per procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale.

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli artt. 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma si applicano anche a membri degli organi dell’Unione europea, nonché ai funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari dell’intera struttura amministrativa comunitaria e alle persone comandate presso l’Unione europea con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche:

- alle persone che nell’ambito degli Stati membri dell’Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio;
- ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti delle Corti penali internazionali, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, nonché ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un’organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle di pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di Stati non appartenenti all’Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione.

Ciò premesso, va detto che l'art. 322-bis c.p. prevede altresì – e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati – che le fattispecie previste dagli artt. 319-quater, secondo comma, 321 e 322 c.p. (cioè attività corruttive) si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: (i) ai membri della Commissione dell'Unione europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti dell'Unione europea (ii) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali (art. 322-bis c.p.).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

L'interesse tutelato dalla fattispecie è il corretto svolgimento dell'attività giudiziaria, attività che rientra tra i principali poteri attribuiti allo Stato dalla nostra Costituzione.

L'art. 377 bis si trova in una sorta di continuità logica con l'art. 319 ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari.

La corruzione in atti giudiziari si concretizza sia quando la corruzione si realizza nei confronti di un magistrato, un cancelliere o un altro funzionario che svolga la sua attività per il sistema giudiziario, sia quando la corruzione è rivolta al testimone.

Infatti, al testimone è attribuita la qualifica di Pubblico Ufficiale al momento della sua deposizione (C. Cass., S.U., 25 febbraio 2010, n. 15208). Inoltre, la testimonianza deve considerarsi "atto giudiziario", essendo atto funzionale ad un procedimento giudiziario (C. Cass. S.U., cit.).

Invece, il delitto di cui all'art. 377 bis c.p., prevede che il soggetto indotto a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci sia una persona che possa avvalersi della facoltà di non rispondere: tra questi rientrano imputati di reati connessi o collegati, ossia soggetti che sono indagati o imputati nello stesso procedimento penale in cui gli stessi rendono dichiarazioni, ovvero in procedimenti che abbiano rispetto a quest'ultimo un collegamento probatorio.

Il reato si realizza qualora chiunque minacci, effettui violenza, offra o prometta denaro (o altra utilità) alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, per indurla a non rendere dichiarazioni, oppure a rendere dichiarazioni mendaci.

Tra i delitti previsti dal codice civile rilevano:

Corruzione tra privati (artt. 2635 c.c. c. 3)

Il reato punisce chi, anche per interposta persona, dà o promette denaro o altra utilità non dovuti ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori affinché compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà; viene inoltre punito anche chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone precedentemente indicate. La casistica riguarderà prevalentemente la Società cui appartiene il soggetto corruttore, ma la dottrina non esclude che la Società del corrotto possa avere un vantaggio in termini di fidelizzazione delle Società corruttrici.

La fattispecie è stata inserita alla lettera *s-bis* dell'art 25-ter del D.lgs. 231/2001 dalla legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione".

Il reato è procedibile anche d'ufficio, qualora dal fatto illecito derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni e servizi (ovvero nel caso in cui siano poste in essere attività che abbiano il fine di "impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza", ex art. 2 della L. 287/90).

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

L'ipotesi riguarda la condotta di colui che offre o promette denaro o altra utilità non dovuti, o quella di colui che sollecita per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, qualora l'offerta/promessa o la sollecitazione non siano accettate.

16.3 Protocolli standard di comportamento

Bluferries richiama i destinatari del Modello a:

- prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaurientemente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, astenendosi dall'indurre, con violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria o ad avvalersi della facoltà di non rispondere, al fine di favorire gli interessi della Società o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima;

- qualora chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria in merito all'attività lavorativa prestata, esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge.
- mantenere il massimo riserbo in merito alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo;

Tutti i destinatari del Modello devono tempestivamente avvertire il loro diretto Responsabile di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente, per la necessaria segnalazione all'OdV.

Inoltre, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino le fattispecie di reato descritte;
- porre in essere comportamenti che sono potenzialmente in grado di integrare le fattispecie di reato di cui sopra, pur non essendo di per sé illeciti;
- violare i principi e le regole dettati dal presente Modello e dal Codice Etico;
- indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale, attraverso minaccia o violenza (coazione fisica o morale) al fine di occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni alla Società;
- porre in essere (direttamente o indirettamente) qualsiasi attività che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa, nel corso di procedimenti civili, penali o amministrativi;
- condizionare o indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà dei soggetti chiamati a rispondere all'Autorità Giudiziaria al fine di non rendere dichiarazioni o dichiarare fatti non rispondenti al vero;
- promettere o effettuare elargizioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- promettere o concedere altri vantaggi di qualsiasi natura (assunzioni, incentivazioni di carriera, esecuzione impropria di servizi, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. allo scopo di ottenere favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali;
- promettere o distribuire omaggi, regali, contributi o sponsorizzazioni di valore non modico volti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la società; "I regali offerti - salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato";

- effettuare spese di rappresentanza non giustificate e con finalità diversa dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- effettuare prestazioni o riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni (ad es. Consulenti e dei Partner) che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- avvalersi di coloro che vantino rapporti privilegiati con funzionari e/o dirigenti della P.A. al fine di sfruttare la loro mediazione illecita verso soggetti pubblici.

16.4 Misure di prevenzione

Per la prevenzione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, si richiamano i presidi di corporate governance già in essere, in particolare il Codice Etico del Gruppo FS.

È inoltre garantita la partecipazione della Capogruppo nelle attività legate al contenzioso legale lavoro. Inoltre:

- è prevista la tracciabilità della gestione del contenzioso, anche in relazione alla nomina dei legali esterni e ai rapporti con l'Autorità Giudiziaria e con i soggetti che vi operano, con soggetti terzi, nonché con la controparte;
- è prevista l'identificazione del personale incaricato della gestione dei contenziosi con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità in accordo con il sistema di deleghe e procure adottato;
- i rapporti con soggetti terzi per la definizione di situazioni pre-contenziosi o di contenziosi intrapresi nei confronti della Società è assicurata, nel rispetto del sistema di deleghe e procure vigente, secondo correttezza e probità;
- qualora i rapporti con esponenti dell'Amministrazione Giudiziaria siano intrattenuti da soggetti terzi delegati dalla Società, è assicurata una verifica inerente l'operato del consulente ovvero del legale, monitorando che tali rapporti siano tenuti secondo correttezza e probità.